




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTino uFFiciale

1° SUPPLEMENTO ORDinARIO n. 23
DEL 20 OTTOBRE 2025
AL BOLLETTino uFFiciale n. 42
DEL 15 OTTOBRE 2025

SO 23

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPRReg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 17 ottobre 2025, n. 13

Misure finanziarie multisettoriali 2025.

pag. 2



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

25_SO23_1_LRE_13-2025_1_TESTO.DOC

Legge regionale 17 ottobre 2025, n. 13 Misure finanziarie multisettoriali 2025.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 (*Disposizioni di carattere finanziario*)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
2. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 sono introdotte le variazioni di cassa ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa rappresentate nel prospetto di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 2 (*Attività produttive*)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), dopo le parole <<imprese in difficoltà>> sono aggiunte le seguenti: <<in base a criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale previa attivazione delle procedure di notificazione>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 quinque della legge regionale 2/2012 le parole <<lettere da a) a e),>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a) e b),>>.
3. All'articolo 8 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole <<all'articolo 2,>> sono inserite le seguenti: <<comma 1,>>;
 - b) al secondo periodo del comma 2 dopo le parole <<la durata e l'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e),>> sono inserite le seguenti: <<nonché la percentuale massima di copertura delle iniziative oggetto di finanziamento agevolato>>.
4. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 2/2012 le parole <<di cui all'articolo

2, comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 3, commi 1 e 2>>.

5. Al comma 25 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: <<La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del fondo attraverso la Direzione centrale attività produttive, in base alle norme di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 21/2007.>>.

6. Dopo il numero 5) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 bis della legge regionale 2/2012, è inserito il seguente:

<<5 bis) per le iniziative dirette alla transizione energetica delle imprese manifatturiere;>>.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 37.

8. In fase di prima attuazione della misura contributiva di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale), sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2025 e fino al giorno della presentazione della rendicontazione e, per la formazione della relativa graduatoria, non si tiene conto dell'indicatore di cui al numero 1) della Tabella di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2025, n. 074/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi e degli incentivi per lo sviluppo, la promozione e il primo supporto finanziario del settore nautico regionale ai sensi degli articoli 8, 12 e 14 della legge regionale 3 dicembre 2024 n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale)).

9. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 11/2024 e per gli effetti previsti del comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG) un finanziamento per opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, da eseguire in Comune di Monfalcone per interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di via Timavo.

11. Il COSEVEG presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 10, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.

12. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 10, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilanciimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili.

13. L'assegnazione di cui al comma 10 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

14. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 2.300.000 euro per l'anno 2025,

a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 37.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso-Tagliamento, di seguito Consorzio ZIPRT, un finanziamento per opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, da eseguire nelle aree di competenza, consistenti in opere stradali e riqualificazione aree verdi.

16. Il Consorzio ZIPRT presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 15, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 15, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili.

18. L'assegnazione di cui al comma 15 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

19. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 37.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT), nei limiti di cui al comma 22, per la realizzazione, nell'agglomerato industriale di competenza situato in Comune di Villa Santina, di un'infrastruttura locale da adibire ad attività di erogazione di servizi specialistici e tecnologicamente avanzati a servizio delle imprese manifatturiere della regione.

21. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 20, il COSILT presenta domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

22. Il finanziamento di cui al comma 20 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

23. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte di COSILT, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno

2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 37.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un finanziamento integrativo per la realizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 3, commi da 38 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

26. Il finanziamento di cui al comma 25 è concesso a seguito della presentazione di un'istanza di finanziamento integrativo, corredata della documentazione tecnico economica funzionale alla valutazione degli aggiornamenti al progetto già finanziato, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, da parte di COSEF, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

27. Il finanziamento di cui al comma 25 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 25. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte di COSEF, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

29. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 37.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo di 400.000 euro già concesso al Comune di Sauris ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), per l'anno 2024, con decreto della Direzione centrale attività produttive e turismo, Servizio turismo e commercio 4 settembre 2024, n. 41862/GRFVG, per destinarlo all'ammodernamento dell'edificio Albergo Morgenleit - II lotto, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e in applicazione della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

31. Per le finalità di cui al comma 30, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Sauris presenta apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di devoluzione sono fissati i termini di inizio e fine lavori, nonché i termini di presentazione della rendicontazione secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore dell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Udine - Gruppo "Celio Nanino" di Reana del Rojale, il contributo concesso con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 24 ottobre 2024, n. 51299/GRFVG, ai sensi dell'articolo 2, commi da 9 a 13 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), per la ristrutturazione della propria sede.

33. Per le finalità di cui al comma 32, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario presenta apposita istanza motivata di proroga dei termini di inizio lavori, fine lavori e rendicontazione. Con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio sono fissati i nuovi termini.

34. In continuità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 44, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie alla gestione fuori bilancio del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), da restituire al bilancio regionale entro quindici anni dalla data degli atti amministrativi con cui le anticipazioni medesime sono disposte.

35. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 37.

36. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 34, previste in 50 milioni di euro per l'anno 2040, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.

37. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella B.

Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 110 dopo le parole << a livello nazionale,>> sono inserite le seguenti: << di seguito organismi consortili,>>;

b) il comma 112 è sostituito dal seguente:

<<112. I contributi sono erogati alle imprese con sede operativa in regione che hanno aderito a un organismo consortile.>>;

c) al comma 114 dopo le parole <<di rendicontazione della spesa.>> sono inseriti i seguenti periodi: <<Le domande per l'erogazione dei contributi sono presentate per il tramite degli organismi consortili. Alle domande degli organismi consortili sono allegate le rendicontazioni dei singoli beneficiari.>>.

2. La Regione, al fine di garantire la continuità dei pagamenti a favore delle aziende agricole che, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR), hanno dato applicazione a pratiche agronomiche con elevato livello di sostenibilità ambientale, è autorizzata a concedere aiuti a copertura dei premi annuali spettanti e non liquidati dall'Organismo

pagatore competente per il PSR 2014-2022 entro la data del 31 dicembre 2025.

3. Gli aiuti di cui al comma 2 sono concessi e contestualmente liquidati d'ufficio alle aziende che:

a) hanno presentato domanda di pagamento a valere sulle misure agro-climatico-ambientali, e biologico, e sui relativi bandi individuati con successiva deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari;

b) non hanno percepito, totalmente o parzialmente, il premio richiesto.

4. Gli aiuti sono concessi e liquidati dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, esclusivamente a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria concernente la verifica dei requisiti e degli obblighi previsti dai singoli bandi, nella misura corrispondente all'importo originariamente quantificato dalla domanda di sostegno presentata sul portale Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

5. Gli aiuti di cui al comma 2 sono concessi ed erogati nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

6. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 18.

7. Dopo il comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), è aggiunto il seguente:

<<7 bis. I soggetti erogatori possono eseguire le attività approvate ai sensi dell'articolo 16 anche attraverso società esterne, ivi comprese quelle partecipate, secondo le modalità e i limiti stabiliti nella deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2.>>.

8. Al fine di sostenere gli Enti parco nell'attuazione dei Piani di conservazione e sviluppo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a potenziare l'attività istituzionale di accoglienza dei visitatori.

9. Ciascun Ente parco può presentare un'unica domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo biodiversita@certregione.fvg.it, dal giorno 3 novembre al 17 novembre 2025. La domanda è corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico, del cronoprogramma dei lavori e delle spese, nonché della documentazione comprovante la proprietà del bene ovvero la disponibilità del medesimo per almeno quindici anni dalla presentazione della domanda.

10. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria di ciascuna domanda è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, la domanda viene archiviata trascorsi dodici mesi dalla presentazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.

11. Previa specifica richiesta il contributo è erogato in via anticipata fino al 30 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di garanzie. L'importo residuo è erogato ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

12. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per l'anno 2025 e 1.750.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 18.

13. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è inserito il seguente:

<<5 bis. Il contributo è concesso entro il 31 luglio di ogni anno. La domanda di liquidazione è presentata entro il 30 settembre e i contributi sono liquidati entro il 30 novembre.>>.

14. In fase di prima applicazione dell'articolo 8 della legge regionale 9/2005, come modificato dal comma 13, il termine del 30 novembre per la liquidazione dei contributi si applica anche ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. In continuità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 26, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), da restituire al bilancio regionale entro quindici anni dalla data degli atti amministrativi con cui le anticipazioni medesime sono disposte.

16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 18.

17. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 15, previste in 30 milioni di euro per l'anno 2040, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.

18. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella C.

Art. 4 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

<<l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;>>;

b) al comma 2 bis dell'articolo 20 le parole <<opere idrauliche esistenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<opere esistenti in area fluviale>> e le parole: <<o modifica degli stessi>> sono soppresse;

c) al comma 11 dell'articolo 21 le parole <<un'opera idraulica esistente>> sono sostituite dalle seguenti: <<un'opera esistente>>;

d) al comma 1 dell'articolo 38 dopo le parole <<enti regionali>> sono inserite le seguenti: <<di cui all'articolo 2 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.,>>.

2. Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole <<fino al 31 dicembre 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 dicembre 2026>>.

3. Per le finalità di cui al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 34/2015, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 3 come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), è aggiunto il seguente:

<<3 quater. I contributi concessi ai sensi del comma 3 bis, qualora motivatamente richiesto, sono erogati in via anticipata fino al 70 per cento, in unica soluzione, all'atto della concessione del contributo.>>.

5. Al comma 21 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dopo le parole <<sono definiti>> sono inserite le seguenti: <<i requisiti degli interventi finanziabili,>>.

6. Al comma 26 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), dopo le parole <<erogazione del contributo>> sono inserite le seguenti: <<, l'eventuale erogazione anticipata del contributo sino al 100 per cento dell'importo previsto dal decreto di concessione>> e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<Sono ammissibili a contributo anche le spese per la redazione degli attestati di prestazione energetica (APE) sostenute prima della presentazione della domanda di concessione e, comunque, a partire dal 31 dicembre 2024.>>.

7. Per le finalità di cui al comma 24 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2024, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 26 del medesimo articolo 4 come modificato dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

8. Alla legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole <<non è inferiore al 3 per cento dei proventi>> sono aggiunte le seguenti: <<nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW>>;

b) al comma 3 dell'articolo 8 le parole: <<coperture delle>> sono sopprese e dopo le parole <<con moduli collocati a terra>> sono inserite le seguenti: <<, di impianti di accumulo elettrochimico>>.

9. All'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15 le parole <<all'Università degli Studi di Trieste>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Università degli Studi della Regione>>;

b) al comma 25 le parole <<sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<novanta giorni>>.

10. Per le finalità di cui al comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2025, come modificato dalla lettera a) del comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

11. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi da 19 a 23, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), riguardanti l'organizzazione di eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG", è disposta la riapertura dei termini per la ripresentazione delle domande di contributo di cui all'allegato B del decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 8 settembre 2025, n. 45861, dichiarate inammissibili per la mancata allegazione dello statuto. La domanda è ripresentata, corredata esclusivamente dello statuto, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, tramite posta elettronica certificata, utilizzando il modello disponibile sul sito internet.

12. Per le finalità di cui al comma 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per l'elaborazione e la realizzazione del piano di caratterizzazione della discarica di seconda categoria, tipo B, della ditta EKO Alb s.r.l. sita in località Ceolini, di cui all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e la conseguente elaborazione dell'analisi di rischio sito specifica di cui all'articolo 242, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

14. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 13, corredata del quadro economico e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo, da adottare entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione della spesa e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.

15. Qualora il Comune di Fontanafredda recuperi, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del comma 13, ne dà comunicazione alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che indica le modalità di restituzione.

16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.

17. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui al comma 15 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027 e successivi.

18. Al fine di realizzare un progetto pilota per promuovere l'accumulo dell'energia autoprodotta mediante un sistema di elettrolisi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Leonardo un contributo straordinario per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di nuove tecnologie di accumulo da integrare all'impianto fotovoltaico finanziato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), che possano rifornire anche una mobilità a idrogeno.

19. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 18, corredata del quadro economico e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo, da adottare entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione della spesa e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.

20. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.

21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella D.

Art. 5 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Al comma 8 quater dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<Al fine di favorire la migliore distribuzione delle unità immobiliari ai soggetti titolari del diritto di prelazione su almeno tre unità abitative, che rinunciano a esercitarlo su una o più unità, è comunque riconosciuto il 40 per cento della quota del contributo spettante per tali unità, da dedurre dal prezzo di cessione delle altre unità abitative sulle quali il diritto di prelazione è esercitato. Per ciascun soggetto, l'ammontare complessivo dei contributi non può superare l'importo complessivo dei prezzi di cessione.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 8 quater dell'articolo 3 della legge regionale 66/1991, come modificato dal comma 1, è destinata la spesa di 2.703.314,93 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.

3. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 dell'articolo 15 le parole <<lettera b>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere b) ed e), relativamente alle sedi di associazioni, sindacati e partiti>>;
- b) alla lettera k bis) del comma 1 dell'articolo 16 le parole: <<, in deroga ai vincoli di inedificabilità relativi a fasce di rispetto stradali,>> sono soppresse;
- c) al comma 5 bis dell'articolo 27 le parole <<diciannovesimo comma>> sono sostituite dalle seguenti: <<ventesimo comma>>;
- d) al comma 1 quinque dell'articolo 41 le parole: <<fatte salve le prescrizioni tipologiche architettoniche dello strumento urbanistico>> sono soppresse;
- e) al comma 4 dell'articolo 54 le parole <<Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c>> sono sostituite dalle seguenti: <<Successivamente all'accertamento del mancato pagamento>>.

4. Alla legge regionale 14 maggio 2020, n. 7 (Contributi per la manutenzione delle reti stradali comunali), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole <<ordinaria e>> sono soppresse;
- b) al comma 1 dell'articolo 2 le parole <<ordinaria ovvero>> sono soppresse;
- c) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano la costruzione e la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi, dei percorsi ciclabili e pedonali, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'installazione della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti semaforici, dell'illuminazione stradale nonché dell'elettrificazione funzionale alla sicurezza della viabilità.>>;

- d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3
(Finanziamenti)

1. La Regione finanzia gli interventi di cui all'articolo 2, dando priorità ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e ai Comuni montani.

2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata a cadenza di norma biennale, individua i Comuni beneficiari e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti medesimi.

3. A seguito dell'individuazione operata in base ai criteri di cui al comma 2 ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie, il Servizio regionale competente in materia di viabilità comunica l'assegnazione del contributo, a mezzo posta elettronica certificata, a ciascun Comune.

4. Ciascun Comune assegnatario comunica a mezzo posta elettronica certificata al Servizio competente l'accettazione o la rinuncia espressa del finanziamento entro quindici giorni dalla comunicazione di assegnazione di cui al comma 3.

5. In caso di accettazione, il Servizio competente concede il contributo entro trenta giorni dalla data di protocollazione in entrata della posta elettronica certificata di accettazione dell'assegnazione del contributo da parte del Comune. Con il decreto di concessione sono definiti i termini di avvio e di conclusione dell'iniziativa, nonché della modalità di rendicontazione.»;

5. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 7/2020, come modificato dalle lettere b) e c) del comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

6. All'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 23 la parola <>2025<> è sostituita dalla seguente: <>2027<>;
- b) il comma 56 bis è sostituito dal seguente:

<>56 bis. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo per l'organizzazione di iniziative correlate al sessantesimo anniversario della tragica alluvione.»;

- c) il comma 56 ter è sostituito dal seguente:

<>56 ter. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo per l'organizzazione di iniziative correlate al sessantesimo anniversario della tragica alluvione.»;

d) dopo il comma 56 ter, come sostituito dalla lettera c) del presente comma, sono inseriti i seguenti:

<>56 quater. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione degli Industriali della Provincia di Udine, denominata Confindustria Udine, un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.

56 quinques. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Ente Friuli nel Mondo un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.

56 sexies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Consiglieri della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.

56 septies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Università di Udine un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.

56 octies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a sostenere spese per l'organizzazione di eventi e attività collegati al cinquantennale del sisma del 1976.».

7. In relazione al disposto di cui al comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2023, come modificato dalla lettera a) del comma 6, sono previste minori entrate per 500.000 euro per l'anno 2025 e maggiori entrate per 500.000 euro per l'anno 2027, a valere sul Titolo n. 5 - (Entrate da riduzione

di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.

8. Per le finalità di cui ai commi 56 bis e 56 ter dell'articolo 5 della legge regionale 16/2023, come sostituiti dalle lettere b) e c) del comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

9. Per le finalità di cui ai commi 56 quater, 56 quinquies, 56 sexies, 56 septies e 56 octies dell'articolo 5 della legge regionale 16/2023, come inseriti dalla lettera d) del comma 6, è destinata la spesa complessiva di 2.750.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2025 e di 1.250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 72.

10. Al comma 5 dell'articolo 78 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio), le parole: <>con atto conforme allo schema approvato>> sono sopprese.

11. All'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 46 dopo le parole <>associazioni senza scopo di lucro>> sono inserite le seguenti: <>e agli enti ecclesiastici>>;

b) il comma 48 è sostituito dal seguente:

<<48. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 46 possono presentare domanda per immobili aventi categoria catastale B o per immobili, sede dell'associazione, aventi categoria catastale A10. Gli enti ecclesiastici di cui al comma 46 possono presentare domanda per gli immobili aventi categoria catastale B1. Ogni soggetto può presentare una sola domanda per ciascuna tipologia di intervento prevista nel bando e per lo stesso immobile è ammessa una sola domanda per ciascuna tipologia di intervento.>>.

12. Per le finalità di cui al comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2024, come modificato dalla lettera a) del comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

13. All'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 35 dopo le parole <>o di stazioni ferroviarie non sede di CIMR,>> sono inserite le seguenti: <>ovvero di scuole secondarie di secondo grado,>>;

b) al comma 98 le parole <>alla Diocesi di Trieste>> sono sostituite dalle seguenti: <>al Seminario Vescovile di Trieste>>;

c) al comma 99 le parole <>sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,>> sono sostituite dalle seguenti: <>il 25 novembre 2025>>;

d) al comma 100 è aggiunto infine il seguente periodo: <<È ammessa a rendiconto la spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa all'interno della spesa ammissibile. >>;

e) al comma 139 le parole <<a stipulare una convenzione con l'Università degli Studi di Udine>> sono sostituite dalle seguenti: <<ad assegnare a favore di Friuli Venezia Giulia Strade un finanziamento>>;

f) al comma 141 le parole <<a stipulare una convenzione con l'Università degli Studi di Udine>> sono sostituite dalle seguenti: <<ad assegnare a favore del Comune di Cividale del Friuli un finanziamento>>.

14. Per le finalità di cui al comma 35 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2025, come modificato dalla lettera a) del comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Salesiano G. Bearzi di Udine un contributo di 500.000 euro per la progettazione della riqualificazione del plesso scolastico destinato a scuola primaria e scuola secondaria di primo grado nel comprensorio che include anche l'Istituto tecnico e l'Istituto di formazione professionale.

16. Per le finalità di cui al comma 15 l'Istituto presenta domanda al Servizio competente in materia di edilizia scolastica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva e cronoprogramma, nonché del relativo quadro economico.

17. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

18. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto G. Bertoni di Udine un contributo straordinario di 500.000 euro per il completamento dell'adeguamento antisismico dell'Istituto.

20. Per le finalità di cui al comma 19 l'Istituto presenta domanda al Servizio competente in materia di edilizia scolastica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva e cronoprogramma, nonché del relativo quadro economico.

21. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

22. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.

23. Al fine di sostenere il proseguimento di opere PNRR avviate e non concluse, per le quali non sia garantito il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per cause non imputabili all'ente locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Campoformido un contributo straordinario per l'intervento di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo

grado "G. Marchetti" a Campoformido.

24. Per le medesime finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Campoformido con decreto 12 settembre 2023, n. 41041.

25. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 23 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del quadro economico, della relazione illustrativa e del cronoprogramma, a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.

26. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di fine lavori e di rendicontazione.

27. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 5.300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo di 500.000 euro alla Fondazione Filippo Renati per il completamento dell'intervento di cui all'articolo 5, commi da 67 a 69, della legge regionale 16/2023.

29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'opera e di un cronoprogramma.

30. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

31. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.

32. Al fine di sostenere il proseguimento di opere PNRR avviate e non concluse, per le quali non sia garantito il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per cause non imputabili all'ente locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i contributi già concessi al Comune di Cordenons con decreto 4 novembre 2021, n. 4531 per 5.400.000 euro, nonché con decreto 15 dicembre 2022, n. 30376 per la quota parte di 1.100.000 euro per l'intervento "Lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci: Blocco aule" al diverso intervento di demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia Rodari.

33. La domanda di devoluzione di cui al comma 32 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo di posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di relazione illustrativa, cronoprogramma e quadro economico. Con il decreto di devoluzione sono fissati i nuovi termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a confermare la quota non devoluta del contributo concesso con decreto 15 dicembre 2022, n. 30376 pari a 2 milioni di euro per il primo

lotto della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci.

35. La domanda di conferma di cui al comma 34 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa, cronoprogramma e quadro economico.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo al Comune di Sutrio per il completamento dei lavori di rifacimento del Ponte di Nojaris.

37. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Sutrio presenta al Servizio competente in materia di viabilità della Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma finanziario e delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

38. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

39. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.

40. Nell'ambito dello studio di fattibilità delle alternative progettuali e analisi costi-benefici avente come obiettivo la sostenibilità economica e sociale dei servizi e delle infrastrutture per l'istruzione realizzato dall'Amministrazione regionale sui plessi scolastici appartenenti all'Istituto comprensivo Università castrense, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, rispettivamente, al Comune di Torviscosa un contributo straordinario di 7.500.000 euro per l'intervento di restauro e miglioramento sismico dell'edificio scolastico del Comune, al Comune di Porpetto un contributo straordinario di 2.100.000 euro per gli interventi di riqualificazione della scuola primaria, della palestra e della mensa e al Comune di San Giorgio di Nogaro un contributo straordinario di 1.500.000 euro per l'intervento di adeguamento sismico della scuola primaria, nonché un contributo straordinario di 200.000 euro per la redazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali per l'ipotesi di mantenimento della scuola secondaria di primo grado comunale.

41. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate dei quadri economici, delle relazioni e dei cronoprogrammi, a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.

42. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002. Con i decreti di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.

43. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 11.100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 72.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a parrocchie e altri enti privati senza scopo di lucro un contributo nella misura massima di 300.000 euro per il completamento di lavori in corso di realizzazione su edifici da adibire a centro di aggregazione giovanile. Il mancato

completamento dei lavori deve essere causato da circostanze impreviste e imprevedibili o esigenze emerse per sopravvenute necessità di lavori supplementari non prevedibili prima dell'inizio dei lavori.

45. Per le finalità di cui al comma 44, la domanda è presentata dal legale rappresentante pro tempore dell'ente proprietario dell'edificio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione descrittiva dell'intervento e dell'evento imprevisto che non ne consente il completamento, del cronoprogramma, nonché del relativo quadro economico.

46. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

47. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere quota parte, pari a 150.000 euro, dell'originario contributo concesso ed erogato al Comune di Roveredo in Piano con decreto 10 aprile 2013, n. 1927, per la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Primo Maggio e via Brentella, e confermato con decreto 21 giugno 2017, n. 4187, per la realizzazione di due rotatorie lungo la SP 7 di Aviano, al diverso intervento di realizzazione di un parcheggio in via XX settembre e tratto di pista ciclabile.

49. La domanda di devoluzione di cui al comma 48 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo di posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di relazione illustrativa, cronoprogramma e quadro economico. Con il decreto di devoluzione sono fissati i nuovi termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.

50. Al fine di assicurare la completezza e organicità del recupero del castello di Colloredo di Monte Albano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli un contributo straordinario pari a 1.650.000 euro per la realizzazione di interventi manutentivi volti alla riqualificazione e ammodernamento impiantistico dell'Ala Ovest, sede della Comunità.

51. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a mezzo di posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di relazione illustrativa, quadro economico e cronoprogramma.

52. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.

53. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 1.650.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.

54. La Protezione civile della Regione è autorizzata a realizzare l'edificio da destinare a sede della Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES) e dell'Osservatorio meteorologico regionale (Osmer) presso il Centro operativo di Protezione Civile sito a Palmanova.

55. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e

assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.

56. Al fine di realizzare gli interventi necessari alla viabilità per l'effettuazione del Giro d'Italia 2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire l'importo di 2.700.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine.

57. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 2.700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.

58. Al fine di realizzare gli interventi necessari alla viabilità per l'effettuazione del Giro d'Italia 2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire l'importo di 5.040.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone.

59. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 5.040.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.

60. Nell'ambito delle iniziative di rigenerazione urbana dell'area di Borgo Pracchiuso nel Comune di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo all'Azienda pubblica di servizi alla persona Asp La Quiet per il completamento dell'intervento di riqualificazione urbana di via Pracchiuso.

61. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 60 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma dei lavori e finanziario. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

62. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.

63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di pubblicazioni e di prodotti multimediali finalizzati alla valorizzazione di iniziative di divulgazione tecnica inerenti alle competenze specialistiche in materia di infrastrutture e territorio. La cessione dei materiali realizzati avviene gratuitamente a soggetti non operanti con finalità di lucro.

64. Per le finalità di cui al comma 63 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

65. Ai fini di salvaguardare la sicurezza viaria lungo la SR PN n. 52 "di Castel d'Aviano", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari a 900.000 euro al Comune di Aviano per lavori di consolidamento statico e contestuale recupero conservativo del muro di sostegno del castello.

66. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Aviano presenta al Servizio competente in materia di viabilità domanda di concessione del contributo, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma finanziario e delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

67. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

68. Per le finalità di cui al comma 65 è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.

69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia S. Maria Assunta di Castions delle Mura un contributo straordinario per l'anno 2025 per la costruzione di un magazzino polifunzionale da edificarsi nell'area di pertinenza.

70. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Parrocchia S. Maria Assunta di Castions delle Mura presenta alla Direzione centrale competente la domanda di concessione del contributo corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

71. Per le finalità di cui al comma 69 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.

72. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella E.

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 6, comma 28, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo già presentate per l'importo ulteriore di 1.800.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Per le medesime finalità di cui all'articolo 6, comma 30, della legge regionale 12/2025 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo già presentate per l'importo ulteriore di 1.100.000 euro.

4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di

interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Dopo il comma 46 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025 sono inseriti i seguenti:

<<46 bis. I maggiori oneri di cui al comma 46 sono costituiti dalle voci di spesa dei servizi di seguito elencati:

- a) trasporto;
- b) pulizia strade, raccolta e smaltimento rifiuti, decoro urbano;
- c) manutenzione del verde pubblico;
- d) manutenzione di locali e spazi pubblici;
- e) potenziamento del personale in servizio (polizia locale, settore operaio, servizi tecnico-manutentivi, servizi culturali e del turismo);
- f) organizzazione di eventi e locazione e allestimento di spazi;
- g) servizi accessori quali comunicazione, ufficio stampa, traduzione e interpretariato, redazione e stampa di materiale pubblicitario e illustrativo, servizi di accoglienza e informazioni ai turisti e ai residenti, rimborso e anticipazione spese di viaggio, vitto e alloggio per ospiti e relatori;
- h) servizi e spese complementari a quelli precedentemente individuati.

46 ter. Gli oneri di cui al comma 46, come definiti al comma 46 bis, sono finanziabili nell'anno solare in cui sono stati sostenuti.>>.

6. Al comma 48 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 10 novembre 2025>>.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).

8. Per le finalità di cui al comma 7 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di sport, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.

9. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare i contributi e ad approvare il rendiconto.

10. Il comma 105 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), è sostituito dal seguente:

<<105. Ciascuno dei soggetti legittimati a presentare domanda ai sensi del comma 104 può presentare una sola domanda di contributo per anno. Il contributo di cui al comma 104 è concesso nella misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 15.000 euro per campagna di ricerca.>>.

11. In vista del centenario della fondazione del Parco della Rimembranza di Trieste,

che ricorrerà nel 2026, e al fine di onorare degnamente il valore storico, culturale e simbolico di tale luogo della memoria collettiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste per la realizzazione di interventi di manutenzione, riqualificazione e valorizzazione del Parco, nonché per la promozione di iniziative commemorative e culturali capaci di rendere omaggio alla sua storia e di rafforzarne il ruolo quale spazio di riflessione, identità e coesione civica.

12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

13. Al procedimento contributivo relativo alle iniziative di cui al comma 11 si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.

14. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 53.

15. Al fine di promuovere l'attività di diffusione, sensibilizzazione e divulgazione dell'astronomia e scienze affini, nonché sostenere l'attività di formazione ed educazione dei giovani a tali discipline, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Remanzacco destinato a sostenere la realizzazione della nuova sede dell'Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia - APS (AFAM).

16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.

18. Per l'anno 2025 e in deroga a quanto previsto dagli articoli 11, comma 2, e 5, comma 6, del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per interventi di manutenzione, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 0132/Pres., le domande per l'incentivo disciplinato dal medesimo regolamento, da parte dei soggetti proprietari o gestori delle sale cinematografiche d'essai, diversi da quelli che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 6, comma 153, della legge regionale 12/2025, sono presentate anche dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il termine perentorio delle ore 16:00:00 del 14 novembre 2025, e l'incentivo richiedibile è compreso tra 50.000 euro e 200.000 euro, anche a

copertura di spese già sostenute dall'1 gennaio 2025.

19. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.

20. Dopo il comma 221 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), è inserito il seguente:

<<221 bis. Per le finalità di cui al comma 219 sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia per la presenza di un medico di presidio o dell'ambulanza in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia interessate dal finanziamento regionale.>>.

21. All'articolo 6 della legge regionale 12/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 209 è sostituito dal seguente:

<<209. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite un contributo alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, le associazioni e società sportive per la copertura delle spese derivanti dalla presenza di un medico di presidio o di un infermiere o dalla presenza dell'ambulanza. Il finanziamento alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia, nel limite massimo di 200 euro per ogni evento sportivo giocato in casa, interviene anche mediante sollievo degli oneri delle stesse da parte della Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia.>>;

b) dopo il comma 209 è inserito il seguente:

<<209 bis. Il finanziamento di cui al comma 209 è riferito:

a) alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte ai campionati 2025-2026 di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Serie C1 di Calcio a cinque comprese le fasi finali (Play off e Play out);

b) alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia che partecipano alle Gare di finale dei campionati 2025-2026 delle categorie Under 19, Under 17 e Under 15;

c) alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte alla Coppa Italia di Eccellenza, Promozione e Calcio a cinque, Coppa Regione di Prima Categoria;

d) alle squadre regionali partecipanti al campionato 2025-2026 di Serie D comprese le fasi finali (Play off e Play out) e le gare di Coppa Italia.>>;

c) al comma 210 le parole <<31 ottobre 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre 2025>>.

22. Per le finalità di cui al comma 209 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025, in relazione alle modifiche di cui al comma 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

23. All'articolo 6 della legge regionale 12/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 102 le parole <<lettere a), b) e d>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a) e b>>;

b) alla lettera b) del comma 102 le parole <<alla lettera c>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle lettere c) e d>>;

c) dopo il comma 106 è inserito il seguente:

<<106 bis. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative al contributo di cui al comma 100 sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.>>;

d) dopo il comma 118 è inserito il seguente:

<<118 bis. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative al contributo di cui al comma 110 sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.>>;

e) al comma 121 le parole <<da 110 a 119>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 110 a 118 bis>>.

24. Al comma 244 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025 dopo le parole <<Con il decreto di concessione del contributo>> sono inserite le seguenti: <<è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo concesso,>> e le parole: <<, le modalità di erogazione del contributo>> sono sopprese.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Campoformido al fine di realizzare una struttura polifunzionale a uso sportivo e culturale presso l'area ludico sportiva di Basaldella.

26. Per le finalità di cui al comma 25 il Comune di Campoformido presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

27. L'assegnazione del contributo di cui al comma 25 assolve, per il Comune beneficiario, alle finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), relativamente alle istanze da presentarsi a valere sulle risorse per il triennio 2026-2028.

28. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Magnano in Riviera un contributo straordinario per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi culturali di celebrazione nel 2026 del cinquantennale della morte del maestro Afro Basaldella.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

31. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.

32. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.

33. L'articolo 26 bis della legge regionale 16/2014 è sostituito dal seguente:

<<Art. 26 bis
(Divulgazione letteraria e culturale e Premio letterario "Friuli Venezia Giulia")

1. Al fine di valorizzare la cultura letteraria, intesa anche come strumento di divulgazione e di conoscenza del territorio regionale, la Regione organizza e partecipa a eventi di divulgazione letteraria e culturale, nazionali e internazionali, e istituisce il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia", che viene annualmente conferito a un autore e a un'opera letteraria che racconta i luoghi e le caratteristiche della regione Friuli Venezia Giulia. Il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" consiste in un premio in denaro, nella pubblicazione dell'opera premiata e nella copertura, a favore dell'autore, delle spese per la residenza artistica in regione finalizzata alla realizzazione dell'opera letteraria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore della Fondazione Pordenonelegge.it di Pordenone un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale, a fronte della presentazione di un piano annuale dettagliato di organizzazione e partecipazione a eventi di divulgazione letteraria e culturale, nazionali e internazionali, e di organizzazione del Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" per l'anno di riferimento.>>

34. Per le finalità di cui all'articolo 26 bis della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 33, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.

35. Al comma 37 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025 dopo le parole <<Con decreto del Direttore competente sono trasferite>> sono inserite le seguenti: <<in un'unica soluzione anticipata>> e le parole <<i termini, le modalità di erogazione e>> sono sostituite dalle seguenti: <<i termini e le modalità>>.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad approvare, previa richiesta motivata, modifiche, variazioni e integrazioni ai progetti o programmi presentati dai soggetti beneficiari degli incentivi relativi all'annualità 2025 di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, a valere sulle risorse aggiuntive di cui alla Tabella F

allegata alla legge regionale 12/2025 che possono essere realizzati anche nel corso dell'annualità 2026.

37. La Regione riconosce il rilevante valore storico e culturale della Sinagoga di Gorizia e del Ghetto, quale importante testimonianza architettonica e simbolo della presenza e della storia della Comunità ebraica nella città.

38. Al fine di valorizzare il bene di cui al comma 37, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 15.000 euro per la realizzazione di una pubblicazione di carattere storico e divulgativo, per promuovere la valorizzazione e l'aggiornamento delle conoscenze relative alla Sinagoga e al Ghetto, in linea con gli obiettivi del percorso della "Gorizia Ebraica" inserito all'interno del programma di GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione delle attività da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alle attività descritte nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione delle stesse, da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda di contributo. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo concesso e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.

41. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22 (Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre), dopo le parole <<realizzazione>> sono inserite le seguenti: <<, anche mediante l'acquisto e il conseguente impiego di beni mobili registrati,>>.

42. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 22/2016, in relazione alle modifiche di cui al comma 41, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.

43. Al comma 87 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il periodo <<L'incentivo è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.>> è sostituito dal seguente: <<L'incentivo è concesso nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile ed è erogato anche in via anticipata, in una o più soluzioni, su richiesta del Comune.>>;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Sono ammissibili anche le spese sostenute dall'1 settembre 2025.>>.

44. Per le finalità di cui al comma 86 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025, in considerazione di quanto disposto dal comma 87 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025, come

modificato dal comma 43, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo integrativo per le finalità di cui all'articolo 6, comma 213, della legge regionale 12/2025. La domanda per la concessione del contributo integrativo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

46. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 285.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cividale del Friuli per il completamento degli interventi di restauro e valorizzazione del Monastero di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli.

48. Per le finalità di cui al comma 47 il Comune di Cividale del Friuli presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per la concessione del contributo corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione degli interventi, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

49. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione (SOMSI) "Eco del Lavoro" ODV di Lestans un contributo straordinario di 200.000 euro per i lavori di recupero del fabbricato sito a Sequals, frazione di Lestans, sede della SOMSI e adibito ad area museale, danneggiato da un incendio il 23 dicembre 2024.

51. Per le finalità di cui al comma 50 la Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione (SOMSI) "Eco del Lavoro" ODV di Lestans, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali domanda di contributo corredata di una relazione contenente la descrizione degli interventi di recupero, unitamente a elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento e al relativo quadro economico. Con il decreto di concessione sono fissati i termini del procedimento e i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Alla procedura di concessione del contributo si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 16/2014.

52. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.

53. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella F.

Art. 7
(*Lavoro, formazione, istruzione politiche giovanili e famiglia*)

1. All'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<nonché gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia>> sono sostituite dalle seguenti: <<nonché gli studenti frequentanti gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022 n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia>>;

b) alla lettera c) del comma 2 le parole <<gli istituti tecnici superiori>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli ITS Academy>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: <<, già istituita con l'articolo 41 della legge regionale 16/2012,>> e le parole: <<, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario>> sono soppresse;

b) la lettera d bis) è sostituita dalla seguente:

<<d bis) i Presidenti degli ITS Academy;>>;

c) dopo la lettera d bis) è inserita la seguente:

<<d ter) il Presidente dell'Accademia di belle arti di Udine;>>;

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) tre rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste, uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine e uno iscritto all'Accademia di belle arti di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);>>;

e) alla lettera g bis) le parole <<iscritti agli ITS>> sono sostituite dalle seguenti: <<iscritti agli ITS Academy>>.

3. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è integrata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 21/2014, come modificato dal comma 2.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 21/2014 è inserito il seguente:

<<5 bis. L'ARDIS può avvalersi degli Enti di decentramento regionale per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), della progettazione, affidamento, esecuzione, direzione lavori, collaudo e rendicontazione dei lavori pubblici di propria competenza.>>.

5. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 21/2014 sono apportate le seguenti

modifiche:

a) le parole: <<, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario>> sono soppresse;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) tre rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste, uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine e uno iscritto all'Accademia di belle arti di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;>>;

c) alla lettera c bis) le parole <<iscritti agli ITS>> sono sostituite dalle seguenti: <<iscritti agli ITS Academy>>.

6. Il Comitato degli studenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è integrato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 21/2014, come modificato dal comma 5.

7. Al comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 21/2014 le parole <<e agli istituti tecnici superiori>> sono sostituite dalle seguenti: <<e agli ITS Academy>>.

8. Per l'anno 2026, in relazione alle domande di contributo per l'anno educativo 2025/2026, in deroga a quanto previsto con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), è stabilito quanto segue:

a) possono presentare domanda i soggetti che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2026/2027, nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrato nel mese di luglio 2025, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2025/2026 ovvero, nel caso di servizi educativi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, con riferimento alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo 2025/2026;

b) il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7 del regolamento decorre dall'1 febbraio 2026 e scade perentoriamente il 28 febbraio 2026;

c) il calcolo del parametro relativo al numero medio dei bambini iscritti, di cui al comma 2 dell'articolo 6 del regolamento, è definito considerando i bambini iscritti all'1 ottobre 2025 e al 31 gennaio 2026;

d) la dichiarazione di contenimento delle rette di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento, è sostituita dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005;

e) la verifica dell'effettivo contenimento di cui all'articolo 5 del regolamento è effettuata d'ufficio nell'ambito del procedimento sulla base della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005;

f) le domande di concessione del contributo presentate in assenza della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005 sono improcedibili e vengono archiviate.

9. In via straordinaria per l'anno educativo 2025/2026 l'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare la quota del Fondo per l'abbattimento delle rette, di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005, trasferita a ciascun Servizio Sociale Comunale a titolo di maggiorazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2024, n. 056/Pres..

10. L'importo incrementale è ripartito tra gli Enti gestori del Servizio Sociale Comunale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Servizio competente in materia di politiche per la famiglia e liquidato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2025.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 4.050.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 17.

12. Dopo l'articolo 22 ter della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), è inserito il seguente:

<<Art. 22 quater
(Accreditamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Nelle more dell'emanazione dell'atto di definizione dei requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti formatori, di cui all'allegato A, parte I, punto 1, dell'Accordo Stato - Regioni del 17 aprile 2025 (Repertorio atti n. 59/CSR), l'accreditamento è rilasciato, ai sensi delle direttive vigenti, ai soggetti che gestiscono corsi di formazione:

- a) per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
- b) per preposti e lavoratori, relativamente ai cantieri stradali;
- c) per gli operatori delle attrezzature di lavoro;
- d) per ogni altra tipologia di percorso formativo prevista dal richiamato Accordo Stato - Regioni del 17 aprile 2025.>>.

13. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) dopo la parola <<realizzata>> è inserita la seguente: <<anche>>;
- b) alla lettera c) dopo la parola <<sportiva>> sono aggiunte le seguenti: <<, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione, relativamente all'insegnamento dell'educazione motoria>>;
- c) alla lettera d) dopo la parola <<formativa>> sono aggiunte le seguenti: <<, senza oneri a carico dello Stato>>.

14. Per le finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 13/2018, come modificata dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

15. La lettera a) del comma 58 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituita dalla seguente:

<<a) età ricompresa tra i 16 anni e i 50 anni;>>.

16. Per le finalità di cui al comma 58 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2023, in relazione alle modifiche di cui al comma 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

17. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella G.

Art. 8
(*Salute e politiche sociali*)

1. Nel quadro dell'attuazione dei nuovi modelli dell'assistenza territoriale promossa in coerenza con gli indirizzi del decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), e della programmazione regionale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa al fine di garantire l'entrata in funzione delle Case della comunità secondo gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la Regione incentiva, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, lo svolgimento dell'attività assistenziale a prestazione oraria straordinaria dei medici del ruolo unico di assistenza primaria convenzionati con il Servizio sanitario regionale.

2. L'attività assistenziale a prestazione oraria straordinaria sperimentale, prevista al comma 1, è svolta per un massimo di dieci ore settimanali con un compenso orario lordo omnicomprensivo di 60 euro. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sono adottate le linee guida per lo svolgimento della sperimentazione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati il budget regionale complessivo annuale da destinare alle prestazioni orarie straordinarie dei medici del ruolo unico di assistenza primaria convenzionati con il Servizio sanitario regionale, nell'ambito del finanziamento ordinario corrente del Servizio sanitario regionale, e i criteri di riparto tra le Aziende sanitarie regionali.

4. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Al fine di rafforzare l'attrattività della funzione di medico del ruolo unico di assistenza primaria convenzionato per l'attività a ciclo di scelta e di pediatra di libera scelta e di promuovere condizioni di lavoro capaci di conciliare vita professionale e vita familiare, prevenendo situazioni di assenza totale dal servizio a tutela della continuità dell'assistenza ai cittadini in una fase caratterizzata da carenza di medici, la Regione introduce in via sperimentale, come misura innovativa e integrativa rispetto agli istituti già previsti dall'Accordo collettivo nazionale (ACN) e strettamente correlata alle situazioni che caratterizzano il Servizio sanitario regionale, la riduzione temporanea dei carichi assistenziali assegnati ai singoli medici, subordinatamente alla redistribuzione degli assistiti eccedenti, con mantenimento del rapporto convenzionale.

6. In attuazione di quanto previsto al comma 5, i medici del ruolo unico di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta possono richiedere, secondo le modalità individuate dai regolamenti di cui al comma 10, all'Azienda sanitaria regionale di riferimento, la riduzione del massimale individuale

di assistiti in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) stato di gravidanza;
- b) presenza di figli minori fino al compimento del terzo anno di vita degli stessi;
- c) riconoscimento di invalidità civile in misura uguale o superiore al 46 per cento;
- d) presenza di figli con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) assunzione del ruolo di caregiver principale di familiari con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, previo parere favorevole del comitato aziendale.

7. Il venir meno della condizione in base alla quale è stata concessa l'autorizzazione comporta la revoca dell'autolimitazione.

8. Per i medici del ruolo unico di assistenza primaria, l'Azienda sanitaria regionale autorizza l'autolimitazione fino al limite minimo di mille assistiti e procede a ridurre il numero degli assistiti con esclusione degli assistiti in possesso di esenzione per patologia cronica, con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, e non autosufficienti, a partire dagli assistiti più giovani, assegnandoli ai medici dell'Aggregazione funzionale territoriale (AFT) di appartenenza del medico interessato che si sono resi disponibili, anche in deroga al massimale.

9. Per i pediatri di libera scelta, l'Azienda sanitaria regionale autorizza l'autolimitazione fino al limite minimo di ottocento assistiti e procede a ridurre il numero degli assistiti con esclusione per patologia cronica, con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, e non autosufficienti, a partire dagli assistiti di età maggiore, assegnandoli ai pediatri dell'AFT di appartenenza del pediatra interessato che si sono resi disponibili, anche in deroga al massimale.

10. Ciascuna Azienda sanitaria regionale, sentito il proprio comitato aziendale, adotta proprio regolamento che individua le modalità applicative di quanto previsto ai commi 8 e 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. In caso di mancanza di medici dell'AFT di appartenenza disponibili ad acquisire gli assistiti del medico del ruolo unico di assistenza primaria o del pediatra di libera scelta che ha ottenuto l'autolimitazione, l'Azienda sanitaria regionale sospende l'attribuzione di nuove scelte fino al raggiungimento del massimale individuale derivante dall'autolimitazione.

12. L'autolimitazione dei medici e dei pediatri ai sensi del comma 5 non comporta soluzione di continuità del rapporto convenzionale ai fini dell'anzianità di servizio e, per i medici del ruolo unico di assistenza primaria, non determina l'instaurarsi di debito orario.

13. All'articolo 2 del regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale agli Ospedali di Comunità in attuazione degli articoli 20, 63 e 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2025, n. 091/Pres., sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e private>> sono sostituite dalle seguenti: <<nonché alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia

Giulia), e alle strutture private>>;

b) al comma 2:

1) alla lettera a) le parole <<le strutture pubbliche>> sono sostituite dalle seguenti: <<le strutture sanitarie pubbliche afferenti agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)>>;

2) alla lettera b) la parola <<private>> è sostituita dalle seguenti: <<diverse da quelle di cui alla lettera a>>;

c) al comma 3 le parole <<le strutture pubbliche e separatamente per le strutture private>> sono sostituite dalle seguenti: <<le strutture sanitarie pubbliche afferenti agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e separatamente per le altre strutture>>.

14. All'articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Direzione strategica aziendale e funzioni del direttore dei servizi sociosanitari>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il direttore dei servizi sociosanitari, nominato previo parere della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7, partecipa, unitamente al direttore amministrativo, al direttore sanitario e al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda sanitaria e assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza, con particolare riferimento alle decisioni relative al processo di pianificazione aziendale strategica in materia sociosanitaria, al fine di garantire, anche tramite l'individuazione degli assetti organizzativi più adeguati, risposte integrate ai bisogni di salute complessi dei cittadini.>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Il direttore dei servizi sociosanitari, in particolare:

a) coadiuva il direttore generale nell'esercizio del proprio mandato in relazione alle funzioni e alle attività di carattere sociosanitario concorrendo, anche tramite la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale;

b) coordina le attività di rilievo sociosanitario, come definite dalla normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento a quelle a soddisfazione dei bisogni delle persone non autosufficienti o in condizione di fragilità con patologie in atto o esiti delle stesse, delle persone con disabilità, dei minori con disturbo in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, delle persone con problemi di dipendenze patologiche o di disturbi mentali;

c) assicura il costante raccordo e coordinamento con la direzione sanitaria, anche al fine di orientare la persona con bisogni complessi nella rete dei servizi;

d) garantisce la realizzazione dei percorsi di integrazione sociosanitaria, con particolare riferimento ai processi di presa in carico della persona con bisogni complessi, curando i rapporti con i Servizi sociali dei Comuni, di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

e) svolge, per gli aspetti di competenza e in coordinamento con le altre direzioni, funzioni di indirizzo dei rapporti con i soggetti pubblici e privati e con gli enti del Terzo settore, parte della rete

dell'offerta sociosanitaria, al fine di perseguire il costante miglioramento della qualità dei servizi offerti;

f) tiene costantemente i rapporti con la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7;

g) assicura funzioni di direzione delle attività e dei servizi socio-assistenziali, qualora l'Azienda sanitaria regionale ne assuma la gestione su delega dei Comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 502/1992;

h) favorisce il raccordo e il coordinamento delle funzioni garantite a livello di assistenza distrettuale.>>.

15. Al fine di sviluppare la ricerca innovativa nel campo della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie correlate al rischio da esposizione all'amianto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico di Aviano" (IRCCS CRO) per la realizzazione in via sperimentale di un progetto di ricerca clinica innovativa per la diagnosi precoce del mesotelioma pleurico e per lo sviluppo di opzioni terapeutiche per pazienti già diagnosticati, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati competenti in materia.

16. L'IRCCS CRO, entro il 15 novembre 2025, presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute un progetto di massima, corredata del piano finanziario. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissate le modalità di erogazione del contributo, le modalità e i termini di rendicontazione della spesa, nonché di monitoraggio delle attività di progetto.

17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.

18. L'articolo 10 bis della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è sostituito dal seguente:

<<Art. 10 bis
(Giornata mondiale delle vittime dell'amianto)

1. La "Giornata mondiale delle vittime dell'amianto", fissata dall'Organizzazione internazionale del lavoro al 28 aprile, si commemora ogni anno con celebrazione ufficiale nell'Aula del Consiglio regionale. In concomitanza con la celebrazione ufficiale può essere dato un riconoscimento a persone, enti o organismi che si contraddistinguono per le attività di sensibilizzazione e prevenzione rispetto ai rischi dell'amianto e alle patologie asbesto correlate.>>.

19. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è inserito il seguente:

<<1.1. Il divieto previsto dal comma 1, lettera a), non si applica ai cani occupati al seguito di greggi o impiegati in aziende agricole o zootecniche, custoditi presso giardini zoologici o altri stabilimenti autorizzati dalle aziende sanitarie, coinvolti in attività didattiche, nonché a guardia di aziende agricole, commerciali, industriali o artigianali, purché sia garantita la presenza umana quotidiana anche negli eventuali giorni di chiusura delle strutture. Al fine di consentire agli organismi di controllo e vigilanza di cui all'articolo 32 la verifica di tali esenzioni e comunque il rispetto delle condizioni di benessere animale, i cani devono essere regolarmente registrati nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC), domiciliati presso una delle strutture sopra elencate e dichiarati, ove ricorra il caso, come cani da guardiana. A tali fini, il proprietario o il detentore del cane presenta al Comune competente per territorio una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).>>.

20. Il proprietario o il detentore del cane già registrato al sistema anagrafe nazionale animali da compagnia presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, prevista dal comma 1.1 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2012, entro il 31 dicembre 2025.

21. Alla legge regionale 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: <<Anagrafe canina e felina>>;
- b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

<<Art. 25

(Istituzione del sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC-FVG))

1. La Regione adotta il sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC-FVG), ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53), e della normativa nazionale vigente, la cui gestione sul territorio è affidata ai soggetti individuati nel manuale operativo di cui al comma 2.

2. Con provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria sono adottati il manuale operativo del sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC-FVG), che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, e le eventuali modifiche e integrazioni.>>;

c) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

<<Art. 26

(Obbligo di registrazione all'anagrafe canina)

1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo al sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC-FVG), secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Alla registrazione si provvede:

- a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fatrice;
- b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati al SINAC-FVG o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.

3. Il detentore del cane già registrato al SINAC-FVG ha l'obbligo di denunciare al Comune di residenza:

- a) lo smarrimento del cane entro cinque giorni;
- b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro cinque giorni;

c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro dieci giorni;

d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell'animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;

e) la variazione di residenza entro trenta giorni;

f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, entro dieci giorni.

4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.»;

d) ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 27 le parole <<alla BDR>> sono sostituite dalle seguenti: <<al SINAC-FVG>>;

e) dopo l'articolo 27 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 27 bis
(Obbligo di registrazione all'anagrafe felina)

1. Dall'1 luglio 2026, chiunque sia proprietario o detentore di un gatto è tenuto a registrarlo al sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC-FVG), con le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti per l'anagrafe canina dagli articoli 26 e 27.

Art. 27 ter
(Obbligo di sterilizzazione dei gatti liberi di vagare)

1. Al fine di contenere l'incremento del randagismo felino e l'abbandono di cucciolate indesiderate, a partire dall'1 luglio 2026, tutti i gatti circolanti sul territorio devono essere sterilizzati.»;

f) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

<<Art. 28
(Accesso ai dati dell'anagrafe canina e dell'anagrafe felina)

1. Ai cittadini, singoli e associati, è garantito il diritto di accesso ai dati registrati nel SINAC-FVG, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.»;

g) la rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: <<Anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani e dai gatti>>;

h) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

<<Art. 29
(Istituzione del sistema anagrafe nazionale animali da compagnia diversi dai cani e dai gatti (SINAC-FVG))

1. È istituita, all'interno del SINAC-FVG, l'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani e dai gatti, per la registrazione obbligatoria, qualora l'identificazione dell'animale sia dovuta ai sensi della normativa statale o europea vigente, o sia stata effettuata su base volontaria da parte del proprietario o del detentore.

2. La registrazione di cui al comma 1 comporta gli obblighi e le sanzioni previsti per la registrazione all'anagrafe canina.;>;

i) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

<<Art. 30
(Identificazione degli animali di affezione diversi dai cani e dai gatti)

1. L'identificazione degli animali di affezione diversi dai cani e dai gatti è disciplinata secondo quanto previsto dall'articolo 27.

2. Qualora le caratteristiche etologiche dell'animale lo rendano indispensabile, i veterinari possono utilizzare dispositivi di identificazione diversi dal microchip.;>;

j) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

<<Art. 31
(Accesso ai dati dell'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani e dai gatti)

1. Ai cittadini, singoli e associati, è garantito il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe di cui all'articolo 29, ai sensi della legge regionale 7/2000, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.;>;

k) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<b) da 150 euro a 900 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, 26, 27, commi 5 e 6, 27 bis e 27 ter;>;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1, lettera b), non è dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario o il detentore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto agli articoli 26 e 27 bis, sempreché la violazione non sia stata già contestata.;>.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore degli enti del Terzo settore regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2012, nel limite massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, per sostenere le loro attività istituzionali e per l'acquisto di generi alimentari per felini da distribuire ai referenti delle colonie feline censite nel territorio regionale. Il contributo è destinato nel limite massimo del 20 per cento a supporto delle attività istituzionali di ciascun beneficiario e nel limite minimo dell'80 per cento all'acquisto di generi alimentari per felini da distribuire ai referenti delle colonie feline censite nel territorio regionale.

23. In attuazione di quanto previsto dal comma 22, gli enti del Terzo settore interessati presentano, entro il 31 marzo, apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.

24. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione e la liquidazione del contributo in un'unica soluzione, in via anticipata, senza prestazioni di garanzie e sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione delle spese.

25. In sede di rendicontazione, il beneficiario presenta, secondo le modalità individuate

con il decreto di concessione del contributo, idonea documentazione a dimostrazione dell'avvenuta distribuzione dei generi alimentari per felini ai referenti delle colonie feline censite nel territorio regionale, che ne abbiano fatto richiesta.

26. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.

27. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), e in particolare, al fine di favorire il maggior grado di autonomia, indipendenza individuale e inclusione sociale delle persone fragili con disabilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo per la prosecuzione del progetto "ALA - accademia delle libere abilità", anche in collaborazione e accordo con enti del Terzo settore, volto a offrire alle persone con disabilità percorsi di capacitazione.

28. In attuazione di quanto previsto dal comma 27, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Università degli Studi di Udine presenta alla Direzione centrale competente in materia di disabilità apposita domanda per la concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa delle attività progettuali e di un preventivo di spesa. Sono ammesse a finanziamento le spese relative alle attività svolte dall'1 novembre. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono determinati il termine e le modalità di rendicontazione.

29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione ANFFAS Giulio Locatelli ONLUS di Pordenone un contributo straordinario al fine di garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, a copertura delle maggiori spese sostenute negli anni 2024 e 2025 per l'attività istituzionale, comprensiva dell'attuazione di progettualità finalizzate all'integrazione, alla tutela e alla promozione sociale dei propri assistiti.

31. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione contenente l'evidenza delle maggiori spese sostenute negli anni 2024 e 2025. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono definite le modalità di erogazione del contributo e le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.

33. Al fine di supportare il sistema dell'offerta semiresidenziale a favore delle persone anziane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Leonardo un contributo straordinario per l'esecuzione di interventi edilizi, di cui alla normativa regionale in materia di edilizia, nonché per la realizzazione di un collegamento verticale meccanizzato, su un immobile sito nel territorio comunale e di proprietà del Comune di San Leonardo da destinare alla realizzazione di un servizio semiresidenziale per persone anziane.

34. In attuazione di quanto previsto al comma 33, il Comune di San Leonardo presenta

domanda di contributo, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.

35. L'erogazione del contributo può essere disposta in via anticipata e in un'unica soluzione, su istanza di parte, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con decreto del Direttore del Servizio competente sono definiti i termini di esecuzione dell'intervento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

36. È causa di revoca del contributo il mancato ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio semiresidenziale per persone anziane nel termine di trentasei mesi a decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il vincolo di destinazione quinquennale dell'immobile decorre dalla data di ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio semiresidenziale per persone anziane.

37. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.

38. Al comma 113 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), le parole <<quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 10 novembre 2025>>.

39. Per le finalità di cui al comma 112 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025, in considerazione di quanto disposto dal comma 113 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025, come modificato dal comma 38, è destinata l'ulteriore spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.

40. Nelle more del compimento delle attività di pianificazione e di programmazione volte a sostenere lo sviluppo delle nuove forme sperimentali di domiciliarità e coabitazione denominate di "Abitare inclusivo", a favore della popolazione anziana e non autosufficiente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 bis della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), è sospesa la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione all'avvio di nuove forme sperimentali residenziali di "Abitare inclusivo", sino al 30 giugno 2026.

41. Il comma 40 non si applica alle domande per l'avvio di nuove forme sperimentali, inerenti a immobili dedicati, o da dedicare, alle sperimentazioni di "Abitare inclusivo", beneficiari di contributi regionali volti a finanziare gli investimenti necessari per l'acquisto di immobili, la loro costruzione, ristrutturazione, riqualificazione o ampliamento.

42. Al comma 4 dell'articolo 4 bis della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), le parole <<25.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<30.000 euro>>.

43. Per le finalità di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 22/2014, come modificato dal comma 42, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.

44. Al comma 69 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole <<12.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<25.000 euro>>.

45. Per le finalità di cui al comma 68 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, in considerazione di quanto disposto dal comma 69 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 44, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.

46. Al comma 138 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 10 novembre 2025>>.

47. Per le finalità di cui al comma 137 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025, in considerazione di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025, come modificato dal comma 46, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

48. Al comma 123 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 10 novembre 2025>>.

49. Per le finalità di cui al comma 122 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025, in considerazione di quanto disposto dal comma 123 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025, come modificato dal comma 48, è destinata l'ulteriore spesa di 80.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 15.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 57.

50. Al fine di armonizzare e coordinare gli interventi a favore dei caregiver familiari con le azioni e gli interventi realizzati nel contesto delle Case della comunità, quali luogo dell'integrazione sociosanitaria, per gli anni 2025 e 2026, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari), gli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 8/2023 trovano realizzazione nell'ambito delle azioni di sistema di cui all'articolo 8, comma 97, della legge regionale 12/2025.

51. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 50, le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 8/2023 sono ripartite alle Aziende sanitarie regionali con le medesime modalità di cui all'articolo 8, comma 98, della legge regionale 12/2025.

52. Per le finalità di cui al comma 50 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

53. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è inserito il seguente:

<<3 bis. La Regione, con la ripartizione di cui al comma 3, garantisce pari condizione agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni attraverso livelli standard uniformi e omogenei.>>.

54. All'articolo 8 della legge regionale 12/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 165 la parola <<disabile>> è sostituita dalle seguenti: <<con disabilità>> e le parole <<l contributo è finalizzato in particolare a coprire le spese relative all'acquisto di beni di consumo e beni di investimento non iscritti a cespiti>> sono sostituite dalle seguenti: <<l contributo è finalizzato, in particolare, a coprire le spese relative all'attività istituzionale della Cooperativa, ai servizi, alle spese di personale e alle spese per acquisto di beni di consumo e beni di investimento non iscritti a cespiti>>;
- b) al comma 166 le parole <<30 settembre 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 ottobre 2025>>;
- c) al comma 167 le parole <<comma 166>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 165>>.

55. Per le finalità di cui al comma 165 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025, in relazione alle modifiche apportate dal comma 54, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

56. Al comma 1 ter dell'articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), le parole <<la cooperativa>> sono sostituite dalle seguenti: <<ciascuna cooperativa>>.

57. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella H.

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

1. In relazione ai finanziamenti già concessi per l'anno 2024 di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 8 dell'articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), sono ammissibili le rendicontazioni presentate entro il 31 ottobre 2025.

2. Alla tabella Q, riferita all'articolo 9, comma 91, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), l'intervento n. 34 avente a oggetto: <<Ristrutturazione del fabbricato sede della Stazione dei Carabinieri>> è sostituito dal seguente: <<Ristrutturazione dell'edificio denominato "ex segheria", ubicato in via Ermolli, da destinare alla locale Stazione dei Carabinieri>>.

3. Ai sensi di quanto disposto dal comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Moggio Udinese il finanziamento già concesso per l'importo di 500.000 euro, per la ristrutturazione dell'edificio denominato "ex segheria", ubicato in via Ermolli, da destinare alla locale Stazione dei Carabinieri.

4. Per la finalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Moggio Udinese inoltra, alla struttura regionale competente in materia di edilizia, istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione del finanziamento.

5. All'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 52 le parole: <<e alla concessione di contributi a sportello ai Comuni del territorio regionale che presentano domanda per la realizzazione di iniziative locali legate al trentennale>> sono soppresse;

b) il comma 54 è abrogato;

c) al comma 55 le parole: <<dell'ARLeF>> sono soppresse.

6. Alla tabella M, riferita all'articolo 9, comma 90, della legge regionale 12/2025, all'intervento n. 72 le parole <<- Lotto 2>> sono soppresse.

7. Ai sensi di quanto disposto dal comma 6, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tolmezzo inoltra, alla Direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali, istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, di un quadro economico e di un cronoprogramma dei lavori.

8. Per la finalità di cui all'articolo 9, comma 90, della legge regionale 12/2025, in relazione alla modifica di cui al comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

9. Alla tabella M, riferita all'articolo 9, comma 90, della legge regionale 12/2025, l'intervento n. 60 avente a oggetto: <<Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale nel tratto compreso tra Loc. Groina/Grojna e Loc. Bucuie/Bukuje>> è sostituito dal seguente: <<Riqualificazione della sede municipale>>, la <<Missione 10>> è sostituita dalla seguente: <<Missione 8>> e il <<Programma 5>> è sostituito dal seguente: <<Programma 1>>.

10. Ai sensi di quanto disposto dal comma 9, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di San Floriano del Collio inoltra, alla Direzione centrale competente in materia di rigenerazione urbana, istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, di un quadro economico e di un cronoprogramma dei lavori.

11. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 90, della legge regionale 12/2025, in relazione alla modifica di cui al comma 9, è destinata la spesa complessiva di 590.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2025, di 200.000 euro per l'anno 2026 e di 290.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 26.

12. Al comma 103 dell'articolo 9 della legge regionale 12/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola <<ristrutturazione>> sono inserite le seguenti: << e costruzione>>;
- b) le parole << sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: << novanta giorni>>.

13. Per la finalità di cui all'articolo 9, comma 103, della legge regionale 12/2025, come modificato dal comma 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

14. Il finanziamento concesso alle Camere di Commercio della Regione, ai sensi dell'articolo 9, commi da 114 a 117, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), può essere utilizzato per la concessione di contributi anche alle Confindustria locali, alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi con sede in Friuli Venezia Giulia e alle altre associazioni di categoria locali, nell'ambito di intese con le competenti autorità, anche sulle spese già sostenute nell'anno 2025.

15. Al comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole << e finanziaria >> sono sostituite dalle seguenti: << patrimoniale e finanziaria>>.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF - Agenzie regionali per le lenghe furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana) un finanziamento straordinario di 750.000 euro per l'anno 2025, per l'acquisizione di un immobile da adibire a sede dell'agenzia regionale.

17. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 16, corredata di una relazione illustrativa con l'indicazione delle modalità e dei termini dell'acquisizione del bene, è presentata, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissati i termini per la rendicontazione.

18. Il finanziamento di cui al comma 16 è rendicontato ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con contestuale presentazione del contratto di acquisto.

19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 26.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali, alle associazioni e alle fondazioni culturali, contributi al fine di realizzare iniziative per la prevenzione e la sensibilizzazione sul tema delle truffe e dei raggiri, anche informatici, nell'ambito del Protocollo d'intesa per la sicurezza urbana integrata stipulato tra le Prefetture della Regione, la Regione Friuli Venezia Giulia e l'ANCI Friuli Venezia Giulia.

21. Con bando, adottato con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 20.

22. I contributi di cui al comma 20 sono concessi ed erogati in via anticipata e in unica soluzione, anche a copertura delle spese, sostenute nell'anno 2026, precedentemente alla presentazione della domanda.

23. Le risorse per i contributi di cui al comma 20 sono destinate in parti uguali per ciascuna area provinciale.

24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 26.

25. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 9, comma 102, della legge regionale 7/2024 può essere prorogato con deliberazione della Giunta regionale, su richiesta motivata del soggetto destinatario del finanziamento regionale, trasmessa entro la scadenza del termine medesimo.

26. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella I.

Art. 10
(*Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi*)

1. Al comma 23 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), la parola <<calamitosi>> è sostituita dalle seguenti: <<catastrofali o agli eventi atmosferici>>.

2. All'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

<<15. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 23, della legge regionale 16/2023 volte ad assicurare le unità immobiliari a uso residenziale presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia dai danni sulle coperture, sui cappotti, sugli infissi e sugli impianti fotovoltaici installati a servizio dell'unità abitativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere un incentivo sul premio assicurativo versato a copertura degli eventi catastrofali ed eventi atmosferici.>>;

b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

<<15 bis. Per gli eventi catastrofali l'incentivo è quantificato nella misura dell'80 per cento in caso di ISEE inferiore a 50.000 euro e nella misura del 50 per cento in caso di ISEE pari o superiore a 50.000 euro, fino a un massimo di 1.500 euro nel caso di condomini e fino a un massimo di 650 euro negli altri casi.

15 ter. Per gli eventi atmosferici l'incentivo è quantificato forfettariamente nella misura fissa di 200 euro in caso di condomini e di 50 euro negli altri casi.>>;

c) il comma 17 ter è abrogato.

3. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 23, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, e per gli effetti previsti dall'articolo 10, comma 15, della legge regionale 7/2024, come sostituito dal comma 2, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:

<<2 bis. È ammesso da parte dei comuni territorialmente competenti, per promuovere iniziative senza fini di lucro finalizzate alla valorizzazione e promozione dei territori su cui insistono i fiumi regionali, il rilascio di concessioni di durata non superiore a dodici mesi per la mera occupazione, anche con strutture di facile rimozione, e per il transito, anche con mezzi a motore ove consentito dalle norme vigenti, di beni del demanio idrico regionale, fermo restando l'obbligo di acquisire il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e delle biodiversità, subordinatamente al pagamento di un canone riconitorio di 100 euro mensili introitato direttamente dall'Amministrazione concedente.>>.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella J.

Art. 11

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 (Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola <<sede>> è sostituita dalle seguenti: <<dal territorio regionale>> e le parole <<sui piroscafi>> sono sostituite dalle seguenti: <<su nave>>;

b) al secondo periodo, dopo le parole <<e di quelle eventualmente sostenute per>> è inserita la seguente: <<parcheggi,>> e la parola <<autotassametri>> è sostituita dalle seguenti: <<autoservizi pubblici non di linea e con autovetture noleggiate e condotte in autonomia>>.

2. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6/1965 le parole <<o noleggiate>> sono sopprese.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 6/1965, come modificato dai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Al fine di sostenere la seconda edizione della competizione "Students4Cooperation", attivata dal Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 e rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado situate nell'area del Programma medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali pari a 25.000 euro per sostenere i costi dei premi messi in palio per le squadre di studenti partecipanti.

5. Per la finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 15.

6. In attuazione dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia

di società cooperative), sono utilizzate per interventi di promozione e sviluppo della cooperazione le risorse introitate nell'istituito fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione derivanti:

a) dai versamenti, nella misura prevista dalla legge, delle quote degli utili annuali delle società cooperative e loro consorzi, aventi sede legale sul territorio regionale e non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che hanno costituito propri fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/1992 ovvero ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

b) dalla devoluzione del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, aventi sede legale sul territorio regionale e non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che hanno costituito propri fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/1992 ovvero ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 27/2007;

c) dalla devoluzione, ai sensi degli articoli 2545-decies e 2545-undecies del codice civile, del patrimonio risultante dalla trasformazione delle società cooperative e loro consorzi, aventi sede legale sul territorio regionale e non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che hanno costituito propri fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/1992 ovvero ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 27/2007.

7. L'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a sostenere interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti cooperativi aventi sede legale sul territorio regionale e non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che hanno costituito propri fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/1992 ovvero ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 27/2007.

8. Con regolamento sono determinati i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 6 e 7.

9. L'articolo 29 della legge regionale 27/2007 è abrogato.

10. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 6 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate Extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborso e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.

11. Per le finalità di cui al comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

12. All'articolo 1 septies della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria)>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.>>;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno il Difensore civico predisponde il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

1 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria. La relazione è trasmessa ai consiglieri regionali ai fini dell'esame da parte del Consiglio regionale.>>.

13. Con riferimento a quanto già disposto dal comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'ulteriore spesa di 355.000 euro per l'anno 2025 così suddivisa:

- a) 185.000 euro per le finalità di cui alla lettera a) del comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2023;
- b) 30.000 euro per le finalità di cui alla lettera b) del comma 15 dell'articolo 12 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2023;
- c) 140.000 euro per le finalità di cui alla lettera c) del comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2023.

14. Con riferimento a quanto già disposto dal comma 15, articolo 12, della legge regionale 16/2023, e per gli effetti di cui al comma 13, è destinata la spesa di 355.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 15.

15. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella K.

Art. 12 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella M.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui all'allegata Tabella L.

Art. 13 (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e alle minori entrate di cui all'articolo 1, comma 1, Tabella A1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A1.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 14
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

17 ottobre 2025

FEDRIGA

TABELLA A1 (ENTRATE REGIONALI) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIPOLOGIA 103 - TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

CASSA:	---	2025:	276.927.989,85	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 1

CASSA:	---	2025:	276.927.989,85	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	350.000,00	2026:	350.000,00	2027:	350.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Totale Titolo: 3

CASSA:	---	2025:	350.000,00	2026:	350.000,00	2027:	350.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

CASSA:	---	2025:	---	2026:	13.037.525,40	2027:	---
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	-----

Totale Titolo: 4

CASSA:	---	2025:	---	2026:	13.037.525,40	2027:	---
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	-----

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TIPOLOGIA 300 - RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

CASSA:	---	2025:	-500.000,00	2026:	---	2027:	500.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	------------

2028: 500.000,00

2040: 80.000.000,00

Totale Titolo: 5

CASSA:	---	2025:	-500.000,00	2026:	---	2027:	500.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	------------

2028: 500.000,00

2040: 80.000.000,00

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 2

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	4.645.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	3.089.596,43	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	7.734.596,43	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2025:	7.734.596,43	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 8 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	1.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2025:	1.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2025:	1.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	3.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2025:	3.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2025:	3.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 2

CASSA:	---	2025:	300.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	5.820.700,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2025:	50.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	56.120.700,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	122.173,36	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	10.210.403,57	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	10.332.576,93	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-322.173,36	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2025:	-322.173,36	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2025:	66.131.103,57	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	-870.700,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 2

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	-870.700,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2025:	-870.700,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-140.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	-1.500.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2025:	-1.640.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2025:	-1.640.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA C RIFERITA ALL'ARTICOLO 3

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-68.711,01	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	-80.334,40	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2025:	-149.045,41	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-316.569,12	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2025:	-316.569,12	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	-485.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2025:	-485.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2025:	-950.614,53	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	-45.394,38	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	-45.394,38	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA C RIFERITA ALL'ARTICOLO 3

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2025:	-45.394,38	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-1.000.000,00	2026:	-2.150.000,00	2027:	-150.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	-------------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	-130.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	-1.130.000,00	2026:	-2.150.000,00	2027:	-150.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	-------------

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-251.740,89	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	-50.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	-301.740,89	2026:	---	2027:	
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	--

PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-34.170,89	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	1.427.256,58	2026:	1.750.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2025:	1.393.085,69	2026:	1.750.000,00	2027:	
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	--

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2025:	-38.655,20	2026:	-400.000,00	2027:	-150.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-------------	-------	-------------

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ'

PROGRAMMA 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA C RIFERITA ALL'ARTICOLO 3

CASSA:	---	2025:	-17.405,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2025:	-17.405,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2025:	-17.405,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-87.180,25	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	-87.180,25	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2025:	-87.180,25	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-678.510,00	2026:	250.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	16.482.577,29	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

CASSA:	---	2025:	30.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	45.804.067,29	2026:	250.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	-----

PROGRAMMA 2 - CACCIA E PESCA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-93.273,25	2026:	150.000,00	2027:	150.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA C RIFERITA ALL'ARTICOLO 3

CASSA:	---	2025:	-500.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	-593.273,25	2026:	150.000,00	2027:	150.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	------------

Totale Missione: 16

CASSA:	---	2025:	45.210.794,04	2026:	400.000,00	2027:	150.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	------------

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-31.544,68	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	-31.544,68	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2025:	-31.544,68	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA D RIFERITA ALL'ARTICOLO 4

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	---	2026:	-39.345,00	2027:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2025:	---	2026:	-39.345,00	2027:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-600.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2025:	-600.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2025:	-600.000,00	2026:	-39.345,00	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	375.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	375.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-1.893.000,00	2026:	150.000,00	2027:	150.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	------------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	808.930,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	-1.084.070,00	2026:	150.000,00	2027:	150.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	------------

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA D RIFERITA ALL'ARTICOLO 4

CASSA:	---	2025:	1.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2025:	1.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	4.950.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2025:	4.950.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	40.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	810.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2025:	850.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2025:	6.090.930,00	2026:	150.000,00	2027:	150.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	------------	-------	------------

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-2.200.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	3.525.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2025:	1.325.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA D RIFERITA ALL'ARTICOLO 4

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2025:	1.325.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	7.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	7.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2025:	7.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-802.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	1.500.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	698.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2025:	698.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	---	2026:	-150.000,00	2027:	-150.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-------------	-------	-------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	---	2026:	-150.000,00	2027:	-150.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-------------	-------	-------------

TABELLA D RIFERITA ALL'ARTICOLO 4

Totale Missione: 19

CASSA:	---	2025:	---	2026:	-150.000,00	2027:	-150.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-------------	-------	-------------

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	1.860,60	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2025:	1.860,60	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	5.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2025:	5.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-131.162,94	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2025:	-131.162,94	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2025:	-124.302,34	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	700.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	20.540.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	21.240.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2025:	-300.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	2.072.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2025:	1.772.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2025:	23.012.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	20.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	2.679.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	2.699.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	1.500.000,00	2026:	1.250.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	620.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	2.120.000,00	2026:	1.250.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2025:	4.819.000,00	2026:	1.250.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	-----

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 2 - GIOVANI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2025:	460.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	460.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2025:	460.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	578.974,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	578.974,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2025:	578.974,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-50.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	18.071.372,90	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2025:	500.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	18.521.372,90	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-400.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2025:	-6.564.470,56	2026:	13.037.525,40	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	-6.964.470,56	2026:	13.037.525,40	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2025:	11.556.902,34	2026:	13.037.525,40	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	-----

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-125.456,70	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	125.456,70	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	---	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2025:	---	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 1 - TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-3.937.254,35	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	-3.937.254,35	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-1.248.810,79	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	80.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2025:	-1.168.810,79	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-120.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	90.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2025:	-30.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-200.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	21.300.800,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2025:	21.100.800,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2025:	15.964.734,86	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	10.050.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	10.050.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 11

CASSA:	---	2025:	10.050.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2025:	-2.840.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	-2.840.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2025:	-2.840.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	87.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2025:	87.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2025:	87.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-20.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	-20.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2025:	-20.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-2.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2025:	-500.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2025:	-2.500.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2025:	-2.500.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA F RIFERITA ALL'ARTICOLO 6

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-18.740,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2025:	-18.740,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2025:	-18.740,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	100.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	10.060.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	10.160.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	3.691.104,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	-398.240,53	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	3.292.863,47	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2025:	13.452.863,47	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA F RIFERITA ALL'ARTICOLO 6

CASSA:	---	2025:	1.360.500,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	5.996.778,39	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	7.357.278,39	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2025:	7.357.278,39	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA G RIFERITA ALL'ARTICOLO 7

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	50.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2025:	50.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2025:	50.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 5 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-681.036,20	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2025:	-681.036,20	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	1.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2025:	1.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	2.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2025:	2.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2025:	2.318.963,80	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA G RIFERITA ALL'ARTICOLO 7

CASSA:	---	2025:	50.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	50.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2025:	50.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	3.070.505,98	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	3.070.505,98	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	5.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2025:	5.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-1.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2025:	-1.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-200.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	200.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA G RIFERITA ALL'ARTICOLO 7

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2025:	---	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2025:	2.075.505,98	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	3.281.036,20	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	3.281.036,20	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-2.350.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2025:	-2.350.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2025:	931.036,20	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA H RIFERITA ALL'ARTICOLO 8

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-31.100,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	-31.100,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	68.645,51	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	-93.219,56	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	-24.574,05	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	330.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2025:	330.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	239.500,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	15.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2025:	254.500,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA H RIFERITA ALL'ARTICOLO 8

CASSA:	---	2025:	-153.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	-100.387,44	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2025:	-253.387,44	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2025:	275.438,51	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 1 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	12.000.000,00	2026:	163.520.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	----------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	12.000.000,00	2026:	163.520.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	----------------	-------	-----

PROGRAMMA 2 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	654.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	654.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	78.700.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2025:	78.700.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	855.454,49	2026:	7.300.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	--------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA H RIFERITA ALL'ARTICOLO 8

CASSA:	---	2025:	223.607,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2025:	1.079.061,49	2026:	7.300.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	-----

Totale Missione: 13

CASSA:	---	2025:	92.433.061,49	2026:	170.820.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	----------------	-------	-----

TABELLA I RIFERITA ALL'ARTICOLO 9

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-16.062,40	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2025:	-16.062,40	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2025:	-16.062,40	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	---	2026:	600.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	98.000,00	2026:	400.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	98.000,00	2026:	1.000.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	--------------	-------	-----

Totale Missione: 3

CASSA:	---	2025:	98.000,00	2026:	1.000.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	--------------	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	400.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	400.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	96.062,40	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA I RIFERITA ALL'ARTICOLO 9

CASSA:	---	2025:	750.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	846.062,40	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2025:	1.246.062,40	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	100.000,00	2026:	200.000,00	2027:	290.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	100.000,00	2026:	200.000,00	2027:	290.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2025:	100.000,00	2026:	200.000,00	2027:	290.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	-100.000,00	2026:	-200.000,00	2027:	-290.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2025:	-100.000,00	2026:	-200.000,00	2027:	-290.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2025:	-100.000,00	2026:	-200.000,00	2027:	-290.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	-298.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA I RIFERITA ALL'ARTICOLO 9

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2025:	-298.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2025:	-298.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	4.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	4.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2025:	4.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA J RIFERITA ALL'ARTICOLO 10

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-10.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	-10.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-863.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	12.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2025:	-851.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	10.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2025:	10.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-170.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2025:	-170.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	1.150.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA J RIFERITA ALL'ARTICOLO 10

CASSA:	---	2025:	5.300.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2025:	6.450.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	73.720,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	446.070,00	2026:	39.345,00	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2025:	519.790,00	2026:	39.345,00	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-62.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2025:	-62.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2025:	5.886.790,00	2026:	39.345,00	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----------	-------	-----

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	-300.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	-300.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2025:	-300.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA J RIFERITA ALL'ARTICOLO 10

CASSA:	---	2025:	-3.600.000,00	2026:	500.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	-3.600.000,00	2026:	500.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2025:	-3.600.000,00	2026:	500.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-723.720,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2025:	-723.720,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2025:	-723.720,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-7.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	-7.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2025:	-7.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

TABELLA K RIFERITA ALL'ARTICOLO 11

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	375.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	375.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	801.465,14	2026:	3.062.300,00	2027:	2.042.300,00
--------	-----	-------	------------	-------	--------------	-------	--------------

2028: 110.000,00

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2025:	801.465,14	2026:	3.062.300,00	2027:	2.042.300,00
--------	-----	-------	------------	-------	--------------	-------	--------------

2028: 110.000,00

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-60.000,00	2026:	-25.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2025:	-60.000,00	2026:	-25.000,00	2027:	
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	--

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2025:	1.116.465,14	2026:	3.037.300,00	2027:	2.042.300,00
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

2028: 110.000,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	60.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2025:	60.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

TABELLA K RIFERITA ALL'ARTICOLO 11

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2025:	60.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	355.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	355.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2025:	355.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	1.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	1.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2025:	1.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	---	2026:	40.000,00	2027:	40.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	---	2026:	40.000,00	2027:	40.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----------

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	---	2026:	-20.000,00	2027:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

TABELLA K RIFERITA ALL'ARTICOLO 11

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2025:	---	2026:	-20.000,00	2027:
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2025:	---	2026:	20.000,00	2027:	40.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----------

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 5 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	-7.429.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2025:	-7.429.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2025:	-7.429.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	-30.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	-30.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2025:	-30.000.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	55.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	500.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA K RIFERITA ALL'ARTICOLO 11

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2025:	555.000,00	2026:	---	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	---	2026:	6.006,93	2027:	---
--------	-----	-------	-----	-------	----------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2025:	---	2026:	6.006,93	2027:	---
--------	-----	-------	-----	-------	----------	-------	-----

Totale Missione: 19

CASSA:	---	2025:	555.000,00	2026:	6.006,93	2027:	---
--------	-----	-------	------------	-------	----------	-------	-----

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2025:	-5.344.191,99	2026:	-176.283.306,93	2027:	-3.232.300,00
--------	-----	-------	---------------	-------	-----------------	-------	---------------

2028: -110.000,00

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2025:	-3.700.000,00	2026:	---	2027:	2.000.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	--------------

2028: 500.000,00

2040: 80.000.000,00

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2025:	-9.044.191,99	2026:	-176.283.306,93	2027:	-1.232.300,00
--------	-----	-------	---------------	-------	-----------------	-------	---------------

2028: 390.000,00

2040: 80.000.000,00

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2025:	-9.044.191,99	2026:	-176.283.306,93	2027:	-1.232.300,00
--------	-----	-------	---------------	-------	-----------------	-------	---------------

2028: 390.000,00

2040: 80.000.000,00

TABELLA L RIFERITA ALL'ARTICOLO 12

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA: --- 2025: --- 2026: --- 2027: ---

Totale Programma: 3

CASSA: --- 2025: --- 2026: --- 2027: ---

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA: --- 2025: --- 2026: --- 2027: ---

Totale Programma: 6

CASSA: --- 2025: --- 2026: --- 2027: ---

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA: --- 2025: --- 2026: --- 2027: ---

Totale Programma: 10

CASSA: --- 2025: --- 2026: --- 2027: ---

Totale Missione: 1

CASSA: --- 2025: --- 2026: --- 2027: ---

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA: --- 2025: --- 2026: --- 2027: ---

Totale Programma: 7

CASSA: --- 2025: --- 2026: --- 2027: ---

Totale Missione: 13

CASSA: --- 2025: --- 2026: --- 2027: ---

TABELLA M riferita all'articolo 12, comma 1

n.	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2025	Missione	Progr.	Titolo
1	Direzione centrale Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi	e)	Comune di San Daniele del Friuli	Spese condominiali e/o di gestione per utilizzo locale adibito a Centro per l'Impiego in Via Udine, 2 a San Daniele del Friuli	57.361,72	1	3	1
2	Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità	e)	INSIEL S.p.A.	Convenzione prot. GRFVG-CON-2025-0001820-P del 10.7.2025 con Insiel S.p.A. per organizzazione "Evento Laboratorio Sanità 20/30 AI (Intelligenza artificiale)" Villa Manin - Codroipo 29-30 maggio 2025	122.000,00	13	7	1
3	Direzione Generale	a)	E.V.	Sentenza del Tribunale di Trieste - Sezione civile - controversie del lavoro n. 284 dd. 4.12.2024 integrata dall'Ordinanza di correzione dd. 28.4.2025	319.769,86	1	10	1
4	Direzione centrale Patrimonio	e)	Studio Tecnico Carlisi - Cascinette d'Ivrea (TO)	Contratto n. 17/P dd. 14.02.2022 e Ordine di fornitura 16 dd. 13.2.2025 modificato con nota n. 552180/P dd. 7.8.2025 - Aggiornamento parcella professionale	4.465,89	1	6	1
	Importo totale				503.597,47			

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

Allegato 8/1

Pagina 1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

ENTRATE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	N.53912 ESERCIZIO 2025	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
1 TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui competenza cassa	138.000.674,31 6.095.500.000,00 6.233.500.674,31	0,00 276.927.989,85 276.927.989,85	0,00 0,00 0,00	138.000.674,31 6.372.427.989,85 6.510.428.664,16
1.103 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	residui competenza cassa	138.000.674,31 6.095.500.000,00 6.233.500.674,31	0,00 276.927.989,85 276.927.989,85	0,00 0,00 0,00	138.000.674,31 6.372.427.989,85 6.510.428.664,16
TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui competenza cassa	74.458.121,88 48.732.974,20 123.191.096,08	0,00 350.000,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00	74.458.121,88 49.082.974,20 123.541.096,08
3.500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	residui competenza cassa	74.458.121,88 48.732.974,20 123.191.096,08	0,00 350.000,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00	74.458.121,88 49.082.974,20 123.541.096,08
TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui competenza cassa	74.458.121,88 48.732.974,20 123.191.096,08	0,00 350.000,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00	74.458.121,88 49.082.974,20 123.541.096,08
5 TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	residui competenza cassa				
5.300 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	residui competenza cassa	5.185.090,43 13.119.823,39 18.304.913,82	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00	5.185.090,43 12.619.823,39 17.804.913,82

Allegato 8/1

Pagina 2

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

ENTRATE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53912 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI in aumento	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025	
				VARIAZIONI in diminuzione	
	TOTALE TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	residui competenza cassa	0,00	0,00	5.185.090,43
		13.119.823,39 18.304.913,82	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	12.619.823,39 17.804.913,82
	TOTALE ENTRATE	residui competenza cassa	0,00	0,00	217.643.886,62
		6.157.352.797,59 6.374.996.684,21	277.277.989,85 277.277.989,85	500.000,00 500.000,00	6.434.150.787,44 6.651.774.674,06
	Totalle generale delle entrate	residui competenza cassa	0,00	0,00	1.428.791.422,09
		14.727.186.675,89 17.942.696.778,62	277.277.989,85 277.277.989,85	500.000,00 500.000,00	15.003.964.665,74 18.219.474.768,47

Allegato 8/1

Pagina 1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	N.53908 ESERCIZIO 2025	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza cassa				564.806,01
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	564.806,01	0,00	0,00	31.135.728,42
01.01.1 TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	30.760.728,42	375.000,00	0,00	31.700.534,43
	residui competenza cassa	31.325.534,43	375.000,00	0,00	
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	564.806,01	0,00	0,00	564.806,01
	residui competenza cassa	30.760.728,42	375.000,00	0,00	31.135.728,42
	residui competenza cassa	31.325.534,43	375.000,00	0,00	31.700.534,43
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1 TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	98.886,33	0,00	0,00	98.886,33
	residui competenza cassa	1.396.674,89	0,00	10.000,00	1.386.674,89
	residui competenza cassa	1.495.561,22	0,00	10.000,00	1.485.561,22
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	98.886,33	0,00	0,00	98.886,33
	residui competenza cassa	1.396.674,89	0,00	10.000,00	1.386.674,89
	residui competenza cassa	1.495.561,22	0,00	10.000,00	1.485.561,22
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				

Allegato 8/1

Pagina 2

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO REPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

100

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI in aumento	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025	
				VARIAZIONI in diminuzione	
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	13.383.518,18 29.966.373,71 43.192.849,01	0,00 0,00 0,00	0,00 929.850,41 929.850,41
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	83.038,02 1.644.338,49 1.727.376,51	0,00 0,00 0,00	83.038,02 68.334,40 68.334,40
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	13.466.556,20 31.610.712,20 44.920.225,52	0,00 0,00 0,00	13.466.556,20 30.612.527,39 998.184,81
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa			998.184,81
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	2.444.413,69 959.193.973,79 961.638.387,48	0,00 10.000,00 10.000,00	2.444.413,69 959.203.973,79 961.648.387,48
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa	2.444.413,69 959.193.973,79 961.638.387,48	0,00 10.000,00 10.000,00	2.444.413,69 959.203.973,79 961.648.387,48
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa			
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	442.527,43 4.599.086,09 5.041.613,52	0,00 0,00 0,00	442.527,43 4.112.516,97 4.555.044,40

Allegato 8/1

Pagina 3

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	N.53908 ESERCIZIO 2025	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA		VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			residui competenza cassa	442.527,43 4.599.086,09 5.041.613,52			
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		residui competenza cassa	3.298.844,46 12.492.079,05 15.790.923,51	0,00 1.150.000,00 1.150.000,00	0,00 0,00 0,00	3.298.844,46 13.642.079,05 16.940.923,51
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	1.744.321,17 257.278.652,26 259.022.973,43	0,00 4.815.000,00 4.815.000,00	0,00 0,00 0,00	1.744.321,17 262.033.652,26 263.837.973,43
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	5.043.165,63 269.770.731,31 274.813.856,94	0,00 5.965.000,00 5.965.000,00	0,00 0,00 0,00	5.043.165,63 275.735.731,31 280.778.896,94
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		residui competenza cassa				
01.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	270,00 52.140,00 52.410,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.062,40 16.062,40	270,00 36.077,60 36.347,60
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		residui competenza cassa	270,00 52.140,00 52.410,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.062,40 16.062,40	270,00 36.077,60 36.347,60

Allegato 8/1

Pagina 4

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

102

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI COMPETENZA CASSA	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - N.53908 ESERCIZIO 2025		VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			RESIDUI COMPETENZA CASSA	RESIDUI COMPETENZA CASSA			
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa	26.192.765,94 76.299.129,38 102.491.895,32	0,00 73.720,90 73.720,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.192.765,94 76.372.849,38 102.565.615,32
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	12.525.469,94 40.964.934,64 53.490.404,58	0,00 446.070,00 446.070,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.525.469,94 41.441.004,64 53.956.474,58
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	38.718.235,88 117.264.064,02 155.982.299,90	0,00 519.790,00 519.790,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.718.235,88 117.783.854,02 156.502.089,90
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	29.025.350,82 289.868.635,18 318.644.986,00	0,00 775.725,14 775.725,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.025.350,82 290.644.360,32 319.420.711,14
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	29.025.350,82 289.868.635,18 318.644.986,00	0,00 775.725,14 775.725,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.025.350,82 290.644.360,32 319.420.711,14
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa					
	01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						

Allegato 8/1

Pagina 5

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	N.53908 ESERCIZIO 2025	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA		VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			residui competenza cassa	697.857,10 10.637.412,43 11.335.269,53			
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	697.857,10 10.637.412,43 11.335.269,53	0,00 0,00 0,00	791.162,94 791.162,94 791.162,94	697.857,10 9.846.249,49 10.544.106,59
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		residui competenza cassa	697.857,10 10.637.412,43 11.335.269,53	0,00 0,00 0,00	791.162,94 791.162,94 791.162,94	697.857,10 9.846.249,49 10.544.106,59
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui competenza cassa	90.502.069,09 1.715.154.158,33 1.805.250.184,54	0,00 7.645.515,14 7.645.515,14	0,00 2.301.979,27 2.301.979,27	90.502.069,09 1.720.497.694,20 1.810.593.720,41
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		residui competenza cassa				
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana		residui competenza cassa	810.661,74 15.144.854,76 15.955.516,50	0,00 98.000,00 98.000,00	0,00 0,00 0,00	810.661,74 15.242.854,76 16.053.516,50
03.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	810.661,74 15.144.854,76 15.955.516,50	0,00 98.000,00 98.000,00	0,00 0,00 0,00	810.661,74 15.242.854,76 16.053.516,50
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana		residui competenza cassa	810.661,74 15.144.854,76 15.955.516,50	0,00 98.000,00 98.000,00	0,00 0,00 0,00	810.661,74 15.242.854,76 16.053.516,50
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		residui competenza cassa	810.661,74 15.144.854,76 15.955.516,50	0,00 98.000,00 98.000,00	0,00 0,00 0,00	810.661,74 15.242.854,76 16.053.516,50

Allegato 8/1

Pagina 6

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO REPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

104

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI COMPETENZA CASSA	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - N.53908 ESERCIZIO 2025		VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			RESIDUI COMPETENZA CASSA	RESIDUI COMPETENZA CASSA			
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		residui competenza cassa					
04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria							
04.02.1 TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	423.868,77 16.667.447,24 17.091.316,01	0,00 700.000,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.367.447,24 17.791.316,01	423.868,77 44.898.295,62 232.113.212,55
04.02.2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	44.898.295,62 211.873.212,55 249.237.881,52	0,00 20.240.000,00 20.240.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44.898.295,62 232.113.212,55 269.477.881,52
TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria							
04.03 PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		residui competenza cassa	45.322.164,39 228.540.659,79 266.329.197,53	0,00 20.940.000,00 20.940.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.322.164,39 249.480.659,79 287.289.197,53
04.03.1 TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	336.000,00 336.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 36.000,00	0,00 36.000,00
04.03.2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	10.809.695,08 101.619.962,49 112.429.657,57	0,00 2.072.000,00 2.072.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 103.691.962,49 114.501.657,57	10.809.695,08 103.691.962,49 114.501.657,57

Allegato 8/1

Pagina 7

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	10.809.695,08 101.955.962,49 112.765.657,57	0,00 2.072.000,00 2.072.000,00	0,00 300.000,00 300.000,00	10.809.695,08 103.727.962,49 114.537.657,57
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria				
04.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.883.195,86 54.438.726,02 56.303.921,88	0,00 60.000,00 60.000,00	1.883.195,86 54.438.726,02 56.303.921,88
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	residui competenza cassa	1.883.195,86 54.438.726,02 56.303.921,88	0,00 60.000,00 60.000,00	1.883.195,86 54.438.726,02 56.303.921,88
04.05	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	residui competenza cassa			
04.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.610.881,61 6.153.476,07 7.764.357,68	0,00 0,00 0,00	1.610.881,61 5.472.439,87 7.083.321,48
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	residui competenza cassa	1.610.881,61 6.153.476,07 7.764.357,68	0,00 0,00 0,00	1.610.881,61 5.472.439,87 7.083.321,48
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	residui competenza cassa			

Allegato 8/1

Pagina 8

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO REPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI in aumento	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025	
				in diminuzione	
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa 7.112.301,02 7.112.301,02	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 8.112.301,02 8.112.301,02
	TOTALE PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	residui competenza cassa 7.112.301,02 7.112.301,02	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 8.112.301,02 8.112.301,02
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	residui competenza cassa			
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa 15.474.483,10 15.572.706,43	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 17.474.483,10 17.572.706,43
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	residui competenza cassa 15.474.483,10 15.572.706,43	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 17.474.483,10 17.572.706,43
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa 413.675.608,49 465.848.142,11	59.799.160,27 26.072.000,00 26.072.000,00	0,00 981.036,20 981.036,20	59.799.160,27 438.766.572,29 490.939.105,91
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	residui competenza cassa			
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa			

Allegato 8/1

Pagina 9

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
05.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	5.410.666,31 13.534.173,16 18.885.059,47	0,00 120.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	16.368.859,45 143.590.753,05 156.541.969,69	0,00 13.139.000,00 13.139.000,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa	21.779.525,76 157.124.926,21 175.427.029,16	0,00 13.259.000,00 13.259.000,00	0,00 0,00 0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa			21.779.525,76 170.383.926,21 188.636.029,16
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	6.081.322,15 114.466.616,14 117.468.175,59	0,00 5.642.166,40 5.642.166,40	6.081.322,15 120.108.782,54 123.110.341,99
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	9.142.489,73 101.487.692,52 110.001.177,03	0,00 976.365,09 976.365,09	9.142.489,73 102.464.057,61 110.977.542,12
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa	15.223.811,88 215.954.308,66 227.469.352,62	0,00 6.618.531,49 6.618.531,49	15.223.811,88 222.572.840,15 234.087.884,11
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività' culturali	residui competenza cassa	37.003.337,64 373.079.234,87 402.896.381,78	0,00 19.877.531,49 19.877.531,49	37.003.337,64 392.956.766,36 422.773.913,27

Allegato 8/1

Pagina 10

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO REPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

108

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui		
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	competenza cassa		
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	573.842,57 22.198.818,71 22.772.661,28	0,00 1.360.500,00 1.360.500,00
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	25.898.094,85 265.907.432,76 289.859.746,15	0,00 5.996.778,39 5.996.778,39
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa	26.471.937,42 288.106.251,47 312.632.407,43	0,00 7.357.278,39 7.357.278,39
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	residui competenza cassa		
06.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	612.654,47 9.862.943,40 10.462.797,87	0,00 460.000,00 460.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Giovani	residui competenza cassa	612.654,47 9.862.943,40 10.462.797,87	0,00 460.000,00 460.000,00

Allegato 8/1

Pagina 11

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	N.53908 ESERCIZIO 2025	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA		VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			residui competenza cassa	27.084.591,89 297.969.194,87 323.095.205,30			
07 MISSIONE 07 - Turismo			residui competenza cassa				
07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo			residui competenza cassa	4.379.299,22 86.457.411,57 90.836.710,79	0,00 5.645.000,00 5.645.000,00	0,00 0,00 0,00	4.379.299,22 92.102.411,57 96.481.710,79
07.01.1 TITOLO 1 - Spese correnti			residui competenza cassa	25.823.773,93 364.070.215,97 381.132.355,21	0,00 3.668.570,43 3.668.570,43	0,00 0,00 0,00	25.823.773,93 367.738.786,40 384.800.925,64
07.01.2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale			residui competenza cassa	30.203.073,15 450.527.627,54 471.969.066,00	0,00 9.313.570,43 9.313.570,43	0,00 0,00 0,00	30.203.073,15 459.841.197,97 481.282.636,43
TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo			residui competenza cassa	30.203.073,15 450.527.627,54 471.969.066,00	0,00 9.313.570,43 9.313.570,43	0,00 0,00 0,00	30.203.073,15 459.841.197,97 481.282.636,43
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo			residui competenza cassa	471.969.066,00	0,00	0,00	471.969.066,00
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			residui competenza cassa				

Allegato 8/1

Pagina 12

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO REPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI COMPETENZA CASSA	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - N.53908 ESERCIZIO 2025		VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			RESIDUI COMPETENZA CASSA	RESIDUI COMPETENZA CASSA			
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa	5.301.563,32 20.613.030,13 25.382.992,88	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00 50.000,00	5.301.563,32 20.563.030,13 25.332.992,88
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	38.783.291,31 291.804.564,52 321.286.228,49	0,00 18.171.372,90 18.171.372,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.783.291,31 309.975.937,42 339.457.601,39
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	3.485.877,90 3.485.877,90	0,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	3.985.877,90 3.985.877,90
08.01.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	residui competenza cassa	44.084.854,63 315.903.472,55 350.155.099,27	0,00 18.671.372,90 18.671.372,90	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	44.084.854,63 334.524.845,45 368.776.472,17
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa	3.245.453,94 11.022.808,48 14.268.262,42	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000.000,00 4.000.000,00	0,00 6.564.470,56 6.564.470,56	3.245.453,94 7.022.808,48 10.268.262,42
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	9.888.323,63 228.474.193,68 236.472.517,31	0,00 0,00 0,00	0,00 6.564.470,56 6.564.470,56	0,00 6.564.470,56 6.564.470,56	9.888.323,63 221.909.723,12 229.908.046,75
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						

Allegato 8/1

Pagina 13

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
					in aumento
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		residui competenza cassa	13.133.777,57 239.497.002,16 250.740.779,73	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui competenza cassa	57.218.632,20 555.400.474,71 600.895.879,00	0,00 18.671.372,90 18.671.372,90
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui competenza cassa		
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo		residui competenza cassa	3.533.354,08 62.793.421,57	0,00 0,00
09.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	66.232.275,39	0,00 1.000.000,00
09.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	11.349.171,26 290.043.415,28	0,00 245.000,00 245.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo		residui competenza cassa	14.882.525,34 352.836.836,85 365.459.861,93	0,00 245.000,00 245.000,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui competenza cassa		

Allegato 8/1

Pagina 14

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO REPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI in aumento	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025	
				in diminuzione	
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	5.791.270,72 40.341.309,83 46.132.580,55	0,00 0,00 0,00	5.791.270,72 38.071.112,24 43.862.382,96
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	10.482.942,25 205.138.405,74 214.913.407,99	0,00 884.386,70 884.386,70	10.482.942,25 206.032.852,44 215.797.794,69
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa	16.274.212,97 245.479.775,57 261.045.988,54	0,00 884.386,70 884.386,70	16.274.212,97 244.093.964,68 259.660.177,65
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	residui competenza cassa		2.270.197,59	
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 2.101.443,33 2.101.443,33	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 3.101.443,33 3.101.443,33
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Rifiuti	residui competenza cassa	0,00 2.101.443,33 2.101.443,33	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 3.101.443,33 3.101.443,33
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	residui competenza cassa			
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	1.762.174,86 65.237.627,77 52.391.253,37	0,00 4.950.000,00 4.950.000,00	1.762.174,86 70.187.627,77 57.341.253,37

Allegato 8/1

Pagina 15

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
					2025
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	residui competenza cassa	1.762.174,86 65.237.627,77 52.391.253,37	4.950.000,00 4.950.000,00	0,00 0,00 0,00
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui competenza cassa	1.631.992,92 8.877.706,85 10.414.944,40	0,00 0,00 0,00	34.170,89 8.843.535,96 10.380.773,51
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.774.117,20 38.947.377,47 39.149.378,67	0,00 1.427.256,58 1.427.256,58	0,00 40.374.634,05 40.576.635,25
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	3.406.110,12 47.825.084,32 49.564.323,07	0,00 1.427.256,58 1.427.256,58	0,00 3.406.110,12 49.238.170,01
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui competenza cassa			50.957.408,76
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui competenza cassa			34.170,89
09.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	191.780,84 14.297.059,15 14.488.839,99	0,00 1.040.000,00 1.040.000,00	0,00 0,00 0,00
09.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	2.615.909,74 11.675.055,39 14.290.965,13	0,00 810.000,00 810.000,00	191.780,84 15.337.059,15 15.528.839,99 2.615.909,74 12.495.055,39 15.100.965,13

Allegato 8/1

Pagina 16

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO REPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI in aumento	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025	
				in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui competenza cassa	2.807.690,58 25.972.114,54 28.779.805,12	0,00 1.850.000,00 1.850.000,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa	39.132.713,87 739.452.882,38 759.342.675,36	0,00 10.356.643,28 10.356.643,28	0,00 3.304.368,48 3.304.368,48
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa			39.132.713,87 746.505.157,18 766.394.950,16
	10.01 PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	residui competenza cassa			
10.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	46.569.362,95 103.162.285,67 149.731.648,62	0,00 0,00 0,00	0,00 3.937.254,35 3.937.254,35
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	residui competenza cassa	46.569.362,95 103.162.285,67 149.731.648,62	0,00 0,00 0,00	46.569.362,95 99.225.031,32 145.794.394,27
10.03	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	residui competenza cassa			
10.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.447.660,18 40.277.073,52 43.724.733,70	0,00 0,00 0,00	3.447.660,18 36.828.262,73 40.275.922,91

Allegato 8/1

Pagina 17

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
10.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa 102.430.548,33	3.605.000,00 3.605.000,00	0,00 0,00	8.826.635,60 97.208.912,73 106.035.548,33
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	residui competenza cassa 146.155.282,03	3.605.000,00 3.605.000,00	0,00 0,00	12.274.295,78 134.037.175,46 146.311.471,24
10.04	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	residui competenza cassa	3.448.810,79 3.448.810,79	0,00 0,00	
10.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa 13.840.916,00 16.683.702,33	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	2.842.786,33 13.770.916,00 16.563.702,33
10.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa 47.742.777,19 51.520.421,03	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	5.253.448,38 47.832.777,19 51.610.421,03
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	residui competenza cassa 61.583.653,19 68.204.123,36	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	8.006.234,71 61.553.693,19 68.174.123,36
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa			
10.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa 93.592.361,47	0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	14.389.797,20 79.016.520,44 93.392.361,47

20 ottobre 2025

Allegato 8/1

Pagina 18

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO REPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI in aumento	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025	
				VARIAZIONI in diminuzione	
10.05.2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	92.342.003,24 1.043.567.603,43 1.060.326.644,20	0,00 24.183.395,00 24.183.395,00	0,00 0,00 0,00	92.342.003,24 1.067.750.998,43 1.084.510.039,20
TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa	106.731.800,44 1.122.784.123,87 1.153.919.005,67	0,00 24.183.395,00 24.183.395,00	0,00 200.000,00 200.000,00	106.731.800,44 1.146.767.518,87 1.177.902.400,67
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa	173.671.693,88 1.421.411.088,98	0,00 27.878.395,00	0,00 7.706.065,14	173.671.693,88 1.441.533.418,84
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui competenza cassa	1.518.010.059,68	27.878.395,00	7.706.065,14	1.538.182.389,54
11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui competenza cassa				
11.01.2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	5.618.169,41 146.401.432,94 89.708.229,52	0,00 10.050.000,00 10.050.000,00	0,00 0,00 0,00	5.618.169,41 156.451.432,94 99.758.229,52
TOTALE PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui competenza cassa	5.618.169,41 146.401.432,94 89.708.229,52	0,00 10.050.000,00 10.050.000,00	0,00 0,00 0,00	5.618.169,41 156.451.432,94 99.758.229,52
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui competenza cassa	5.618.169,41 146.401.432,94 89.708.229,52	0,00 10.050.000,00 10.050.000,00	0,00 0,00 0,00	5.618.169,41 156.451.432,94 99.758.229,52

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Allegato 8/1

Pagina 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	N.53908 ESERCIZIO 2025	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
12 MISSONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa	1.562.302,08	0,00	0,00	1.562.302,08
12.01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa	52.555.160,29	3.039.405,98	0,00	55.594.566,27
12.01.1 TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	54.117.462,37	3.039.405,98	0,00	57.156.868,35
12.01.2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	718.816,79	0,00	0,00	718.816,79
	residui competenza cassa	8.458.169,32	0,00	2.840.000,00	5.618.169,32
	residui competenza cassa	9.040.387,62	0,00	2.840.000,00	6.200.387,62
TOTALE PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa	2.281.118,87	0,00	0,00	2.281.118,87
	residui competenza cassa	61.013.329,61	3.039.405,98	2.840.000,00	61.122.735,59
	residui competenza cassa	63.157.849,99	3.039.405,98	2.840.000,00	63.357.255,97
12.02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'					
12.02.1 TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	237.361,22	0,00	0,00	237.361,22
	residui competenza cassa	35.075.897,64	68.645,51	0,00	35.144.543,15
	residui competenza cassa	35.313.258,86	68.645,51	0,00	35.381.904,37
12.02.2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	1.671.371,02	0,00	0,00	1.671.371,02
	residui competenza cassa	20.404.267,91	0,00	93.219,56	20.331.048,35
	residui competenza cassa	21.927.638,93	0,00	93.219,56	21.884.419,37

Allegato 8/1

Pagina 20

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	residui competenza cassa	1.908.732,24 55.480.165,55 57.240.897,79	0,00 68.645,51 68.645,51
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa	1.042.323,47 6.608.147,57 7.650.471,04	0,00 5.000,00 5.000,00
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.386.427,25 42.893.017,77 37.307.774,62	0,00 330.000,00 330.000,00
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	4.428.750,72 49.501.165,34 44.958.245,66	0,00 335.000,00 335.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa	4.428.750,72 49.501.165,34 44.958.245,66	0,00 335.000,00 335.000,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa	3.143.426,52 41.918.311,77 44.942.368,29	0,00 0,00 0,00
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	577.674,34 7.961.985,44 4.342.761,78	0,00 0,00 0,00
12.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	577.674,34 7.961.985,44 4.342.761,78	283.000,00 283.000,00 283.000,00

Allegato 8/1

Pagina 21

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.721.100,86 49.880,297,21 49.285,130,07	0,00 0,00 0,00	0,00 1.043.500,00 1.043.500,00	3.721.100,86 48.836,797,21 48.241.630,07
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie				
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	385.543,26 34.252.411,80 34.637.955,06	0,00 0,00 0,00	385.543,26 34.052.411,80 34.437.955,06
12.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	260.000,00 9.008.328,61 9.268.328,61	0,00 200.000,00 200.000,00	260.000,00 9.208.328,61 9.468.328,61
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	residui competenza cassa	645.543,26 43.260.740,41 43.906.283,67	0,00 200.000,00 200.000,00	645.543,26 43.260.740,41 43.906.283,67
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui competenza cassa		200.000,00	
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	2.383.582,50 177.263.945,49 179.647.527,99	0,00 0,00 0,00	2.383.582,50 177.110.945,49 179.494.527,99
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	148.219,01 12.502.196,21 12.650.415,22	0,00 0,00 0,00	148.219,01 12.401.808,77 12.550.027,78

Allegato 8/1

Pagina 22

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO REPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui competenza cassa	2.531.801,51 189.766.141,70 192.297.943,21	0,00 0,00 0,00	2.531.801,51 189.512.754,26 192.044.555,77
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa	15.517.047,46 448.901.859,82 450.846.350,39	0,00 3.643.051,49 3.643.051,49	15.517.047,46 448.114.784,31 450.059.294,88
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute	residui competenza cassa			
13.01	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	residui competenza cassa			
13.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	41.918.325,04 3.219.288.720,78 3.260.693.095,25	0,00 12.000.000,00 12.000.000,00	41.918.325,04 3.231.288.720,78 3.272.693.095,25
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	residui competenza cassa	41.918.325,04 3.219.288.720,78 3.260.693.095,25	0,00 12.000.000,00 12.000.000,00	41.918.325,04 3.231.288.720,78 3.272.693.095,25
13.02	PROGRAMMA 2 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	residui competenza cassa			
13.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.500.000,00 3.430.000,00 4.930.000,00	0,00 654.000,00 654.000,00	1.500.000,00 4.084.000,00 5.584.000,00

121

AL LEGATO DEHIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num protocollo

Bif delibera DNB del 10/10/2025 n. 62

SDESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Allegato 8/1

Página 23

SCOPES

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	residui competenza cassa 4.930.000,00	1.500.000,00 3.430.000,00 654.000,00	0,00 654.000,00	1.500.000,00 4.084.000,00 5.584.000,00
13.05	PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	residui competenza cassa	336.925.279,25 517.862.129,78 762.932.201,45	0,00 78.700.000,00 78.700.000,00	336.925.279,25 596.562.129,78 841.632.201,45
13.05.2	TTILO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	336.925.279,25 517.862.129,78 762.932.201,45	0,00 78.700.000,00 78.700.000,00	336.925.279,25 596.562.129,78 841.632.201,45
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	residui competenza cassa	336.925.279,25 517.862.129,78 762.932.201,45	0,00 78.700.000,00 78.700.000,00	336.925.279,25 596.562.129,78 841.632.201,45
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	residui competenza cassa	25.215.703,83 162.455.357,55 182.032.913,07	0,00 855.454,49 855.454,49	25.215.703,83 163.310.812,04 182.888.367,56
13.07.1	TTILO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	18.021.710,52 54.637.559,58 71.667.270,10	0,00 223.607,00 223.607,00	18.021.710,52 54.861.166,58 71.890.877,10
13.07.2	TTILO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	43.237.414,35 217.092.917,13 253.700.183,17	0,00 1.079.061,49 1.079.061,49	43.237.414,35 218.171.978,62 254.779.244,66
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria				

Allegato 8/1

Pagina 24

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

122

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	residui competenza cassa	423.581.018,64 3.957.673.767,69 4.282.255.479,87	0,00 92.433.061,49 92.433.061,49	0,00 0,00 0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'		residui competenza cassa			423.581.018,64 4.050.106.829,18 4.374.688.541,36
14.01 PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato		residui competenza cassa	2.808.999,93 42.636.369,18 45.193.719,11	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00
14.01.1 TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	8.329.212,32 369.327.484,76 362.168.665,88	0,00 5.820.700,00 5.820.700,00	8.329.212,32 375.148.184,76 367.999.365,88
14.01.2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa			45.493.719,11
14.01.3 TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		residui competenza cassa	40.015.686,08 40.015.686,08	0,00 50.000.000,00 50.000.000,00	0,00 90.015.686,08 90.015.686,08
TOTALE PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato		residui competenza cassa	11.138.212,25 451.979.540,02 447.378.071,07	0,00 56.120.700,00 56.120.700,00	0,00 508.100.240,02 503.498.771,07
14.02 PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		residui competenza cassa			

Allegato 8/1

Pagina 25

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
14.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	50.085,52 65.897,918,73 65.948.004,25	0,00 7.034.993,11 7.034.993,11
14.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	389.200,00 43.240.976,60 43.630.176,60	0,00 10.210.403,57 10.210.403,57
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		residui competenza cassa	439.285,52 109.138.895,33 109.578.180,85	0,00 17.245.396,68 17.245.396,68
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'		residui competenza cassa		
14.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	983.115,56 6.729.177,70 7.712.293,26	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'		residui competenza cassa	983.115,56 6.729.177,70 7.712.293,26	0,00 0,00 0,00
14.05	PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni)		residui competenza cassa		
14.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	238.084.272,85 80.239.229,65 318.323.502,50	0,00 0,00 0,00

20 ottobre 2025

Allegato 8/1

Página 26

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I PATI DELL'INTERESSE DEL TESSORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Bif delibera DNB del 10/10/2025 n. 62

SPESSE

ALLEGATO I
REGIONE AUTONOMA EPI III VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA - VARIAZIONE - N.53908 ESERCIZIO 2025		VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
		residui competenza cassa	238.084.272,85 80.239.229,65 318.323.502,50			
TOTALE PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni)		residui competenza cassa	250.644.886,18 648.086.842,70 882.992.047,68	0,00 73.366.06,68 73.366.06,68	0,00 8.474.893,36 8.474.893,36	238.084.272,85 72.810.229,65 310.894.502,50
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'		residui competenza cassa				250.644.886,18 712.978.046,02 947.883.251,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		residui competenza cassa				
15.02 PROGRAMMA 2 - Formazione professionale		residui competenza cassa				
15.02.1 TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	17.595.757,15 211.571.429,16 229.167.186,31	0,00 3.281.036,20 3.281.036,20	0,00 0,00 0,00	17.595.757,15 214.852.465,36 232.448.222,51
TOTALE PROGRAMMA 2 - Formazione professionale		residui competenza cassa	17.595.757,15 211.571.429,16 229.167.186,31	0,00 3.281.036,20 3.281.036,20	0,00 0,00 0,00	17.595.757,15 214.852.465,36 232.448.222,51
15.03 PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		residui competenza cassa				
15.03.1 TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	2.593.276,12 58.228.664,04 55.943.456,15	0,00 0,00 0,00	0,00 2.263.000,00 2.263.000,00	2.593.276,12 56.015.664,04 53.680.456,15

Allegato 8/1

Pagina 27

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	N.53908 ESERCIZIO 2025	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA		VARIAZIONI in aumento	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			residui competenza cassa	2.593.276,12 58.278.664,04 55.943.456,15		
TOTALE PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione			residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 2.263.000,00 2.263.000,00	2.593.276,12 56.015.664,04 53.680.456,15
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			residui competenza cassa	20.189.033,27 269.850.093,20 285.110.642,46	0,00 3.281.036,20 3.281.036,20	20.189.033,27 270.888.129,40 286.128.678,66
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			residui competenza cassa			
16.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			residui competenza cassa	4.221.026,90 33.721.470,91	0,00 0,00	4.221.026,90 33.042.960,91
16.01.1 TITOLO 1 - Spese correnti			residui competenza cassa	37.942.497,81	0,00	37.263.987,81
16.01.2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale			residui competenza cassa	104.963.817,55 213.330.165,21 318.293.982,76	16.482.577,29 0,00 16.482.577,29	104.963.817,55 229.812.742,50 334.776.560,05
16.01.3 TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie			residui competenza cassa	10.000.000,00 10.000.000,00	0,00 30.000.000,00 30.000.000,00	0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			residui competenza cassa	109.184.844,45 257.051.636,12 366.236.480,57	0,00 46.482.577,29 46.482.577,29	109.184.844,45 302.885.703,41 412.040.547,86

Allegato 8/1

Pagina 28

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO REPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI COMPETENZA CASSA	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - N.53908 ESERCIZIO 2025		VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			RESIDUI COMPETENZA CASSA	RESIDUI COMPETENZA CASSA			
16.02	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	residui competenza cassa	442.548,14 9.230.080,24 9.632.953,98	0,00 0,00 0,00	0,00 93.273,25 93.273,25	0,00 442.548,14 9.156.806,99 9.539.680,73	
16.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	55.113,97 13.343.469,90 13.398.583,87	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 12.833.469,90 12.898.583,87	55.113,97 497.662,11 21.980.276,89
16.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	497.662,11 22.573.550,14 23.031.557,85	0,00 0,00 0,00	0,00 593.273,25 593.273,25	0,00 497.662,11 21.980.276,89 22.438.264,60	
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca						
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		109.682.506,56 279.625.386,26 389.268.018,42	0,00 46.482.577,29 46.482.577,29	0,00 1.271.783,25 1.271.783,25	0,00 324.835.980,30 434.498.812,46	109.682.506,56 324.835.980,30 434.498.812,46
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	residui competenza cassa					
17.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	93.663,14 7.879.329,89 7.973.013,03	0,00 0,00 0,00	0,00 833.544,68 833.544,68	0,00 7.045.785,21 7.139.468,35	93.663,14 7.045.785,21 7.139.468,35

Allegato 8/1

Pagina 29

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
17.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa 2.826.698,18 250.075.959,60 246.313.958,58	0,00 629.300,00 629.300,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche		residui competenza cassa 2.920.381,32 257.955.289,49 254.286,971,61	0,00 629.300,00 629.300,00	0,00 833.544,68 833.544,68
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		residui competenza cassa 2.920.381,32 257.955.289,49 254.286,971,61	0,00 629.300,00 629.300,00	0,00 833.544,68 833.544,68
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		residui competenza cassa		2.920.381,32 257.751.044,81 254.082.726,93
	18.01 PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		residui competenza cassa 7.574.505,29 623.454.012,72 631.028.518,01	0,00 3.973.000,00 3.973.000,00	7.574.505,29 627.427.012,72 635.001.518,01
18.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa 66.063.942,44 170.216.469,48 236.280.411,92	0,00 0,00 0,00	66.063.942,44 140.216.469,48 206.280.411,92
18.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa 73.638.447,73 793.670.482,20 867.308.929,93	0,00 3.973.000,00 3.973.000,00	73.638.447,73 767.643.482,20 841.281.929,93
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				

Allegato 8/1

Pagina 30

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO REPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui competenza cassa	73.638.447,73 793.670.482,20 867.308.929,93	0,00 3.973.000,00 3.973.000,00	0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		residui competenza cassa			73.638.447,73 767.643.482,20 841.281.929,93
19.01 PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		residui competenza cassa	121.422,70 5.749.338,89 5.870.781,59	0,00 55.000,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00
19.01.1 TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	158.937,94 2.563.007,42 2.562.645,36	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00
19.01.2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	280.360,64 8.312.336,31 8.433.426,95	0,00 555.000,00 555.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		residui competenza cassa			280.360,64 8.867.366,31 8.988.426,95
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		residui competenza cassa	280.360,64 8.312.336,31 8.433.426,95	0,00 555.000,00 555.000,00	280.360,64 8.867.366,31 8.988.426,95
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		residui competenza cassa			

Allegato 8/1

Pagina 31

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/10/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 10/10/2025 n.62

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53908 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	0,00	0,00	0,00
			residui competenza cassa	74.872.960,82 22.082.811,00	0,00 0,00	7.484.191,99 22.082.811,00
20.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	0,00	0,00	0,00
			residui competenza cassa	29.260.157,26 0,00	0,00 0,00	5.700.000,00 0,00
			residui competenza cassa	104.133.118,08 22.082.811,00	0,00 0,00	13.184.191,99 0,00
			residui competenza cassa	104.133.118,08 22.082.811,00	0,00 0,00	13.184.191,99 0,00
			residui competenza cassa	1.417.497.784,94 12.896.425.533,62	0,00 362.143.429,78	85.365.439,93 72.181.247,94
			residui competenza cassa	13.895.556.018,10	362.143.429,78	72.181.247,94
			residui competenza cassa	1.655.594.864,93 14.727.186.675,89	0,00 362.143.429,78	85.365.439,93 72.181.247,94
			Totali generale delle spese	16.069.719.299,53	362.143.429,78	16.359.681.481,37

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 5 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 bis

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle attività produttive)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FVG Plus SpA, di cui alla legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG Plus SpA), risorse finanziarie da destinare all'attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie in conformità alla disciplina vigente in materia di attività economiche.

2. Gli interventi sono attivati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento agli orientamenti riguardanti gli aiuti alle imprese in difficoltà **in base a criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale previa attivazione delle procedure di notificazione.**

- Il testo dell'articolo 6 quinque della legge regionale 2/2012, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 quinque

(Fondo credito e finanza turismo)

1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale, anche con riferimento alla sostenibilità, la Giunta regionale determina le risorse finanziarie riservate a finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, **lettere a) e b)**, iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse, nonché le risorse riservate a finanziare l'attivazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g bis).

2. Con la concessione degli interventi finanziari di cui agli articoli 5 e 6 per la realizzazione delle iniziative

di cui al comma 1 è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari mediante l'utilizzo delle risorse stabilite annualmente con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 2/2012, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Disposizioni di attuazione ed esecuzione)

1. Con regolamento regionale è data attuazione alle norme relative agli strumenti di cui all'articolo 2, **comma 1**, lettere a), b), c), d) ed e), con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati, anche disciplinando i termini di validità delle stesse.

1 bis. I termini per la presentazione delle domande per l'attivazione dell'intervento finanziario da parte dei soggetti beneficiari e delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati possono essere sospesi con deliberazione della Giunta regionale, in ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario e operativo delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite direttive al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorità di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a e), nonché delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 7 bis. In ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario e operativo delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3, la durata e l'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) **nonché la percentuale massima di copertura delle iniziative oggetto di finanziamento agevolato**, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle soglie stabilite con il regolamento di cui al comma 1.

3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 adotta criteri operativi di esecuzione.

4. I criteri operativi di esecuzione stabiliscono le modalità per la determinazione della rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 2/2012, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi **di cui all'articolo 3, commi 1 e 2**,

attraverso la Direzione centrale attività produttive, in base alle norme di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 21/2007, nonché alle disposizioni concernenti ulteriori modalità di controllo stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Comitato di gestione di cui all'articolo 10 comunica tempestivamente alla Direzione centrale attività produttive le deliberazioni assunte.

- Il testo dell'articolo 2, commi da 24 a 29, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- Omissis -

24. Al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di start up imprenditoriale sul territorio regionale, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 21/2007, la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti nelle imprese in fase di avviamento. Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle imprese in fase di avviamento sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle imprese in fase di avviamento, incluse le start up innovative, aventi sede operativa nel territorio regionale, in relazione ad operazioni di partecipazione nel capitale sociale da parte di investitori operanti nel mercato dell'equity e di altri investitori privati indipendenti. Per investitore privato indipendente si intende, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 72), del regolamento (UE) 651/2014, l'investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i <<business angels>> e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. La disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita con regolamento nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Nel caso di utilizzo di risorse derivanti dalla Programmazione dei Fondi strutturali, la disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita secondo modalità conformi alla pertinente disciplina regionale, statale ed europea.

25. Il fondo di cui al comma 24, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituisce gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 21/2007, amministrata con contabilità separata da FVG PLUS SpA, sulla quale il controllo è esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato). **La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del fondo attraverso la Direzione centrale attività produttive, in base alle norme di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 21/2007.**

26. Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle imprese in fase di avviamento possono essere alimentate da:

- a) conferimenti della Regione;
- b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;
- c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;

d) economie e rimborsi connessi alle operazioni finanziarie.

27. Il Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle imprese in fase di avviamento può essere alimentato con risorse derivanti dalla Programmazione dei Fondi strutturali, nel rispetto della normativa regionale, statale ed europea che disciplinano il loro utilizzo.

28. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33/Pres., le domande presentate nell'esercizio 2018, e non finanziate per mancanza di risorse disponibili sono finanziate, nel limite massimo di 1.400.000 euro, con le risorse stanziate per l'anno 2019 a valere sul Fondo CATA per gli incentivi alle imprese istituito ai sensi dell'articolo 72 ter della legge regionale 12/2002.

29. Per le finalità previste dal comma 28 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 7 bis della legge regionale 2/2012, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 bis
(Contribuzione integrativa)

1. Con la deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria può essere attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

a) nel caso di concessione di mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale di cui all'articolo 5:

1) per le iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

2) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;

3) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

4) per le iniziative che sono conformi al modello dell'economia circolare;

5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

b) nel caso di concessione di finanziamenti e attivazione di operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti di cui all'articolo 6:

1) per i finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;

2) per le iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;

3) per le iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j), k), l), m), n) della legge regionale 29/2005, nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei Comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;

4) per le iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;

5) per le iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

5 bis) per le iniziative dirette alla transizione energetica delle imprese manifatturiere;

c) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa di cui all'articolo 6 ter.

2. Unitamente alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 7 può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento agli interventi che sostengono microcredito, crediti di importo inferiore a 70.000 euro e imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2024, n 11 è il seguente:

Art. 14

(Contributi per iniziative di promozione del settore nautico)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per il tramite di PromoTurismoFVG, a concedere contributi fino a 5.000 euro a favore di proprietari e gestori, pubblici e privati, di porti turistici, darsene, marine, ormeggi nautici e scuole nautiche situati in Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto, del turismo nautico, della cultura, della storia e della tradizione del mare, dei laghi e dei fiumi del territorio e delle collegate attività economiche, coerenti con il programma di cui all'articolo 13, comma 1.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento i criteri e le modalità per la presentazione della domanda, per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione della spesa.

4. In deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui al comma 1 sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.

5. PromoTurismoFVG, prima della concessione del contributo, in considerazione dell'attività svolta dal richiedente, valuta l'intervento in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato, concretizzando, se del caso, la concessione secondo la regola "de minimis", di cui al regolamento (UE) 2023/2831.

- Il testo della tabella di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2025, n. 074/Pres. è il seguente:

Allegato D

Tabella D – punteggi di cui all'articolo 11, comma 1 del Regolamento

TABELLA D - PUNTEGGI		
ELEMENTO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
1) Coerenza con il Programma annuale di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne, di cui all'articolo 13, comma 1 della legge regionale 11/2024	Grado di coerenza	Molto coerente: minimo 8 massimo 10 punti Mediamente coerente: minimo 6 massimo 8 punti Sufficientemente coerente: minimo 2 massimo 4 punti. Poco coerente: 1 punto Non coerente: 0 punti
2) Rilevanza dell'evento o della manifestazione	Grado di rilevanza anche in termini di ricadute economiche ed occupazionali e di promozione turistica	Rilevanza alta: da 9 a 10 punti (Eventi o manifestazioni che generano un forte incremento del turismo, ottengono una grande copertura media, hanno un forte impatto economico, e provocano una rigenerazione urbana, hanno normalmente un target internazionale) Rilevanza medio/alta: da 7 a 8 punti (eventi o manifestazioni

		<p>ricorrenti legati ad una località e mirano a promuovere, oltre all'evento in sé, anche le caratteristiche intrinseche della località ospitante, quindi incrementano l'appeal di specifiche destinazioni turistiche e possono avere un bacino d'attrazione sia nazionale che internazionale ed attraggono l'attenzione dei media)</p> <p>Rilevanza media: da 5 a 6 punti (attraggono un significativo interesse locale, copertura da parte dei media e un gran numero di partecipanti non solo locali)</p> <p>Rilevanza sufficiente: da 2 a 4 punti (tipicamente locali o di "comunità", attraggono principalmente audience locali e con forte valore sociale e di intrattenimento)</p>
3) Promozione integrata del territorio	Grado di coinvolgimento di altre attività produttive (imprese, consorzi, reti d'impresa) aventi sede nel territorio regionale	<p>Almeno 5 attività economiche: 5 punti</p> <p>3 o 4 attività economiche: 3 punti</p> <p>2 attività economiche: 2 punti</p> <p>1 attività economica: 1 punto</p> <p>Nessuna: 0 punti</p>
4) Promozione e sviluppo della cultura, della storia e della tradizione del mare, dei laghi e dei fiumi del territorio	<p>a) Grado di coinvolgimento di altri soggetti diversi dalle attività produttive (enti pubblici e privati, associazioni, ecc.), che svolgono attività e realizzano iniziative di promozione e sviluppo della cultura, della storia e della tradizione del mare, dei laghi e dei fiumi del territorio regionale;</p> <p>b) Realizzazione di specifiche iniziative per la promozione e sviluppo della cultura, della</p>	<p>a) Almeno 5 soggetti: 5 punti</p> <p>3 o 4 soggetti: 3 punti</p> <p>2 soggetti: 2 punti</p> <p>1 soggetto: 1 punto</p> <p>Nessun soggetto: 0 punti;</p> <p>b) 1 punto per ogni iniziativa fino a un massimo di 5 punti.</p>

	storia e della tradizione del mare, dei laghi e dei fiumi del territorio.	
--	---	--

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 11/2024 è il seguente:

Art. 56
(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.
2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero anche se già sostenuti al momento della domanda; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui all'articolo 51 comma 3, lettere b) ed e), assentite ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, lettere b) e g), per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
- 4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella

misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.

4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruente di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

6 ter. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è il seguente:

Art. 107
(ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

- Il testo dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 è il seguente:

Articolo 56
(Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali)

1. Il finanziamento per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato ed è esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Il presente articolo non si applica agli aiuti a favore delle infrastrutture disciplinate da altre sezioni del capo III, fatta eccezione per la sezione 1 — Aiuti a finalità regionale. Il presente articolo non si applica neppure alle infrastrutture portuali e aeroportuali.

3. Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.

4. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

6. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

7. Le infrastrutture dedicate non sono esentate a norma del presente articolo.

- Il testo dell'articolo 3, commi da 38 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 è il seguente:

Art. 3
(Attività produttive)

- Omissis -

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale COSEF un contributo, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, per la realizzazione di un nuovo centro direzionale a servizio dei consorziati della zona industriale udinese dove ubicare la sede legale del Consorzio medesimo.

38 bis. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 38 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in maniera di appalti.

39. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dei relativi costi. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 2.500.000 per l'anno 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 è il seguente:

Art. 61
(Contributi per infrastrutture turistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di enti pubblici per:

- a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti e opere e strutture complementari all'attività turistica;
- b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
- c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali;
- d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale.

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 42
(Rendicontazione semplificata)

- 1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
- 2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
- 3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

- Il testo dell'articolo 2, commi da 9 a 13, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- Omissis -

- 9. Al fine di perseguire le finalità che prevedono la diffusione della conoscenza e della cultura degli Alpini e allo scopo di mantenere viva la memoria della comunità regionale rispetto a questi valori, nonché per far comprendere il valore turistico delle adunanze come momenti di condivisione e di conoscenza delle tradizioni e del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle sezioni locali del Friuli Venezia Giulia dell'Associazione nazionale alpini (Ana) per la ristrutturazione e il completamento delle loro sedi.

10. Per accedere al contributo i soggetti di cui al comma 9 presentano al Servizio competente in materia di turismo apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa. Il contributo di cui al comma 9 è concesso ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" per un importo non superiore a 50.000 euro per intervento.

11. La domanda di cui al comma 10 e la relativa documentazione sono presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente in materia di turismo.

12. Il Servizio competente in materia di turismo istruisce le domande ricevute e adotta i conseguenti provvedimenti secondo l'ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento delle risorse disponibili. Trova applicazione l'articolo 33, commi 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il mancato finanziamento delle domande per esaurimento delle risorse è comunicato ai richiedenti.

13. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 2, commi da 44 a 47, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- Omissis -

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie alla gestione fuori bilancio del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

45. Gli atti amministrativi con cui vengono disposte le anticipazioni di cui al comma 44 devono prevedere il rientro delle stesse a favore del bilancio regionale entro dieci anni dalla data degli atti medesimi.

46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

47. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 45, previste in 30 milioni di euro per l'anno 2034, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 è il seguente:

Art. 3

(Finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)

1. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono finanziati, in via prioritaria, con le dotazioni della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 105 riferito alla legge 908/1955, di seguito denominata "Gestione FRIE", nonché con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.

2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e g bis), sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.

3. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e la Gestione FRIE sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), amministrata con contabilità separata, sulla quale il controllo è esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e possono essere alimentati da:

- a) conferimenti della Regione;
- b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;
- c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;
- d) economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie;
- e) conferimenti di persone fisiche mediante atti di liberalità;
- f) rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati.

4. Gli interventi relativi agli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), sono finanziati con risorse stanziate a valere sul bilancio della Regione.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 è il seguente:

Art. 4
(*Bilancio di previsione finanziario*)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 3, commi da 110 a 115, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(*Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna*)

- Omissis -

110. Al fine di valorizzare la qualità dei prodotti agroalimentari ottenuti con il "Lievito Madre da Rinfresco", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle imprese con sede operativa in regione che hanno aderito o che intendono aderire a organismi consortili di tutela del lievito madre operanti a livello nazionale, **di seguito organismi consortili**, un contributo straordinario a sostegno dei costi di certificazione e formazione.

111. I contributi di cui al comma 110 sono concessi nella misura massima di 1.250 euro a beneficiario, a titolo di "de minimis" in conformità al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.

112. I contributi sono erogati alle imprese con sede operativa in regione che hanno aderito a un organismo consortile.

113. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 110 sono presentate dagli organismi consortili entro il 30 giugno 2025 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica, all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it. Alle domande degli organismi consortili sono allegate le domande delle singole imprese richiedenti, redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e corredate della documentazione relativa all'avvenuta adesione ad un organismo consortile ovvero della dichiarazione di impegno di aderire entro sei mesi dalla

concessione del contributo, della relazione contenente la descrizione delle attività di formazione da realizzare e delle certificazioni da ottenere, nonché del relativo preventivo di spesa. Il medesimo organismo consortile può presentare un'unica domanda a pena di inammissibilità di quelle presentate in data anteriore.

114. Entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 113, i contributi sono concessi ai beneficiari e, in caso di risorse insufficienti, sono proporzionalmente ridotti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. **Le domande per l'erogazione dei contributi sono presentate per il tramite degli organismi consortili. Alle domande degli organismi consortili sono allegate le rendicontazioni dei singoli beneficiari.** L'erogazione del contributo per i beneficiari che si sono impegnati ad aderire agli organismi consortili è subordinata all'avvenuta adesione entro il termine di cui al comma 113 da dimostrare in sede di rendicontazione.

115. Per la finalità di cui al comma 110 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15
(*Soggetti erogatori e destinatari dei finanziamenti*)

1. I servizi per la promozione delle conoscenze di cui all'articolo 10, comma 1 sono erogati a favore dei fruitori dei servizi di cui all'articolo 11 da soggetti pubblici o privati con sede operativa sul territorio regionale, di seguito denominati soggetti erogatori, qualora in possesso di:

a) comprovata conoscenza e competenza professionale per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), d), g bis) e g ter);

b) (ABROGATA)

c) conoscenza professionale per l'attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), dimostrabile con l'iscrizione del tecnico ad uno degli albi professionali relativi ai titoli di studio di cui al comma 2.

2. Il requisito della conoscenza professionale si intende soddisfatto qualora il personale incaricato a svolgere l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze sia in possesso di un diploma di istituto tecnico agrario o di un istituto professionale a indirizzo agrario, di un titolo di studio universitario che consenta l'iscrizione in un albo professionale del settore agrario ovvero di altre lauree attinenti agli specifici tematismi individuati dalla programmazione SISSAR.

3. Il requisito della competenza professionale si intende soddisfatto qualora ricorra almeno una delle

seguenti condizioni:

- a) il personale incaricato abbia svolto per almeno un anno l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze equiparabile a quella proposta nel progetto;
- b) il personale incaricato risulti iscritto all'albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati o a quello dei periti agrari e dei periti agrari laureati o ad altro albo attinente agli specifici tematismi individuati dalla Programmazione SISSAR;
- c) in caso di informazione finalizzata all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente nonché in caso di consulenza e assistenza in materia di lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario, il personale incaricato sia in possesso del certificato di abilitazione all'attività di consulente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

4. (ABROGATO)

5. I soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), devono altresì certificare il proprio bilancio ovvero annoverare tra i propri organi l'organo di controllo contabile.

6. I requisiti di cui al comma 4 si intendono soddisfatti qualora il soggetto erogatore dimostri di avere svolto, nel biennio precedente alla presentazione del progetto, le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), per l'Amministrazione regionale.

7. I soggetti erogatori devono garantire l'esecuzione delle attività approvate ai sensi dell'articolo 16 e garantire i servizi per la promozione delle conoscenze a tutti i soggetti fruitori ammessi alle medesime condizioni e non possono esercitare attività di produzione e di commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura.

7 bis. I soggetti erogatori possono eseguire le attività approvate ai sensi dell'articolo 16 anche attraverso società esterne, ivi comprese quelle partecipate, secondo le modalità e i limiti stabiliti nella deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2.

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 36
(Procedura valutativa)

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a sportello di cui ai commi 2 e 4.
2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. (ABROGATO)

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
5. La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.
6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 è il seguente:

Art. 57
(Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici)

1. Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:
 - a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte, limitatamente a quanto previsto dal cronoprogramma della spesa del contributo concesso, certificate dal responsabile unico del progetto dell'ente beneficiario;
 - b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità può essere disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso. In alternativa, su richiesta del beneficiario, l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale può essere disposta, con successivi provvedimenti, con le modalità previste dalla lettera a).
- b bis) per gli enti locali quando il contributo è destinato a sollecito delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del ruolo di spesa fissa è disposta sulla base e in coerenza con il piano di ammortamento.

1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziate nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(*Disposizioni in materia di contributi*)

1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo forfetario annuo per le attività svolte dai proprietari o conduttori per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'inventario di cui all'articolo 6 e riferiti alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Qualora le risorse lo consentano, l'Amministrazione regionale può concedere un contributo forfetario annuo anche per attività svolte dai proprietari o conduttori finalizzate alla conservazione delle ulteriori formazioni erbacee inserite nella banca dati di cui all'articolo 6, comma 1, che codifica i prati stabili naturali di pianura, con esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 350 euro per ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro, e non è cumulabile con altre sovvenzioni.

3 bis. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.

4. I proprietari o conduttori presentano domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione; per l'anno 2008 la domanda è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.

5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonché attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo.

5 bis. Il contributo è concesso entro il 31 luglio di ogni anno. La domanda di liquidazione è presentata entro il 30 settembre e i contributi sono liquidati entro il 30 novembre.

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 3, commi da 26 a 29, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 è il seguente:

Art. 3
(*Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna*)

- Omissis -

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

27. Gli atti amministrativi con cui vengono disposte le anticipazioni devono prevedere il rientro delle stesse a favore del bilancio regionale entro dieci anni dalla data degli atti medesimi.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

29. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 27, previste in 23 milioni di euro per l'anno 2033, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 è il seguente:

Art. 4
(*Bilancio di previsione finanziario*)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 4

- Il testo degli articoli 3, 20, 21 e 38 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(*Definizioni*)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o di altri strati geologici di permeabilità, sufficiente a consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
- b) alveo inciso o attivo: porzione dell'area fluviale, generalmente incisa e compresa tra le sponde, all'interno della quale hanno luogo i deflussi liquidi del corso d'acqua in condizioni di piena ordinaria, ancorché rimanga asciutta durante gran parte dell'anno;
- c) alveo di piena: porzione dell'area fluviale comprendente l'alveo inciso e una parte delle aree a esso adiacenti che contribuiscono al deflusso di portate di piena superiori a quelle di piena ordinaria;
- d) area fluviale: aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento; l'area fluviale è individuata dai piani di bacino ai sensi del decreto legislativo 152/2006; in mancanza di un'individuazione nei piani medesimi, l'area fluviale si intende ricompresa nella porzione di territorio tra i piedi esterni degli argini ovvero tra i cigli della sponda, incluse le golene eventualmente presenti; nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la delimitazione dell'area fluviale è determinata sulla base di una piena di progetto avente un tempo di ritorno di cento anni;
- e) argine: opera idraulica in rilevato rispetto al piano di campagna, avente sviluppo in senso longitudinale al corso d'acqua o alla linea di costa, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento dei livelli idrici delle piene fluviali o delle maree, a protezione del territorio limitrofo;
- f) argine costiero: argine che si sviluppa lungo la costa del mare o della laguna di Marano-Grado, con funzione di difesa del territorio retrostante; in corrispondenza delle immissioni di corsi d'acqua nel mare o in laguna, laddove l'argine costiero si congiunge con l'argine del corso d'acqua immissario, la separazione tra i due è convenzionalmente definita in corrispondenza della sezione del corso d'acqua che dista 50 metri dalla foce; nel tratto che delimita la laguna di Marano-Grado dalla terraferma l'argine costiero è definito argine di conterminazione lagunare;
- g) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e, eventualmente, laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
- h) bacino a scolo alternato: zone nelle quali il convogliamento delle acque verso il corpo idrico recettore è attuato mediante impianti di sollevamento o a scolo naturale;

i) bacino a scolo meccanico: zone trasformate a seguito di interventi di bonifica nelle quali il convogliamento delle acque verso il corpo idrico ricettore è attuato mediante impianti di sollevamento;

j) bilancio idrico: la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche disponibili o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici e i fabbisogni per i diversi usi esistenti o previsti;

k) corpo idrico sotterraneo: volume distinto di acque sotterranee contenute da una o da più falde acquifere;

l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;

m) corso d'acqua: corpo idrico che scorre prevalentemente in superficie (torrente, rio, fiume, roggia, canale), con esclusione delle reti urbane di fognatura e di drenaggio;

n) costa: linea di contatto fra la terraferma o le isole con le acque marine, lagunari o lacustri;

o) deflusso minimo vitale (DMV): livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario a garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;

p) derivazioni: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti;

q) difesa di sponda: opera idraulica a diversa tipologia costruttiva con andamento longitudinale rispetto alla sponda dell'alveo o addossata a essa, avente funzione di protezione della sponda stessa nei confronti dell'azione idrodinamica esercitata dalla corrente o rispetto a fenomeni di instabilità gravitativi;

r) dissesto idrogeologico: condizione che caratterizza aree laddove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di pericolo sul territorio nella definizione sono ricompresi il dissesto idraulico, il dissesto geologico e il dissesto valanghivo;

s) falda: acque sotterranee circolanti attraverso la zona satura dell'acquifero;

t) golena: parte dell'area fluviale compresa tra l'alveo attivo e le sponde o gli argini del fiume che viene invasa dalle acque durante gli eventi di piena;

u) interventi di difesa delle coste: interventi finalizzati alla protezione e alla conservazione della linea di costa e degli arenili;

v) invarianza idraulica: principio secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio riceventi i deflussi originati dall'area stessa;

w) invaso: corpo idrico superficiale interno e fermo, costituito da un accumulo di acqua creato artificialmente mediante la realizzazione di uno sbarramento;

x) lago: corpo idrico superficiale interno e fermo costituito da un accumulo di acqua di origine naturale;

y) lavori d'urgenza o di pronto intervento: lavori realizzati con procedura d'urgenza ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici o ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 (Interventi d'urgenza per opere e lavori di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana), o ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

z) manutenzione: l'insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato idraulico-ambientale gli alvei dei corsi d'acqua, in buone condizioni idrogeologiche i versanti e in efficienza le opere idrauliche, le opere di sistemazione idrogeologica e le sistemazioni idraulico-forestali;

aa) manutenzione ordinaria: gli interventi da svolgere periodicamente e ordinariamente ai fini della conservazione e del mantenimento in efficienza delle opere, consistenti nella riparazione, nel rinnovamento e nella sostituzione delle parti deteriorate degli elementi di difesa, nonché gli interventi necessari a integrare e mantenere in efficienza le sezioni originarie di deflusso dei corsi d'acqua;

bb) manutenzione straordinaria: interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere, consistenti nella costruzione, nella sistemazione, nella riparazione, nella modifica e nella sostituzione degli elementi di difesa necessari per il rinnovamento, per il risanamento, per il consolidamento, nonché per la trasformazione degli stessi in opere anche diverse da quelle originarie ma compatibili e funzionali ai compiti di difesa idraulica alla quale sono preposti;

cc) materiale litoide:

1) ghiaia o sabbia pronta;

2) misto granulometrico di sabbia o ghiaia da vagliare o lavorare al frantoi;

3) misto sabbia e limo argilloso;

4) massi di volume superiore a 0,5 metri cubi;

5) materiale eterogeneo di scarsa qualità misto di ghiaia, sabbia, limo e argilla senza impurità o comprensivo di ceppaie, ramaglie ed eventuali trovanti;

dd) opera idraulica: manufatto finalizzato alla regimazione o alla regolazione del regime idraulico del corso d'acqua o alla difesa idraulica delle sponde o del territorio; rientrano tra le opere idrauliche, anche se esterni all'alveo o all'area fluviale, i manufatti finalizzati alla regolazione del regime idraulico mediante sottrazione di portata e convogliamento della stessa in un altro corso d'acqua;

ee) piena ordinaria: piena corrispondente al livello, in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli misurati nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 50 per cento dei casi; nei corsi d'acqua non dotati di stazioni di misura, è considerata ordinaria la piena caratterizzata da un valore di portata al colmo che viene uguagliato o superato in media una volta in un periodo di due anni;

ff) polizia delle acque: attività diretta alla tutela delle acque mediante la regolamentazione degli usi delle stesse;

gg) polizia idraulica: insieme delle funzioni amministrative dirette alla tutela delle opere idrauliche, del buon regime idraulico dei corsi d'acqua, della conservazione del demanio idrico in funzione della sicurezza dei territori limitrofi al corso d'acqua;

hh) pronto intervento di protezione civile: opere urgenti di qualunque tipologia realizzate, su disposizione del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), in caso d'urgenza e in previsione di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza;

ii) regimazione idraulica: insieme coordinato e sistematico di interventi che comporta la sostanziale modifica delle caratteristiche geometriche e idrauliche di un corso d'acqua; a titolo esemplificativo, comprende l'esecuzione di nuove opere, la variazione delle sezioni di deflusso, dello sviluppo planimetrico, delle pendenze e delle scabrezze del corso d'acqua, comportando di conseguenza modifiche al regime idraulico;

jj) regolazione idraulica: variazione della portata di un corso d'acqua che si ottiene mediante la realizzazione di opere aventi la funzione di trattenuta temporanea e di graduale rilascio dei volumi d'acqua defluenti, o mediante la realizzazione di opere finalizzate alla sottrazione di portate dal corso d'acqua;

jj bis) canalizzazione: rivestimento, parziale o totale, delle sponde o del fondo dell'alveo di un corso d'acqua con materiali artificiali, progettato per la regolarizzazione della sezione e dell'assetto plano-altimetrico in funzione delle caratteristiche dei deflussi, con la finalità di salvaguardare la sicurezza e la stabilità di insediamenti e di infrastrutture;

kk) rete idrografica o reticolo idrografico: insieme dei corsi d'acqua che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;

ll) reti di drenaggio urbano: sistema di canalizzazioni artificiali sotterranee per raccogliere e allontanare da insediamenti civili o produttivi le acque meteoriche;

mm) sbarramento: opera artificiale realizzata in modo da interrompere il corso d'acqua e da formare un invaso, temporaneo o permanente, o un rigurgito;

nn) servizio di piena: insieme delle attività di monitoraggio e di controllo attivo, nonché di intervento da attivare al manifestarsi di un evento di piena che potrebbe dare origine a situazioni di pericolo;

oo) sistema derivatorio: insieme di diverse strutture (opere di presa superficiale o sotterranea, rete di collegamento, di adduzione e di distribuzione, impianto di utilizzo o ambito servito, eventuali cessioni d'acqua per utilizzi diversi, opere di restituzione) che costituiscono un unico complesso per la gestione e l'utilizzo dell'acqua prelevata;

pp) sistemazione idrogeologica: intervento di carattere geologico-tecnico, idraulico-forestale e ingegneristico-ambientale, volto a prevenire o a mitigare gli effetti dannosi del dissesto idrogeologico, nonché a ripristinare le opportune condizioni di sicurezza dei luoghi a seguito di calamità naturali;

qq) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe, di paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale attuata attraverso la realizzazione di opere e di manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica;

rr) Sistema regionale integrato di protezione civile: servizio pubblico a tutela dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere degli eventi calamitosi, assicurato dall'apporto integrato di diverse componenti pubbliche e private che intervengono in modo coordinato sulla base della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e della legge regionale 64/1986, nonché dei protocolli d'intesa siglati a livello istituzionale tra gli organi dello Stato e della Regione incaricati del servizio medesimo;

ss) sorgente: punto del terreno da cui scaturisce, per defluire superficialmente, una vena d'acqua sotterranea;

tt) sotto bacino o sub-bacino: territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi, rogge, canali ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;

uu) sponda: linea che delimita l'alveo inciso di un corso d'acqua; nei casi di sponda fissa essa è generalmente costituita dalla scarpata, naturale o artificiale, che delimita l'incisione morfologica costituente l'alveo; nei casi di sponda variabile o incerta, la linea di sponda è individuata sulla base del livello idrico della piena ordinaria;

vv) zona montana: area del territorio regionale delimitata nella cartografia di cui all'articolo 4, comma 2;

vv bis) sinkhole naturale: dissesto idrogeologico assimilato a dissesto franoso dovuto a sprofondamento o a collasso naturale improvviso che può dare origine a voragini generalmente di forma sub-circolare a diametro variabile.

- Omissis -

Art. 20
(Interventi relativi ai corsi d'acqua)

1. Gli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua si concretizzano nelle seguenti attività:

a) interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua che non comportano la realizzazione di opere, finalizzati:

1) alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime idraulico;

2) alla conservazione delle zone di espansione naturale;

3) all'eliminazione delle situazioni di pericolo tra le sponde o le difese, mediante la selezione e l'asporto della vegetazione non compatibile con l'assetto idrodinamico del corso d'acqua e le esigenze di riqualificazione dell'ambiente fluviale;

b) interventi di regimazione idraulica;

c) interventi di rinaturalazione degli ambiti fluviali, anche mediante il ripristino della vegetazione ripariale autoctona, e interventi finalizzati al ripristino o all'ampliamento delle aree di espansione naturale dei corsi d'acqua;

d) interventi di regolazione idraulica.

d bis) interventi di canalizzazione.

2. Gli interventi di manutenzione dell'alveo di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono realizzati prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale litoide e, in subordine, nel caso in cui detta movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell'alveo e delle golene, sono attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con le modalità previste agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28. Qualora gli interventi di manutenzione dell'alveo siano attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con la concessione può essere autorizzato il deposito temporaneo del materiale sulle aree del demanio idrico per un periodo di tempo massimo di sei mesi e comunque non superiore alla durata prevista per l'esecuzione del progetto di manutenzione.

2 bis. Non si configurano quali interventi di regolazione idraulica o di canalizzazione di cui al comma 1, lettere d) e d bis), gli interventi relativi alle **opere esistenti in area fluviale**, comprese la modifica o l'estensione dell'opera e la movimentazione o l'estrazione di materiale litoide, individuato come in eccesso ai fini del ripristino della funzionalità idraulica dell'opera **[o modifica degli stessi]**.

3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), la Regione può acquisire le aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua.

3 bis. Ai fini della realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, gli enti competenti per classe di corso d'acqua dispongono la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle piene, per le quali non si proceda all'espropriaione o all'acquisizione ai sensi del comma 3.

3 ter. I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis sono trascritti ai sensi della normativa vigente in materia.

3 quater. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis è corrisposta unicamente un'indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell'indennità di espropriaione calcolata in base alla normativa vigente in materia.

3 quinques. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità di cui al comma 3 quater tenuto conto anche della frequenza, della durata e dei volumi d'acqua dell'allagamento.

3 sexies. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

4. L'esigenza di effettuare interventi di regimazione idraulica o di regolazione idraulica di cui al comma 1, lettere b) e d), è motivata, nonché adeguatamente documentata, sulla base di specifiche valutazioni di ordine idrologico e idraulico, dalle quali si desumano anche gli effetti e le conseguenze di tali interventi alla scala del corso d'acqua.

Art. 21

(Disciplina degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua o di tratti dei medesimi nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 1), che prevedono l'estrazione e l'asporto del materiale litoide e sono indicati i corsi d'acqua o i tratti dei medesimi nei quali tali interventi sono interdetti.

2. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono soggetti a concessione, sono considerati, a tutti gli effetti, interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici.

3. L'estrazione di materiale litoide è soggetta al pagamento di un canone demaniale, determinato, anche in relazione al valore di mercato del materiale litoide, ai sensi dell'articolo 30.

4. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono affidati in concessione con le seguenti modalità, da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, a soggetti privati mediante procedura a evidenza pubblica, in applicazione dei criteri di valutazione e con il procedimento definiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b):

a) concessione pluriennale per bacini idrografici o aste fluviali continue, individuati dall'ente competente per corso d'acqua, ai sensi dell'articolo 23;

b) concessione per tratti fluviali singoli o discontinui, individuati dall'ente competente per corso d'acqua, ai sensi dell'articolo 24;

c) concessione per interventi indicati dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 25.

5. Ai fini della partecipazione alla procedura a evidenza pubblica di cui al comma 4 i soggetti privati presentano all'ente competente, con le modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), l'istanza intesa a ottenere l'assegnazione della concessione, corredata del progetto dell'intervento avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto preliminare come delineato dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

6. Nel caso in cui l'attuazione del progetto dell'intervento comporti la necessità di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all'emissione del provvedimento di concessione, l'ente competente per classe di corso

d'acqua, convoca una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 22 a 22 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1, aventi carattere d'urgenza, sono autorizzati ai sensi dell'articolo 27.

8. Nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 28.

9. Nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'affidamento della concessione nell'ambito della procedura a evidenza pubblica di cui al comma 4 e non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 27, gli interventi di manutenzione degli alvei sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 28.

10. L'utilizzo di materiale litoide, da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, nella realizzazione di lavori in amministrazione diretta, non è soggetto alla disciplina di cui ai commi 4 e 8.

11. Nei corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3 gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2 bis, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi individuato come in eccesso ai fini del ripristino della funzionalità di **un'opera esistente**, non sono soggetti all'applicazione del comma 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, individua i criteri per la localizzazione dei prelievi. Per questi casi l'autorizzazione idraulica costituisce il titolo per realizzare l'intervento, acquisiti tramite conferenza di servizi tutti i restanti pareri, nulla osta o altri atti abilitativi comunque denominati.

12. Ai fini della pianificazione dell'attività estrattiva prevista dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), il materiale litoide estratto e asportato ai sensi del presente articolo, è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla medesima legge regionale.

- Omissis -

Art. 38

(Utilizzo di acque da parte della Regione e degli enti regionali)

1. La Regione e gli enti regionali **di cui all'articolo 2 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.**, derivano l'acqua destinata al servizio di impianti o di immobili a essi in uso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 42, comma 5.

2. L'utilizzo di acque da parte della Regione e degli enti regionali non è soggetto all'autorizzazione all'attingimento di cui all'articolo 40, né al provvedimento di concessione di derivazione d'acqua di cui all'articolo 42, ma al rilascio di un parere tecnico da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

3. La struttura regionale competente a realizzare l'opera di interesse regionale presenta l'istanza di parere tecnico di cui al comma 2 in ordine al luogo di presa della derivazione, alla quantità d'acqua prelevabile,

all'uso e al luogo di restituzione.

della Regione e sul sito istituzionale della Regione, nonché sono censiti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

- Il testo dell'articolo 3, commi da 11 a 15, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(Ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporti)

- Omissis -

11. Dato atto che nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto in data 16 dicembre 2005 tra Regione, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Comune di Tarvisio e Provincia di Udine, diretto alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza di emergenza (MISE) del comprensorio minerario di Cave del Predil, e del successivo atto aggiuntivo di data 31 gennaio 2011, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, è in corso di completamento la Fase 1 del Progetto generale degli interventi per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario di Cave del Predil, si autorizza la Fase 2 del Progetto generale relativa agli interventi di copertura impermeabile dei sedimenti nei bacini 1 e 2, dei canali di sgrondo delle acque meteoriche provenienti dal versante del Monte Re e di adeguamento dei cunettoni di drenaggio dei canaloni Andrea e Barrecklann.

12. Al fine esclusivo di garantire l'attuazione della Fase 2 del Progetto generale degli interventi per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario di Cave del Predil, la gestione commissariale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), è prorogata **fino al 31 dicembre 2026** e, comunque, non oltre la conclusione degli interventi previsti nella Fase 2 del Progetto generale. Per il medesimo periodo è prorogata la figura del Commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil.

13. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dal comma 11 e sino alla data di cui al comma 12 è prorogata la gestione fuori bilancio e l'amministrazione autonoma del fondo denominato <<Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil>>.

14. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Amministrazione del fondo di cui al comma 13, con effetto dall'1 gennaio 2016, per il tramite della struttura competente per materia che provvede a tutti gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1999, n. 0250/Pres., e dalle altre disposizioni in materia.

15. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 4.300.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 1.300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 35.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia)

1. La Regione promuove la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico del patrimonio speleologico, nonché la ricerca speleologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche mediante concessione di contributi ad associazioni e gruppi speleologici iscritti all'elenco di cui all'articolo 14 che persegono scopi coerenti con le finalità della presente legge, a:

a) incentivare esplorazioni, anche sostenendo l'acquisto di strumentazioni e attrezzature speleologiche, ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni sulle grotte di cui alla presente legge;

b) sostenere la ricerca, la documentazione e il censimento delle grotte per l'aggiornamento della sezione a) del CSR;

c) promuovere l'organizzazione di convegni e iniziative volti alla diffusione, al progresso e alla sicurezza delle attività speleologiche e sostenere la gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica.

3. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 2. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione, purché nel corso dello stesso anno solare.

3 bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di promozione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, anche transfrontaliere, la struttura regionale competente in materia di geologia emana bandi per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati, previa deliberazione della Giunta regionale finalizzata a definire, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 7/2000, gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità degli incentivi.

3 ter. I bandi di cui al comma 3 bis disciplinano i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della legge regionale 7/2000.

3 quater. I contributi concessi ai sensi del comma 3 bis, qualora motivatamente richiesto, sono erogati in via anticipata fino al 70 per cento, in unica soluzione, all'atto della concessione del contributo.

- Il testo dell'articolo 4, commi da 20 a 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(*Tutela dell'ambiente e energia*)

- Omissis -

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per la realizzazione, compreso l'acquisto dell'area interessata dall'intervento, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria, l'adeguamento al fine della raccolta dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

21. Con regolamento regionale sono definiti **i requisiti degli interventi finanziabili**, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 20, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

22. I contributi di cui al comma 20 sono concessi per il costo complessivo degli interventi e non per singole voci di spesa.

23. Il contributo di cui al comma 20 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4, commi da 24 a 27, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(*Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile*)

- Omissis -

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino all'importo massimo di 100.000 euro a favore di enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), dedicati alla cura degli animali selvatici e di affezione, a sostegno delle spese di progettazione e di realizzazione di interventi, da effettuare nelle sedi situate sul territorio regionale, di efficientamento energetico o di

risparmio idrico e, qualora siano presenti aree verdi di pertinenza, la riqualificazione delle stesse.

25. I contributi di cui al comma 24 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

26. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 24 sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del Direttore della struttura competente in materia di energia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo, **l'eventuale erogazione anticipata del contributo sino al 100 per cento dell'importo previsto dal decreto di concessione** e di rendicontazione della spesa. **Sono ammissibili a contributo anche le spese per la redazione degli attestati di prestazione energetica (APE) sostenute prima della presentazione della domanda di concessione e, comunque, a partire dal 31 dicembre 2024.**

27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.

- Omissis -

- Il testo degli articoli 5 e 8 della legge regionale 4 marzo 2025, n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(*Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili*)

1. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei procedimenti autorizzatori, compresi i procedimenti di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006, è necessario considerare, in particolare:

- a) la localizzazione nelle aree di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- b) la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole, di ulteriori impianti della stessa tipologia al fine di assicurare il contenimento del consumo di suolo determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti e il rispetto del principio dell'equa ripartizione nella diffusione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili sul territorio regionale. Nelle aree classificate agricole, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza superiore a 10 MW, tale principio è rispettato a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non realizzazione di impianti della stessa tipologia, una superficie agricola contigua pari almeno a nove volte la superficie dell'impianto, insistente sul territorio dello stesso Comune o dei Comuni contermini e che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare, sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non superi il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale;
- c) il ricorso a criteri progettuali finalizzati a ridurre al minimo il consumo di suolo, ottimizzando l'utilizzo

delle risorse energetiche disponibili e privilegiando soluzioni impiantistiche che garantiscano la massima efficienza produttiva in rapporto alla superficie occupata;

d) le soluzioni progettuali sperimentali e innovative, volte a garantire la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo ambientale, paesaggistico e degli impatti sociali ed economici. La localizzazione e la progettazione dell'impianto tengono conto delle caratteristiche dell'area interessata dall'intervento con una puntuale analisi degli elementi costitutivi dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio al fine di privilegiare soluzioni progettuali che minimizzano l'impatto con tali elementi;

e) la distanza dai centri abitati, documentando le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto con i medesimi e le mitigazioni individuate;

f) la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi di qualità del paesaggio e le previsioni della parte statutaria e strategica del PPR;

g) che la localizzazione dell'impianto non comprometta visuali panoramiche, visuali di pregio e reti ecologiche locali individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

h) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica;

i) un programma di compensazioni ambientali e territoriali, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale, ai sensi degli articoli 8, comma 4, lettera m), n. 2, e 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118). Nel caso di impianto soggetto a procedimento autorizzatorio unico il programma di compensazioni ambientali e territoriali non è inferiore al 3 per cento dei proventi **nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW**;

j) il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi tramite i Comuni il cui territorio è interessato dal progetto dell'impianto, in un processo di comunicazione e di informazione preliminare all'avvio dei procedimenti autorizzatori e abilitativi relativi alla realizzazione degli impianti di potenza superiore a 1 MW.

2. Ai fini della valutazione del progetto, per superficie dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intende l'area complessivamente occupata dall'impianto e dalle opere e infrastrutture connesse.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le linee guida per la redazione dei progetti degli impianti di cui al comma 1, nonché delle opere e delle infrastrutture funzionalmente connesse, previo parere della Commissione consiliare competente reso entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di approvazione preliminare delle linee guida. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 8
(Norme transitorie e finali)

1. Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione).
2. Ai procedimenti autorizzatori e ai procedimenti di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006, avviati alla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, qualora più favorevoli;
 - b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e j), e al comma 2.
3. Fino all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, ai fini della valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili, le **[coperture delle]** superfici degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, **di impianti di accumulo elettrochimico** e di produzione di biometano, sommate a quelle dei medesimi impianti della stessa tipologia, già autorizzati nelle stesse aree classificate agricole, non possono eccedere il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale.
4. I Comuni recepiscono negli strumenti urbanistici generali le perimetrazioni di cui all'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 63 sexies, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, eventualmente, in sede di conformazione dello strumento urbanistico comunale vigente al PPR, con le modalità di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007, anche apportando le conseguenti modifiche alle norme tecniche di attuazione e ai regolamenti edilizi. Nelle more di tale recepimento, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nelle aree di cui agli articoli 2 e 6, comma 1, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.

- Il testo dell'articolo 4, commi 15 e 16 e da 24 a 26, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere **alle Università degli Studi della Regione** un contributo per l'attivazione di borse per attività di ricerca post lauream negli ambiti afferenti alle materie ambiente, energia e sviluppo sostenibile per le esigenze della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile

e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 61.

- Omissis -

24. Al fine di contrastare in modo mirato l'inquinamento da plastiche e microplastiche che costituisce un grave rischio per l'ecosistema marino, la biodiversità e le attività turistiche e portuali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni di Muggia, Trieste e Duino Aurisina per l'acquisto di cestini per la raccolta di rifiuti in mare capaci di intercettare in modo automatico e continuativo rifiuti galleggianti. I contributi sono concessi con lo scopo di poter avviare nel 2026 la realizzazione di un progetto pilota con le medesime finalità.

25. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un preventivo. I contributi sono concessi nella misura massima di 30.000 euro al Comune di Trieste e di 10.000 euro ciascuno ai Comuni di Muggia e Duino Aurisina.

26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 61.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4, commi da 19 a 23, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 è il seguente:

Art. 4
(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

19. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni o ai comitati senza scopo di lucro, alle società o alle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, alle Federazioni sportive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) operanti sul territorio regionale mediante Comitati regionali, agli enti di promozione sportiva, nonché alle parrocchie per eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG", che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres.

20. Ai fini della formulazione della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 19, con decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile è nominata una commissione composta dal Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con funzioni di presidente e da due dipendenti della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

21. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti dei soggetti beneficiari, le tipologie di evento e le relative spese ammissibili al contributo di cui al comma 19, il limite massimo del contributo concedibile, le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del contributo, di rendicontazione della spesa e il funzionamento della Commissione di cui al comma 20.

22. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.

23. Per le finalità di cui al comma 20 si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è il seguente:

Art. 242
(*Procedure operative ed amministrative*)

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla

parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissidenti espresse nel corso della conferenza.

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

- a) i parametri da sottoporre a controllo;
- b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle

tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.

8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.

9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissidenti espresse nel corso della conferenza.

13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4.

13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le concentrazioni riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.

- Il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di enti pubblici, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino all'importo massimo di 500.000 euro e, comunque, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, laddove applicabile, a sostegno della progettazione e della realizzazione di impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, finalizzati anche alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). Sono ammissibili a contributo gli oneri connessi alla costituzione delle comunità energetiche quale soggetto giuridico.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.
4. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 7/2000.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 8.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 è il seguente:

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(Attuazione del piano di intervento)

1. Gli interventi previsti dal piano sono attuati secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo IV e nel Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, escluse quelle incompatibili con la presente legge.

2. La perimetrazione della zona di recupero di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), equivale a tutti gli effetti all'individuazione di un ambito di intervento edilizio unitario funzionale di ricostruzione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

3. L'intervento unitario funzionale di ricostruzione è attuato a cura dei proprietari interessati riuniti in consorzio, secondo le procedure previste dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 15 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45 e successive modificazioni e integrazioni. Per la regolare costituzione del consorzio è sufficiente il concorso di un numero di proprietari che rappresentano, in base all'imponibile catastale, rilevato con riferimento alla data del 6 maggio 1976, almeno i tre quarti del valore dell'intero comparto di intervento ovvero almeno il sessanta per cento della volumetria assoggettata all'intervento stesso. Ai proprietari riuniti in consorzio spettano i contributi previsti dall'articolo 5 e la relativa concessione rimane subordinata alla stipulazione di una convenzione tra l'Amministrazione comunale ed il proprietario dell'immobile, intesa a consentire l'accesso al pubblico per la visita di tutto o parte dell'immobile stesso. L'intervento unitario funzionale di ricostruzione può comportare il ricorso alle categorie di attività edilizia indicate all'articolo 2, comma 2, lettera a).

4. Il Comune provvede ad attuare, in via sostitutiva, l'intervento unitario funzionale di ricostruzione quando di proprietari:

- a) non si sono riuniti in consorzio entro il termine previsto dall'articolo 24 della legge regionale n. 63/1977;
- b) non hanno presentato il progetto esecutivo nel termine di sei mesi dall'avvenuta costituzione del consorzio;
- c) non hanno dato inizio ai lavori di ricostruzione nel termine loro assegnato dal Comune;
- d) hanno sospeso, senza giustificato motivo, da almeno sei mesi i lavori iniziati.

5. A tal fine, il Comune procede all'espropriazione degli immobili situati all'interno della zona di recupero perimettrata.

5 bis. Al fine di completarne il recupero e la messa in sicurezza, il Comune procede all'espropriazione della torre dell'orologio, rimasta in proprietà indivisa tra i proprietari delle aree oggetto di esproprio e facente parte del complesso castellano, storicamente e artisticamente connessa agli immobili che lo costituiscono, e non rientrante nel piano di intervento urbanistico edilizio di cui all'articolo 2, comma 2, in quanto già oggetto di recupero nel 1978. Ai beneficiari di cui ai commi 8 e 8 ter è attribuita una quota della torre dell'orologio, proporzionalmente alla superficie acquisita rispetto al totale delle superfici. Il Comune provvede alla trascrizione degli atti di trasferimento presso i competenti registri immobiliari.

5 ter. Per l'assegnazione delle unità immobiliari del compendio castellano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), nel rispetto della distribuzione organica degli spazi, si applica il criterio della superficie utile residenziale più prossima a quella calcolata secondo i parametri della legge regionale 63/1977 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. (Determinazione dei parametri relativi alle esigenze abitative dei nuclei familiari, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63). Nel caso di assegnazioni di più unità immobiliari al singolo nucleo familiare, per l'individuazione di quelle a titolo gratuito, se previste, ovvero nell'eventuale fattispecie di cui all'articolo 27, comma 17 bis, della legge regionale 63/1977, il criterio applicabile è quello della minor differenza tra le superfici utili residenziali effettive e quelle calcolate secondo i parametri della legge regionale 63/1977 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 066/1978.

6. Il Comune è autorizzato a predisporre ed approvare il progetto esecutivo dell'intervento in questione, anche per singoli lotti, ovvero ad apportare variazioni al progetto esecutivo eventualmente presentato dai proprietari riuniti in consorzio, in modo da realizzare:

a) il recupero delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione o ad uso diverso, effettivamente e direttamente utilizzate dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento alla data degli eventi sismici, in numero di due per ciascun proprietario, nonché il recupero delle altre unità immobiliari, nei limiti di una unità per ogni diversa destinazione d'uso a favore di ciascun proprietario o titolare di diritto reale di godimento che, alla medesima data, non utilizzava direttamente le predette unità per le esigenze abitative del nucleo familiare o per le esigenze produttive. Ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni, le unità immobiliari adibite a manifestazioni, festeggiamenti, mostre e simili sono considerate unità destinate ad uso abitativo non utilizzate effettivamente e direttamente alla data degli eventi sismici. Le unità immobiliari destinate ad uso abitativo, che alla data degli eventi sismici non erano direttamente utilizzate dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, sono assoggettate ad intervento pubblico sostitutivo limitatamente ad una sola unità per ciascun nucleo familiare. Qualora più unità immobiliari risultino intestate a membri distinti di un medesimo nucleo familiare non legati da rapporto di coniugio, ciascun intestatario è considerato, ai fini della presente legge, nucleo familiare a sé stante;

b) il recupero di ogni altra porzione del complesso castellano, nel rispetto delle sue caratteristiche storiche, architettoniche e paesistiche, mediante un insieme sistematico di opere che consentono il ricavo di destinazioni d'uso anche diverse da quella residenziale, per realizzare una sede polifunzionale in grado di valorizzare il complesso medesimo sul piano culturale, economico e sociale.

7. Il progetto esecutivo, anche per singoli lotti, o la variante al progetto eventualmente presentato dal consorzio dei proprietari è predisposto sentiti i proprietari rappresentati unitariamente da uno di essi o da altro soggetto munito di procura che può seguire lo sviluppo della progettazione, riferendone ai soggetti rappresentati. A tal fine è data facoltà al soggetto committente di bandire concorsi di idee per la soluzione dei problemi attinenti alla progettazione edilizia nonché di ricorrere alla collaborazione di professionisti singoli od associati, di società di progettazione, di enti di ricerca, di istituti universitari e di altri organismi che diano garanzie di serietà e competenza professionale.

8. I proprietari residenti, o titolari di unità produttiva nell'intero compendio castellano alla data del 6 maggio 1976, hanno titolo a vedersi attribuiti in proprietà piena ed esclusiva gli immobili secondo le superfici e i volumi stabiliti all'articolo 2, comma 2, lettera g), del Piano di intervento urbanistico - edilizio approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 1993, n. 2012.

8 bis. Al fine di garantire nell'ambito del compendio castellano di Colloredo di Monte Albano la maggiore funzionalità tra corpi di fabbrica con destinazione pubblica e corpi di fabbrica con destinazione privata, l'attribuzione in proprietà avviene esclusivamente nei corpi di fabbrica denominati rispettivamente Mastio e Casetta Nievo.

8 ter. Ai proprietari non residenti nel compendio castellano di Colloredo di Monte Albano alla data del 6 maggio 1976, aventi diritto alla riassegnazione di uno o più immobili in proprietà, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del Piano di intervento urbanistico - edilizio, la proprietà viene attribuita previa corresponsione di un prezzo di cessione che tiene conto del costo di costruzione, come risultante nel progetto esecutivo in via di realizzazione. Dal costo di costruzione sono dedotte le spese riferite alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

8 quater. Dal prezzo di cessione determinato ai sensi del comma 8 ter è dedotto il contributo spettante a ciascuno sulla base delle norme di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni. **Al fine di favorire la migliore distribuzione delle unità immobiliari ai soggetti titolari del diritto di prelazione su almeno tre unità abitative, che rinunciano a esercitarlo su una o più unità, è comunque riconosciuto il 40 per cento della quota del contributo spettante per tali unità, da dedurre dal prezzo di cessione delle altre unità abitative sulle quali il diritto di prelazione è esercitato. Per ciascun soggetto, l'ammontare complessivo dei contributi non può superare l'importo complessivo dei prezzi di cessione.**

8 quinques. La disciplina di cui al comma 8 ter si applica anche ai proprietari di unità immobiliari adibite a festeggiamenti, mostre e manifestazioni simili, considerate unità ad uso abitativo non utilizzate effettivamente e direttamente alla data degli eventi sismici.

8 sexies. Il Sindaco notifica ai proprietari o ai loro aventi causa e ai titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari espropriate ai sensi del comma 5, l'invito a esercitare, entro sessanta giorni dalla notifica, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite ed esclusivamente ubicate nei corpi di fabbrica denominati rispettivamente Mastio e Casetta Nievo, come previsto dal comma 8 bis. L'esercizio del diritto di prelazione comporta l'accettazione irrevocabile dell'acquisto dell'unità immobiliare alle condizioni indicate nell'invito notificato.

8 septies. La cessione dell'unità immobiliare avviene con atto notarile e il corrispettivo stabilito deve essere versato alla Regione al momento della consegna dell'immobile.

8 octies. I beneficiari sono obbligati, altresì, a mantenere la proprietà dell'immobile assegnato e a non alienarlo per un periodo di dieci anni dalla data di cessione di cui al comma 8 septies. L'inosservanza di tali obblighi comporta la decadenza dal contributo riconosciuto ai beneficiari e il conseguente obbligo di integrare il corrispettivo versato alla Regione per un importo equivalente maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.

- Il testo degli articoli 15, 16, 27, 41 e 54 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15
(*Modifica di destinazione d'uso degli immobili*)

1. Si ha modifica di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di un'unità immobiliare, passando da una categoria all'altra tra quelle elencate dall'articolo 5, per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa.

2. Si ha parimenti modifica di destinazione d'uso anche quando i limiti di cui al comma 1 vengono superati attraverso più interventi successivi o nei casi di modifica senza opere edilizie.

3. Sono assoggettati al pagamento del conguaglio del contributo di costruzione, fatti salvi i casi di esonero e riduzione di cui agli articoli 30, 31 e 32, gli interventi con o senza opere edilizie che comportino la modifica di destinazione d'uso degli immobili, comunque destinati e localizzati, in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale, compresa la modifica della destinazione d'uso conseguente al cambiamento di condizioni soggettive dei titolari di costruzioni residenziali in zona agricola, nel caso di passaggio del diritto reale di godimento che non si verifichi a seguito di successione.

4. Il conguaglio previsto dal comma 3 è richiesto solo nel caso in cui la nuova destinazione comporti una maggiore incidenza di oneri e corrisponde alla differenza fra gli importi dovuti per le due destinazioni, entrambi calcolati sulla base di quanto previsto per le nuove costruzioni ai sensi della normativa vigente. Il conguaglio è richiesto anche nei casi di aumento superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente.

5. Le modalità di pagamento del conguaglio previsto dal presente articolo sono stabilite nel regolamento edilizio comunale o nella deliberazione comunale di cui all'articolo 29. In tali casi il Comune può richiedere l'asseverazione da parte di un professionista abilitato per quanto riguarda la sicurezza sismica e l'idoneità statica e igienico-sanitaria. La mancata presentazione dell'asseverazione entro il termine assegnato dal Comune comporta l'avvio del procedimento per la verifica dell'agibilità per la nuova destinazione.

6. Ai fini urbanistico-edilizi le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in edifici esistenti non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati. Parimenti non comportano modifiche di destinazione d'uso le attività di cui all'articolo 5, comma 1, **lettere b) ed e)**, **relativamente alle sedi di associazioni, sindacati e partiti**, esercitate in forma provvisoria con contratti d'affitto di durata inferiore a sei anni non rinnovabili. Per le strutture di cui

all'articolo 32 della legge regionale 21/2016, a eccezione delle foresterie, ostelli e alberghi per la gioventù, convitti per studenti e case per ferie, la percentuale di irrilevanza di cui al comma 1 non trova applicazione, rilevando in tali casi ogni modifica della destinazione d'uso in atto di unità immobiliari appartenenti ad altre categorie urbanistiche.

6 bis. È altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria. Comporta, invece, modifica della destinazione d'uso il trasferimento del diritto reale di godimento dell'immobile per atto tra vivi che preveda l'uso residenziale proprio, con conseguente assoggettamento al conguaglio degli oneri di cui all'articolo 29 e restituzione di eventuali contributi con finalità turistiche a qualunque titolo percepiti, in caso di violazione dell'obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione dei beni contribuiti.

Art. 16
(Attività edilizia libera)

1. Nel rispetto delle discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:

- a) interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio esistente;
- b) tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera per il tempo strettamente necessario;
- c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;

c bis) interventi di realizzazione e installazione di VEPA dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configuri spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio comunale e dalla presente legge, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture, di superficie massima pari a 40 metri quadrati, devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche. Negli edifici condominiali o plurifamiliari, al fine di garantire l'omogeneità degli interventi, l'esecuzione delle opere di cui alla presente lettera presuppone un progetto unitario volto a definire e unificare le caratteristiche tecnico-costruttive ed estetiche di tali elementi e, nei casi previsti, l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale o dalla maggioranza dei proprietari, ove non sia costituito il condominio;

c ter) opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno;

c quater) salve le disposizioni di cui alla lettera d), comma 1, articolo 17, le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata oppure connessa al fabbricato o unità immobiliare, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera, di superficie massima pari a 25 metri quadrati. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso con caratteristiche tali da ingenerare nuova superficie utile. Le strutture devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;

d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di dodici mesi;

e) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno di pertinenza di edifici esistenti o ubicato in zona agricola, nonché i relativi depositi di materiale funzionali all'utilizzo in loco, purché non superino il limite di 30 metri cubi e un periodo di dodici mesi;

f) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno, nonché le pratiche agro-silvo-pastorali strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola ed eseguite dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, purché non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro;

g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;

g bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 70 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino;

h) gli interventi stagionali di movimentazione in situ della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;

i) depositi temporanei di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, finalizzati all'utilizzo in loco e ubicati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi;

j) depositi o esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;

k) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere

immediatamente rimosse al cessare della necessità;

k bis) tendostrutture e tensostrutture non temporanee, anche ancorate al suolo, purché facilmente rimovibili senza opere di demolizione, destinate allo svolgimento di attività sportive e, se previsto, soggette alle autorizzazioni stabilite dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza **[, in deroga ai vincoli di inedificabilità relativi a fasce di rispetto stradali,]** qualora realizzate in strutture sportive già esistenti al 18 dicembre 2009 e operanti nell'attività;

l) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;

m) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che comportino volumetria fino a 25 metri cubi per unità immobiliare ovvero che non comportino volumetria qualora destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue, aree ludiche senza fini di lucro, nonché tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;

n) realizzazione di tettoie e manufatti assimilabili in aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 25 metri quadrati di superficie coperta per unità immobiliare;

o) pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 100 metri quadrati di superficie per unità immobiliare; tale limite superficiale non trova applicazione qualora per la realizzazione dell'intervento vengano utilizzati materiali drenanti;

p) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

p bis) installazione di impianti solari, termici o fotovoltaici aderenti o integrati su coperture di strutture o edifici esistenti con la stessa inclinazione e orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterno o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quello della copertura stessa. Sono compresi, altresì, gli impianti collocati a terra fino a 10 KW nella pertinenza o in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti. Nelle zone diverse da A e Bo, gli impianti di cui alla presente lettera possono essere installati con qualsiasi modalità;

q) (ABROGATA)

r) installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e Bo o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

s) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali;

s bis) realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati;

s ter) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati;

t) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;

u) realizzazione di elementi di arredo urbano quali, a esempio, aree ludiche senza fini di lucro, qualora non comportino volumetria;

v) recinzioni, muri di cinta o cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadano in zona A o B o singoli edifici a esse equiparati, non insistano sulla fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico, fatte salve le prosecuzioni in allineamento a recinzioni limitrofe esistenti, anche di diversa proprietà, identiche per tipologia e materiali, ovvero recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; in ogni caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni di deroga di cui all'articolo 34 della legge regionale 16/2008;

w) collocazione, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili, nonché di cartelli o di affissi pubblicitari, di segnali indicatori o di monumenti anche se interessano la viabilità pubblica o aperta al pubblico o le relative fasce di rispetto;

x) strutture ricettive turistiche e agrituristiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:

- 1) conservino i meccanismi di movimento in funzione laddove esistenti;
- 2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
- 3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;

y) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore;

z) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;

aa) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;

bb) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie o torrette da camino.

2. Per gli edifici o le aree destinati ad attività industriali o artigianali sono realizzabili in attività edilizia libera i seguenti interventi di tipo manutentivo ovvero strettamente funzionali all'esercizio dell'attività

esercitata quali, a esempio:

- a) opere necessarie a realizzare, integrare, mantenere in efficienza o adeguare gli impianti tecnologici e i relativi volumi tecnici in conformità alle ordinarie esigenze di servizio o alle norme di sicurezza, purché garantiscano un rapporto di strumentalità rispetto all'immobile già esistente, nonché interventi di manutenzione o spostamento di serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti con le relative opere;
- b) realizzazione di volumi tecnici non idonei alla presenza di manodopera, realizzati con lo scopo di proteggere apparecchi o sistemi, quali, a esempio, cabine per trasformatori, interruttori elettrici, valvole di intercettazione fluidi, stazioni di trasmissione dati e comandi, purché destinati in modo durevole al servizio dello stabilimento e nel rispetto dei parametri edilizi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali;
- c) sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e canalizzazioni fognanti aperte, ivi comprese le relative vasche di trattamento e decantazione, nonché trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, purché realizzati nell'area di pertinenza dello stabilimento;
- d) installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti, passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi, nonché soppalchi realizzati con struttura portante in ferro e piano in grigliato aperto aventi funzioni di supporto per tubazioni e apparecchiature, contenuti entro l'edificio o l'area di pertinenza dello stesso;
- e) basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti, nonché attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali a esempio nastri trasportatori, elevatori a tazze, redler, coclee, scivoli, elevatori in genere;
- f) deposito di container o simili, purché l'ingombro totale degli stessi occupi una superficie coperta pari o inferiore al 10 per cento della superficie coperta dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente cui accede ovvero fino al limite massimo non superiore ai 120 metri quadrati di superficie coperta.

2 bis. Sono altresì realizzabili in attività edilizia libera, qualora attuati da enti pubblici, gli interventi di difesa idrogeologica, idraulico-forestale e geologica previsti dalle leggi regionali di settore e che non costituiscono trasformazione territoriale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 3).

3. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati: tale eccezione non trova applicazione nel caso delle opere previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2 bis), che trova immediata e inderogabile applicazione anche nelle zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati. In nessun caso il Comune può introdurre forme procedurali diverse o maggiormente gravose rispetto a quelle stabilite dal presente articolo, ferma restando la facoltà di vietarne l'esecuzione in forza di motivi paesaggistici o storico-culturali.

4. Il Comune può comunque prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio specifiche disposizioni su materiali o su caratteristiche architettoniche, nonché in materia di distanze, nel rispetto del Codice civile. In ogni caso gli interventi previsti dal presente articolo, purché complessivamente eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al calcolo dei parametri superficiali o volumetrici insistenti sull'area oggetto di intervento.

5. Ai fini della presente legge l'attività edilizia libera non richiede la presentazione di alcuna comunicazione o segnalazione o altro atto comunque denominato né presuppone alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune, a eccezione della fattispecie di cui al comma 1, alle lettere d), e) e i), per le quali è prevista una mera comunicazione di inizio dei lavori con contestuale segnalazione della presunta fine degli stessi, che non può in ogni caso superare il limite massimo di dodici mesi decorrenti dall'inizio dei lavori.

6. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, fermi restando gli obblighi imposti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, tra cui quelli relativi a modificazioni del classamento catastale e gli adempimenti previsti in materia di sicurezza statica e antisismica, ove necessarie.

7. I soggetti individuati ai sensi dell'articolo 21 possono eseguire direttamente gli interventi di cui al presente articolo senza affidamento dei lavori a imprese:

a) quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico;

b) in tutti i casi in cui lo stesso soggetto dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.

- Omissis -

Art. 27
(*Segnalazione certificata di agibilità*)

1. La segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, il rispetto delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la conformità dell'opera e degli impianti installati ai progetti presentati. Tali condizioni sono asseverate da un tecnico abilitato e valutate secondo quanto dispone il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2 e sulla base della documentazione ivi stabilita, prodotta con riferimento alla disciplina vigente alla data:

- a) della dichiarazione di fine lavori;
- b) della decadenza del titolo, in mancanza di dichiarazione di fine lavori;
- c) della dichiarazione di esecuzione dell'opera indicata nella domanda di sanatoria.

1 bis. Le condizioni di igiene e salubrità di edifici o unità immobiliari esistenti sono mantenute anche a seguito dell'esecuzione di interventi di risparmio energetico e di miglioramento acustico che comportino una riduzione massima del 10 per cento per le superfici e del 5 per cento per le altezze delle misure minime necessarie a garantire i requisiti igienico-sanitari di cui alla legge regionale 44/1985.

2. Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, o la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero i loro successori o aventi causa, presentano al Comune, anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la segnalazione certificata di agibilità per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni;

b) ristrutturazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1, ossia:

1) gli interventi realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettere da a) a f);

2) gli interventi assoggettati a SCIA di cui all'articolo 17.

3. La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.

4. Le amministrazioni comunali definiscono le modalità di svolgimento dei controlli sulle segnalazioni certificate di agibilità, che in ogni caso non possono interessare una quota inferiore al 20 per cento delle segnalazioni pervenute; tali modalità tengono conto anche dell'entità dell'intervento, disponendo l'effettuazione dei controlli in considerazione della rilevanza delle opere.

5. Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di agibilità, il responsabile del procedimento verifica la documentazione individuata nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2. Tali controlli possono consistere anche nell'ispezione dell'edificio o dell'unità immobiliare al fine di verificare:

a) la conformità dell'opera e degli impianti installati ai progetti autorizzati o comunque depositati, come eventualmente modificati in sede di varianti;

b) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare o di loro parti, nonché il superamento o la persistente assenza delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario.

5 bis. Ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli casi di cui all'articolo 35, **ventesimo comma**, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,50 metri fino al limite massimo di 2,10 metri e in caso di altezze non uniformi, purché non siano in alcun punto inferiori a 1,30 metri e purché l'altezza media non sia inferiore a 1,90 metri;

b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

6. Nel caso in cui il responsabile del procedimento, entro il termine di cui al comma 5, rilevi la carenza delle condizioni di cui al medesimo comma 5 ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al capo VI in materia di vigilanza e sanzioni e quelle del regolamento di cui all'articolo 2.

7. Qualora il responsabile del procedimento rilevi l'incompletezza formale della documentazione presentata può interrompere per una sola volta i termini di cui al comma 5 al fine di richiedere la documentazione integrativa che non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Resta salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, nonché, anche decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di intervenire in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

8. L'utilizzo delle costruzioni di cui al comma 2 può essere iniziato dalla data di presentazione al Comune della segnalazione certificata di agibilità, corredata dalla documentazione individuata nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'obbligo di conformare l'immobile alle eventuali prescrizioni disposte all'esito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione comunale in sede di controllo della segnalazione stessa.

9. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.

- Omissis -

Art. 41
(*Misura di tolleranza*)

1. L'esecuzione di interventi comportanti variazioni non superiori al 3 per cento rispetto alle misure del progetto con riferimento alla sagoma, alla superficie, alle distanze o distacchi, alla volumetria, all'altezza e di ogni altro parametro non costituiscono variante al permesso di costruire, né alla segnalazione certificata di inizio attività e, pertanto, non sono sanzionabili anche in deroga ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi.

1 bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto della sagoma, della superficie, delle distanze o distacchi, della volumetria, dell'altezza e di ogni altro parametro delle singole

unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

- a) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
- b) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;
- c) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.

1 ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1 bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

1 quater. Limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

1 quinques. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 1 bis, il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali **[fatte salve le prescrizioni tipologiche architettoniche dello strumento urbanistico]**, le irregolarità esecutive di muri esterni e interni e la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

1 sexies. Le tolleranze di cui al presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie oppure con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento, costituzione ovvero scioglimento della comunione di diritti reali, con presentazione di un elaborato aggiornato.

2. Le variazioni in incremento eseguite all'interno della misura di tolleranza individuata dai commi 1 e 1 bis sono soggette al pagamento, ove dovuto, del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 29. Il pagamento previsto dal presente comma non è dovuto per importi inferiori o uguali a 50 euro. L'esenzione prevista dall'articolo 30 non trova applicazione.

2 bis. Le difformità degli edifici o unità immobiliari che rientrano nella misura di tolleranza prevista dal presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo 49.

2 ter. Nel rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985, la diversa distribuzione degli edifici o delle unità immobiliari ovvero la variazione in termini di superfici o altezze dei locali, rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, non costituiscono

diffidenza rispetto all'elaborato progettuale presentato, purché non comportino modificazione esterna dell'edificio. In tali casi l'elaborato di aggiornamento progettuale può essere presentato contestualmente alla comunicazione di fine lavori o alla segnalazione certificata di agibilità se dovuta.

2 quater. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.

2 quinque. Gli scostamenti del 2 per cento rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze di cui al decreto ministeriale 1444/1968, fatto salvo il rispetto del codice civile.

- Omissis -

Art. 54

(*Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione*)

1. Il mancato versamento nei termini stabiliti dal regolamento edilizio, o dal permesso di costruire, o dalla convenzione del contributo di costruzione previsto dall'articolo 29 comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae ulteriormente.

2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato le sanzioni di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. **Successivamente all'accertamento del mancato pagamento**, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi stabiliti dalla legge.

- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge regionale 14 maggio 2020, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1
(*Finalità e obiettivi*)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia finanzia gli interventi di manutenzione **[ordinaria e]** straordinaria della viabilità comunale al fine di migliorare la sicurezza stradale, di mantenere la qualità delle infrastrutture viarie comunali adeguata alle funzioni svolte, nonché di consentire una manutenzione programmata delle stesse finalizzata alla tutela del demanio comunale, al decoro e alla bellezza del territorio attraversato, al

mantenimento del presidio delle frazioni e dei luoghi minori connessi dalla viabilità comunale.

2. Gli interventi finanziati con la presente legge hanno l'obiettivo di rendere omogenei i livelli di manutenzione delle pavimentazioni stradali, delle pertinenze, dei dispositivi associati all'esercizio lungo tutte le reti stradali, privilegiando la sistemazione dei tratti degradati e dissestati.

Art. 2
(*Interventi oggetto di finanziamento*)

1. Sono finanziati con la presente legge esclusivamente gli interventi sulle strade comunali o strade private a uso pubblico e loro strette pertinenze funzionali all'esercizio in sicurezza della circolazione, di manutenzione **[ordinaria ovvero]** straordinaria che non modifichino le caratteristiche geometriche e funzionali dell'infrastruttura.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano la costruzione e la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi, dei percorsi ciclabili e pedonali, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'installazione della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti semaforici, dell'illuminazione stradale nonché dell'elettrificazione funzionale alla sicurezza della viabilità.

- Il testo dell'articolo 5, commi da 21 a 25 e da 55 a 59 bis, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(*Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità*)

- Omissis -

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali, beneficiari di finanziamenti per interventi di edilizia scolastica a valere sui Mutui BEI 2015 e 2016, l'anticipazione finanziaria per le spese necessarie a realizzare i progetti previsti a valere su detti mutui.

22. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 21 sono assegnate con procedimento a sportello in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda.

23. Le anticipazioni finanziarie sono oggetto di restituzione entro il **2027**.

24. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) -Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.

25. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 23, previste in 500.000 euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con

riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

- Omissis -

55. È istituito il Comitato per l'organizzazione degli eventi collegati al cinquantenario del terremoto del 1976, costituito dall'Assessore delegato alla protezione civile con funzioni di Presidente, dal Presidente del Consiglio regionale o suo delegato, dall'Assessore alle finanze, dall'Assessore alle infrastrutture e territorio e dall'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli.

56. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli e ai Comuni individuati come disastrati, contributi per spese da sostenere per il perseguitamento delle finalità istituzionali, nonché per l'organizzazione degli eventi collegati al cinquantenario del sisma del 1976 definiti dal Comitato di cui al comma 55.

56 bis. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo per l'organizzazione di iniziative correlate al sessantesimo anniversario della tragica alluvione.

56 ter. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo per l'organizzazione di iniziative correlate al sessantesimo anniversario della tragica alluvione.

56 quater. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione degli Industriali della Provincia di Udine, denominata Confindustria Udine, un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività correlate al cinquantenario del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.

56 quinques. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Ente Friuli nel Mondo un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività correlate al cinquantenario del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.

56 sexies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Consiglieri della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività correlate al cinquantenario del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.

56 septies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Università di Udine un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività correlate al cinquantenario del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.

56 octies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a sostenere spese per l'organizzazione di eventi e attività collegati al cinquantenario del sisma del 1976.

57. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri, le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 56.

58. La partecipazione al Comitato di cui al comma 55 è resa a titolo gratuito.

59. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.

59 bis. Per le finalità di cui al comma 55 l'Amministrazione regionale, tramite la Direzione centrale infrastrutture e territorio, è autorizzata a stipulare con l'Università degli studi di Udine, un accordo per concludere il progetto unitario e coordinato di recupero, studio, archiviazione, conservazione e valorizzazione della documentazione tecnico-amministrativa relativa alle opere della ricostruzione, finalizzato all'istituzione di un archivio storico sulla documentazione del terremoto del 1976, già di competenza della Segreteria generale straordinaria, nonché a svolgere attività collaterali al mantenimento della memoria della ricostruzione del Friuli.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 78 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 78
(Gestione contributi casa alla società FVG Plus)

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), la gestione dei rapporti agevolativi previsti dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), e dall'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è delegata, fino alla loro completa definizione, a FVG PLUS SpA con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa da BCC Financing SpA.

2. In attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 2/2022, e con la decorrenza di cui al comma 1, può essere delegata a FVG PLUS SpA anche la gestione degli incentivi di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

3. Le disponibilità residue giacenti presso BCC Financing SpA alla data di efficacia dell'acquisizione del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa relative ai canali agevolativi di cui ai commi 1 e 2 necessarie alla gestione dei relativi procedimenti amministrativi sono trasferite a FVG PLUS SpA. Le eventuali risorse non utilizzabili sono rimborsate da BCC Financing SpA all'Amministrazione regionale.

4. FVG PLUS SpA è autorizzata a subentrare a BCC Financing S.p.A. nelle convenzioni già stipulate tra la stessa e le banche convenzionate per la gestione dei rapporti agevolativi indicati al comma 1.

5. I rapporti per l'attività di cui commi 1 e 2 tra Regione e FVG PLUS SpA sono disciplinati **[con atto conforme allo schema approvato]** con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.

- Il testo dell'articolo 5, commi da 46 a 52, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle associazioni senza scopo di lucro **e agli enti ecclesiastici** con sede legale o locale nel territorio regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, impianti di accumulo di energia elettrica o impianti solari termici a servizio di immobili di proprietà situati nel territorio regionale.

47. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, a seguito di emissione di bando, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

48. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 46 possono presentare domanda per immobili aventi categoria catastale B o per immobili, sede dell'associazione, aventi categoria catastale A10. Gli enti ecclesiastici di cui al comma 46 possono presentare domanda per gli immobili aventi categoria catastale B1. Ogni soggetto può presentare una sola domanda per ciascuna tipologia di intervento prevista nel bando e per lo stesso immobile è ammessa una sola domanda per ciascuna tipologia di intervento.

49. Il bando di cui al comma 47 disciplina le tipologie degli interventi e l'importo dell'incentivo, le modalità, i termini, le condizioni e i requisiti per l'accesso, per la presentazione delle domande, per la presentazione della rendicontazione e l'erogazione dell'incentivo, anche in deroga alle disposizioni contenute nel Capo XI della legge regionale 14/2002.

50. È disposta l'erogazione in via anticipata dell'incentivo a fronte di richiesta corredata da fideiussione bancaria o assicurativa, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili alle condizioni previste dal bando, in deroga all'articolo 60 della legge regionale 14/2002. Agli incentivi di cui al comma 47 non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

51. Gli incentivi di cui al comma 47 sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo.

52. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 689.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78.

- Il testo dell'articolo 5, commi da 35 a 37, da 98 a 101 e da 139 a 142, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(*Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità*)

- Omissis -

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri relativi alla realizzazione o all'ampliamento di parcheggi di interscambio, da realizzarsi nelle località sede di Centri di Interscambio Modale Regionale (CIMR), individuati dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, o di stazioni ferroviarie non sede di CIMR, **ovvero di scuole secondarie di secondo grado**, al fine di sostenere l'intermodalità e l'utilizzo del trasporto pubblico, anche a sostegno di progetti di rigenerazione urbana e della partecipazione a iniziative di partenariato pubblico-privato, attraverso specifiche convenzioni da stipularsi con gli enti locali, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e altri soggetti pubblici o privati. I progetti dovranno prevedere, ove possibile:

- a) il riuso di siti dismessi, pubblici o privati, escludendo l'interessamento, anche parziale, di aree agricole, forestali o comunque a valenza paesaggistico-ambientale;
- b) l'installazione di pannelli solari, nel caso di parcheggi in elevazione;
- c) l'utilizzo di tecniche e materiali costruttivi riconducibili alla bioedilizia, nonché di componenti vegetali per limitare l'effetto isola di calore.

36. Il sostegno finanziario di cui al comma 35 è attuato sulla base di specifico bando, da pubblicarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie che definisce, altresì, le modalità e i criteri di finanziamento.

37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 3.600.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.

- Omissis -

98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere **al Seminario Vescovile di Trieste** un contributo pari a 1 milione di euro per il completamento della realizzazione e l'allestimento di un convitto universitario nei locali dell'immobile già seminario vescovile sito in via Besenghi.

99. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 98 è presentata entro **il 25 novembre 2025** a mezzo posta elettronica certificata, al Servizio competente in materia di edilizia universitaria, corredata di relazione illustrativa, di quadro economico e di cronoprogramma

100. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002. Con i decreti di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione. **È ammessa a rendiconto la spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa all'interno della spesa**

ammissibile.

101. Per le finalità di cui al comma 98 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.

- Omissis -

139. L'Amministrazione regionale è autorizzata **ad assegnare a favore di Friuli Venezia Giulia Strade un finanziamento** per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la costruzione del sottopasso sulla SR252 in Comune di Palmanova e la conseguente eliminazione del passaggio a livello nei pressi della stazione ferroviaria, facilitando l'ingresso in autostrada al casello di Palmanova ed evitando il passaggio del traffico pesante nei centri abitati prospicienti alla SP80.

140. Per le finalità di cui al comma 139 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.

141. L'Amministrazione regionale è autorizzata **ad assegnare a favore del Comune di Cividale del Friuli un finanziamento** per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la costruzione del terzo ponte cittadino sul fiume Natisone in Comune di Cividale del Friuli, consentendo di rendere pedonale lo storico "ponte del Diavolo" e di veicolare il traffico al di fuori del centro storico, diluendolo sempre su un doppio ponte.

142. Per le finalità di cui al comma 141 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 5, commi da 67 a 69, della legge regionale 16/2023 è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Fondazione Filippo Renati un ulteriore finanziamento a copertura dei maggiori oneri per il completamento dell'intervento di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).

68. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 67 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'opera e di un cronoprogramma.

69. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 73.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 è il seguente:

Art. 4
(*Bilancio di previsione finanziario*)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 6, commi da 28 a 31, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 è il seguente:

Art. 6
(*Beni e attività culturali, sport e tempo libero*)

- Omissis -

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche nell'esercizio in corso, le domande di contributo già presentate a valere sul "Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di beni dell'architettura fortificata siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)", approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2024, n. 1524, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili a partire dalla prima domanda non finanziata.

29. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche nell'esercizio in corso, le domande di contributo già presentate a valere sul "Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di giardini storici siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)", approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2024, n. 1525, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili a partire dalla prima domanda non interamente finanziata.

31. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi da 46 a 49, della legge regionale 12/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(*Beni e attività culturali, sport e tempo libero*)

- Omissis -

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone le risorse necessarie al sostegno dei maggiori oneri gravanti sull'Amministrazione comunale in conseguenza degli aumentati flussi turistici e delle iniziative pubbliche collegate a "Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027".

46 bis. I maggiori oneri di cui al comma 46 sono costituiti dalle voci di spesa dei servizi di seguito elencati:

- a) trasporto;**
- b) pulizia strade, raccolta e smaltimento rifiuti, decoro urbano;**
- c) manutenzione del verde pubblico;**
- d) manutenzione di locali e spazi pubblici;**

e) potenziamento del personale in servizio (polizia locale, settore operaio, servizi tecnico-manutentivi, servizi culturali e del turismo);

f) organizzazione di eventi e locazione e allestimento di spazi;

g) servizi accessori quali comunicazione, ufficio stampa, traduzione e interpretariato, redazione e stampa di materiale pubblicitario e illustrativo, servizi di accoglienza e informazioni ai turisti e ai residenti, rimborso e anticipazione spese di viaggio, vitto e alloggio per ospiti e relatori;

h) servizi e spese complementari a quelli precedentemente individuati.

46 ter. Gli oneri di cui al comma 46, come definiti al comma 46 bis, sono finanziabili nell'anno solare in cui sono stati sostenuti.

47. Per le finalità di cui al comma 46 il Comune di Pordenone presenta istanza alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 marzo di ogni anno. Con decreto del Direttore competente sono concesse le risorse di cui al comma 46 e sono fissati i termini, le modalità di erogazione e di attestazione dell'utilizzo delle risorse assegnate.

48. In sede di prima applicazione l'istanza di cui al comma 47 è presentata entro **il 10 novembre 2025**.

49. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 258.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 è il seguente:

Art. 12
(Contributi per eventi sportivi eccezionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, al Comitato regionale del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo, per la realizzazione di eventi sportivi eccezionali di interesse internazionale che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

2. (ABROGATO)

3. Per evento sportivo eccezionale si intende la manifestazione sportiva di interesse internazionale assegnata dalla Federazione sportiva nazionale dalle discipline sportive associate o dagli enti nazionali di

promozione sportiva a uno dei soggetti di cui al comma 1, la cui realizzazione sia connessa al prodursi di circostanze eccezionali, verificatesi in data successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 11 e che si svolga sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

4. Il contributo è concesso a seguito di valutazione dell'istanza condotta sulla base dei criteri e modalità previsti per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11. Ai fini dell'assegnazione del punteggio, a ciascuno dei criteri riconducibili ai requisiti di ammissibilità viene attribuito il punteggio massimo previsto per i criteri di valutazione per il medesimo articolo 11.

- Il testo dell'articolo 6, commi da 104 a 108, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(*Beni e attività culturali, sport e tempo libero*)

- Omissis -

104. Al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale archeologico della Regione e portare alla luce siti e reperti non ancora rinvenuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni del Friuli Venezia Giulia e alle associazioni aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia per l'effettuazione di campagne di ricerca consistenti in ricerche e scavi archeologici dati in concessione, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e nella realizzazione di pubblicazioni o prodotti multimediali relativi a tali ricerche e scavi.

105. Ciascuno dei soggetti legittimati a presentare domanda ai sensi del comma 104 può presentare una sola domanda di contributo per anno. Il contributo di cui al comma 104 è concesso nella misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 15.000 euro per campagna di ricerca.

106. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 104, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

107. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 104, in seguito a un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione nel quale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande e definite le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché del preventivo di spesa.

108. Per le finalità di cui al comma 104 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio

per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.

- Omissis -

- Il testo degli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 è il seguente:

Art. 32 ante
(*Integrazioni nei procedimenti in materia di cultura*)

1. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di cultura.

Art. 32
(*Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso*)

1. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative agli incentivi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.

Art. 32 bis
(*Acconto degli incentivi*)

1. Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata su richiesta dei beneficiari.

1 bis. (ABROGATO)

1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000, tutti gli acconti degli incentivi di cui alla presente legge non sono subordinati alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

Art. 32 ter
(*Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale*)

1. Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge:

- a) se previsto in regolamento, nelle convenzioni di cui all'articolo 29 bis, o in avviso pubblico sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;
- b) le iniziative destinate degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Art. 32 quater

(Eventuale ripartizione di eccedenza di fondi)

1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiario degli incentivi di cui all'articolo 32 bis, comma 1 bis, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalità di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.

Art. 32 quinque

(Variazioni sostanziali delle attività programmate)

1. I regolamenti che disciplinano i progetti e programmi triennali, nonché gli avvisi pubblici emanati in applicazione della presente legge stabiliscono i casi in cui si determinano modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali e nelle domande di incentivazione, per effetto di variazioni di punteggio intervenute successivamente alla concessione dell'incentivo, e ne determinano gli effetti.

Art. 32 sexies

(Commissioni di valutazione)

1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni, che possono svolgere l'incarico anche a titolo oneroso, nella misura definita dai regolamenti medesimi.

Art. 33

(ABROGATO)

Art. 34

(Modifiche ai regolamenti)

1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente.

- Il testo degli articoli 5 e 11 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 0132/Pres., è il seguente:

Art. 5

(Iniziative finanziabili e limiti massimi e minimi degli incentivi)

1. Sono finanziabili:

a) interventi di manutenzione, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale cinematografiche ubicate nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

b) l'acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, strettamente legati alla realizzazione dell'intervento di miglioramento funzionale, messa in sicurezza o di adeguamento tecnologico della sala cinematografica.

2. Gli interventi finanziabili di cui al comma 1, lettera a) sono esclusivamente quelli da effettuarsi sul patrimonio edilizio esistente e non aventi rilevanza urbanistica, ma solo edilizia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), e che siano riconducibili alle categorie della manutenzione ordinaria, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 19/2009, della manutenzione straordinaria, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009, e delle attività di edilizia libera, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 19/2009.

3. Non sono finanziabili gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia che siano riconducibili alle categorie della nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e trasformazione territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 19/2009, nonché gli interventi aventi solo rilevanza edilizia di restauro e risanamento conservativo, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2009.

4. Non sono ammessi interventi realizzati presso strutture ubicate fuori dal territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

5. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della Legge, non sono finanziabili gli interventi da realizzare nei multiplex.

6. L'incentivo è pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è compreso tra 20.000,00 euro e 100.000,00 euro.

7. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario a coprire l'intera spesa ammessa dell'ultima iniziativa inserita in graduatoria fra quelle da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una quota di cofinanziamento con fondi propri a copertura dell'intera spesa ammessa. In assenza di tale quota di cofinanziamento con fondi propri o nel caso in cui essa non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare la spesa ammessa purché la rideterminazione non né comporti una riduzione superiore al 30 per cento e non dia luogo a una modifica sostanziale dell'intervento.

8. Nel caso di presenza di altri contributi pubblici o privati concessi per la realizzazione del medesimo intervento, i contributi di cui al presente regolamento sono modulati o rideterminati fino a concorrenza dell'importo della spesa effettivamente rimasta in carico al richiedente, detratta la quota dell'importo degli altri contributi ottenuti.

Art. 11

(Presentazione della domanda)

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 marzo ed entro il termine perentorio delle ore 16:00:0015 del 31 marzo di ogni anno. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto legittimato da parte del legale rappresentante del richiedente con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c).

- Il testo dell'articolo 6, commi 153 e 154, della legge regionale 12/2025 è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

153. In via transitoria e in deroga a quanto previsto dagli articoli 11, comma 2, e 5, comma 6, del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 0132/Pres., per l'anno 2025 le domande per l'incentivo disciplinato dal medesimo regolamento, da parte dei soli soggetti gestori delle sale cinematografiche d'essai, sono presentate anche dall'1 settembre 2025 ed entro il termine perentorio delle ore 16:00:00 del 30 settembre 2025, e l'incentivo richiedibile è compreso tra 50.000 euro e 200.000 euro, anche a copertura di spese già sostenute dall'1 gennaio 2025.

154. Per le finalità di cui al comma 153 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione

della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi da 219 a 222, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(*Beni e attività culturali, sport e tempo libero*)

- Omissis -

219. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite un contributo alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, le associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte ai campionati di Promozione ed Eccellenza regionali e alle squadre regionali partecipanti al campionato di Serie D, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche che partecipano alle Gare di Finale dei campionati 2024-2025 e delle categorie di Calcio a 5, per la copertura delle spese derivanti dalla presenza di un medico di presidio o dalla presenza dell'ambulanza. Alle associazioni e società sportive è riconosciuto un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni evento sportivo giocato in casa.

220. La Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 ottobre 2024, domanda di contributo corredata del preventivo della spesa e dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 219 interessate dal finanziamento regionale.

221. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo. Sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio della stagione sportiva 2024-2025.

221 bis. Per le finalità di cui al comma 219 sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia per la presenza di un medico di presidio o dell'ambulanza in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia interessate dal finanziamento regionale.

222. Per le finalità di cui al comma 219 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi da 209 a 212, della legge regionale 12/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(*Beni e attività culturali, sport e tempo libero*)

- Omissis -

209. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite un contributo alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, le associazioni e società sportive per la copertura delle spese derivanti dalla presenza di un medico di presidio o di un infermiere o dalla presenza dell'ambulanza. Il finanziamento alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia, nel limite massimo di 200 euro per ogni evento sportivo giocato in casa, interviene anche mediante sollievo degli oneri delle stesse da parte della Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia.

209 bis. Il finanziamento di cui al comma 209 è riferito:

- a) alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte ai campionati 2025-2026 di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Serie C1 di Calcio a cinque comprese le fasi finali (Play off e Play out);**
- b) alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia che partecipano alle Gare di finale dei campionati 2025-2026 delle categorie Under 19, Under 17 e Under 15;**
- c) alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte alla Coppa Italia di Eccellenza, Promozione e Calcio a cinque, Coppa Regione di Prima Categoria;**
- d) alle squadre regionali partecipanti al campionato 2025-2026 di Serie D comprese le fasi finali (Play off e Play out) e le gare di Coppa Italia.**

210. La Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il **15 novembre 2025**, domanda di contributo corredata del preventivo della spesa e dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 209 interessate dal finanziamento regionale.

211. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo. Sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026.

212. Per le finalità di cui al comma 209 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi da 100 a 122, della legge regionale 12/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(*Beni e attività culturali, sport e tempo libero*)

- Omissis -

100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

101. Gli incentivi di cui al comma 100 sono concessi a:

- a) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e iscritte al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 39/2021;
- b) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e che operano in modo continuativo in tale ambito;
- c) comitati regionali degli organismi sportivi pubblici e privati e i comitati provinciali degli enti di promozione sportiva;
- d) comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni sportive finalizzate a promuovere la pratica sportiva.

102. I soggetti di cui al comma 101 devono possedere i seguenti ulteriori requisiti al momento della presentazione della domanda:

- a) i soggetti di cui alle **lettere a) e b)** del comma 101 devono avere la sede legale in Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da almeno due anni;
- b) i soggetti di cui alle **lettere c) e d)** del comma 101 devono avere la sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

103. Per l'assegnazione degli incentivi di cui al comma 100, l'Amministrazione regionale si avvale di commissioni valutative composte dai seguenti soggetti, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi:

- a) dal Direttore centrale competente in materia di sport o suo delegato con funzione di presidente;
- b) dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato con funzione di vicepresidente;

- c) dal Presidente del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI o suo delegato;
- d) da due esperti in materia di sport designati dal Comitato regionale del CONI;
- e) da un esperto in materia di sport designato dalla Direzione centrale cultura e sport;
- f) da un dipendente del Servizio competente in materia di sport.

104. Possono partecipare ai lavori della commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dagli organismi sportivi privati direttamente connessi alla disciplina sportiva praticata dai soggetti che hanno presentato la domanda di contributo.

105. Le commissioni di cui al comma 103 operano senza oneri a carico del bilancio regionale.

106. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati uno o più bandi, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di manifestazioni, che definiscono, in particolare, i criteri, la misura e l'intensità dei contributi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i termini e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi, nonché i termini e le modalità di rendicontazione.

106 bis. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative al contributo di cui al comma 100 sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.

107. L'articolo 11 della legge regionale 8/2003 è abrogato.

108. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

109. Per le finalità di cui al comma 100 è destinata la spesa complessiva di 5.642.000 euro, suddivisa in ragione di 2.836.000 euro per l'anno 2026 e di 2.806.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 258.

110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per l'organizzazione di eventi sportivi straordinari di interesse nazionale o internazionale che si svolgono in Friuli Venezia Giulia.

111. Possono beneficiare degli incentivi di cui al comma 110 i seguenti soggetti:

- a) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e iscritte al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 39/2021;
- b) i Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e i Comitati delle Federazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, operanti sul territorio regionale.

112. Per evento sportivo straordinario si intende l'evento rilevante e significativo nel settore dello sport, non abituale sul territorio regionale, avente elevata qualità sportiva e organizzativa, ampia partecipazione di pubblico, non riconducibile nell'ambito della programmazione ordinaria dei soggetti attuatori di cui al comma 111.

113. L'incentivo è concesso nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile e non può superare l'importo di 50.000 euro. Su richiesta del beneficiario l'incentivo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

114. La domanda di incentivo di cui al comma 110 è presentata al Servizio competente in materia di sport, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'evento ed entro il 31 ottobre, corredata di:

- a) una relazione illustrativa esaustiva dell'evento con la specificazione del periodo di svolgimento e della durata e con la descrizione delle circostanze, eventualmente corredate di idonea documentazione, che non hanno consentito l'inserimento dell'evento nella programmazione del soggetto richiedente;
- b) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, che evidenzi un fabbisogno di finanziamento di importo non inferiore a 10.000 euro.

115. Sono ammissibili a incentivo le seguenti tipologie di spese direttamente imputabili alla realizzazione dell'evento:

- a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori nella misura del 70 per cento dell'incentivo;
- b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori;
- c) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'evento;
- d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
- e) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
- f) spese per la promozione, pubblicizzazione e diffusione dell'evento;
- g) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'evento;
- h) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive.

116. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative all'acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.

117. L'istruttoria delle domande è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione

dell'incentivo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

118. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, è riscontrata e attestata la sussistenza delle circostanze di cui alla lettera a) del comma 114. Il Servizio competente in materia di sport, sulla base di tale deliberazione ed entro sessanta giorni dalla data della stessa, concede ed eroga l'incentivo, fissando le modalità e i termini di rendicontazione delle spese.

118 bis. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative al contributo di cui al comma 110 sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.

119. L'articolo 12 della legge regionale 8/2003 è abrogato.

120. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

121. La disciplina degli eventi straordinari di cui ai commi **da 110 a 118 bis** ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2026.

122. Per le finalità di cui al comma 110 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 258.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi da 243 a 245, della legge regionale 12/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(*Beni e attività culturali, sport e tempo libero*)

- Omissis -

243. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio storico-culturale regionale, anche attraverso attività divulgative rivolte alla cittadinanza, è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine e all'Università degli Studi di Trieste un contributo straordinario di 10.000 euro per ciascun Ateneo per l'organizzazione e la promozione di un ciclo di seminari aperti alla cittadinanza sulla storia della Regione Friuli Venezia Giulia. Ognuna delle Università regionali organizzerà un proprio ciclo di seminari, costituito da un minimo di cinque appuntamenti, con due diversi filoni tematici e tenendo in considerazione la tematica del confine e delle minoranze e pluralità linguistiche:

a) Università degli Studi di Udine: storia del Friuli fino agli sviluppi del secondo dopoguerra;

b) Università degli Studi di Trieste: storia dell'area giuliana, a partire dalla fondazione romana di Trieste fino agli sviluppi del secondo dopoguerra.

Nell'ambito dei momenti di approfondimento sulle due aree principali della Regione saranno svolti dei focus su alcuni territori particolari come la Carnia, la Val Canale e il Canal del Ferro, l'area gradese e quella bisiaca. Le due Università regionali organizzano altresì almeno un evento conclusivo congiunto sul tema della costituzione e dello sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia come Regione a statuto speciale, istituita con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

244. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 243 è presentata al Servizio competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo **è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo concesso**, sono fissati i termini di realizzazione dei seminari **[, le modalità di erogazione del contributo]** e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

245. Per le finalità di cui al comma 243 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 è il seguente:

Art. 56
(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero anche se già sostenuti al momento della domanda; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui all'articolo 51 comma 3, lettere b) ed e), assentite ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, lettere b) e g), per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del

Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.

4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruente di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

6 ter. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 è il seguente:

Art. 17
(*Concertazione delle politiche di sviluppo*)

1. La Regione concerta annualmente con gli enti locali le politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione - Autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale.
2. La concertazione per lo sviluppo dei territori si svolge tra la Regione, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le procedure della concertazione, le tipologie di quote del fondo e le tipologie di interventi finanziabili con tali quote, le modalità di presentazione delle proposte di investimento da parte degli enti locali, nonché ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse di cui al comma 4.
4. Le risorse finanziarie per la concertazione sono determinate annualmente nell'ambito della legge regionale di stabilità.
5. Le risorse della concertazione possono essere utilizzate per integrare la realizzazione di interventi già parzialmente finanziati da altre assegnazioni regionali purché non vadano a coprire l'eventuale quota di cofinanziamento obbligatoria dell'ente locale prevista dalla disciplina di settore.
6. Una volta conclusa la procedura di concertazione e definito il riparto con legge regionale, le risorse individuate per i singoli investimenti non possono essere oggetto di devoluzione a favore di altri interventi.
7. Le direzioni centrali competenti per materia gestiscono la concessione, l'erogazione, il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, la proroga della tempistica, se prevista dalla deliberazione di cui al comma 3, la verifica della rendicontazione finale degli interventi finanziati e ogni altro adempimento connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore seguito per competenza.
8. Per la rendicontazione finale degli investimenti concertati trova applicazione l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

- Il testo dell'articolo 6, commi da 36 a 45, della legge regionale 12/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(*Beni e attività culturali, sport e tempo libero*)

- Omissis -

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le iniziative culturali di avvicinamento, realizzazione e valorizzazione di "Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027".

37. Per le finalità di cui al comma 36 la Regione è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone le risorse necessarie per la realizzazione di progetti, azioni e interventi, anche di investimento sul patrimonio culturale, e di eventi e manifestazioni culturali, legati all'ottenimento del titolo di capitale italiana della cultura 2027, nonché alla relativa campagna promozionale e di comunicazione. Il Comune di Pordenone presenta istanza alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 marzo di ogni anno e in sede di prima applicazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Direttore competente sono trasferite **in un'unica soluzione anticipata** le risorse e sono fissati **i termini e le modalità** di attestazione dell'utilizzo delle risorse assegnate.

38. Per le finalità di cui al comma 36 sono altresì finanziati gli interventi realizzati dai seguenti soggetti:

- a) dai beneficiari degli incentivi annuali a progetti e programmi triennali, disciplinati nei regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
- b) dai beneficiari degli incentivi disciplinati dagli articoli 10, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 bis, 26 ter, 27 ter, 28, 29 bis, 30 bis, 30 ter e 31 della legge regionale 16/2014;
- c) dall'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC;
- d) da PromoTurismoFVG.

39. La Regione, a fronte della presentazione di specifici progetti culturali, per le finalità di cui al comma 36:

- a) stipula con i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 38, convenzioni, anche pluriennali, di disciplina delle modalità di concessione di finanziamenti ulteriori o integrativi rispetto a quelli oggetto degli incentivi di cui alle medesime lettere a) e b) del comma 38;
- b) assegna ai soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 38 le risorse per la realizzazione di specifici progetti culturali, con decreto del Direttore competente con cui sono fissati i termini e le modalità di erogazione e di attestazione dell'utilizzo delle risorse assegnate.

40. Per le finalità di cui al comma 36 sono altresì finanziate le iniziative progettuali realizzate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014, selezionate con procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, previa emanazione di avvisi pubblici, disciplinati dagli articoli 14, commi 2 e 2 bis, 23, comma 6, 24, commi 6 e 6 bis, e 26, commi 8 e 8 bis, della medesima legge regionale 16/2014.

41. Alle procedure di concessione dei finanziamenti di cui ai commi 38, 39 e 40 si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014.

42. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 865.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.

43. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata, altresì, la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.

44. Per le finalità di cui ai commi 38 e 39 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.

45. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.

- Omissis -

- Il testo degli articoli 9, 11, 12, 13 18, 19, 24 e 26 della legge regionale 16/2014 è il seguente:

Art. 9
(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS);

b) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza regionale e per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione;

- c) finanziamento annuale a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;
- d) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

2 bis. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività per i quali siano presentate domande di finanziamento ai sensi del presente Capo, richieda, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti nei regolamenti e negli avvisi pubblici previsti dal medesimo Capo, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, le commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno o più componenti esperti anche designati, previa intesa, dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio.

- Omissis -

Art. 11
(*Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS*)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri delle Città di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.

2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri delle Città di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS.

3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

3.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

3 bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri delle Città di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande sono scaduti.

Art. 12

(Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.
2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

2.1 La misura minima, determinata dal regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, per i borderò produzione, borderò ospitalità e di dichiarazioni di avvenuto spettacolo, viene raggiunta comprendendo in tale novero anche quelli intestati ai soggetti co-organizzatori degli spettacoli.

2.1.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

2 bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri delle Città di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande sono scaduti.

- Omissis -

Art. 13

(Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne.

2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

2 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

- Omissis -

Art. 18

(Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale)

1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale e altre iniziative che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo.

2. L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite:

- a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
- b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

Art. 19

(Enti di cultura cinematografica, mediateche)

1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.

2. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, gestite dagli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

- a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità;
- b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

- c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
- d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF).

3. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale.

- Omissis -

Art. 24
(Interventi della Regione)

- 1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.
- 2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:
 - a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
 - b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
- 3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.
- 4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.
- 4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

5. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

6. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

6 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:

- a) manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
- b) nuove produzioni nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
- c) progetti locali di manifestazioni espositive e di altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

- Omissis -

Art. 26
(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene:

- a) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
- b) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
- b bis) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare, che prevedono lo svolgimento congiunto di attività e iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica e artistica, e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.

1 bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare.

1 ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1 bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

- a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
- b) (ABROGATA)
- c) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza almeno regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte

progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

8. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

8 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 8 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:

- a) divulgazione umanistica;
- b) divulgazione scientifica;
- c) progetti locali di divulgazione umanistica e scientifica.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(*Recupero dei sentieri delle Portatrici Carniche*)

1. Per valorizzare i percorsi seguiti dalle Portatrici Carniche, la Regione promuove il recupero e la fruizione culturale e turistica dei sentieri che ripercorrono i tracciati storici ancora oggi noti.
2. A tale fine la Regione è autorizzata a concedere al Club Alpino Italiano un contributo per la realizzazione, **anche mediante l'acquisto e il conseguente impiego di beni mobili registrati**, degli interventi di cui al comma 1.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura.
4. Con il decreto di concessione del contributo, da adottarsi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, sono fissati i termini e le modalità per la rendicontazione dello stesso.

- Il testo dell'articolo 6, commi da 86 a 89, della legge regionale 12/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(*Beni e attività culturali, sport e tempo libero*)

- Omissis -

86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un incentivo straordinario al Comune di Forni Avoltri al fine di sostenere le attività attinenti all'organizzazione dell'edizione 2026 della manifestazione denominata European Forester's Competition in Nordic Skiing, anche in collaborazione con associazioni culturali e sportive che operano nell'ambito delle discipline forestali e dello sci nordico.

87. Per le finalità di cui al comma 86 il Comune presenta domanda di incentivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di sport, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese. **L'incentivo è concesso nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile ed è erogato anche in via anticipata, in una o più soluzioni, su richiesta del Comune.** Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. **Sono ammissibili anche le spese sostenute dall'1 settembre 2025.**

88. I commi 164 e 165 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2024 sono abrogati.

89. Per le finalità di cui al comma 86 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi da 213 a 217, della legge regionale 12/2025 è il seguente:

Art. 6
(*Beni e attività culturali, sport e tempo libero*)

- Omissis -

213. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri, in considerazione dell'approssimarsi del sessantesimo anniversario dell'alluvione del 1966, un contributo per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile da adibire a luogo della memoria e ad area polivalente per l'organizzazione di eventi culturali.

214. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 213 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il 31 ottobre 2025, corredata di una relazione contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di acquisizione dell'immobile, nonché la descrizione delle opere da realizzare, del relativo quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di

progettazione e di esecuzione dei lavori.

215. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

216. Per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 213 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

217. Per le finalità di cui al comma 213 è destinata la spesa di 310.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 è il seguente:

Art. 4
(*Bilancio di previsione finanziario*)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(*Destinatari degli interventi*)

1. Ferma restando la disciplina nazionale di individuazione dei destinatari dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, hanno diritto di usufruire degli interventi di cui all'articolo 22 gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti

superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, **nonché gli studenti frequentanti gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.**

2. Possono usufruire degli interventi di cui all'articolo 22 non finanziati da risorse statali:

- a) i neolaureati presso gli istituti di cui al comma 1 inseriti in progetti di ricerca, di mobilità internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea;
- b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgono nel territorio regionale;
- c) i ricercatori e i professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali con le università, **gli ITS Academy**, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale.

3. Gli interventi di cui all'articolo 22 sono erogati prioritariamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

4. L'estensione degli interventi previsti all'articolo 22 ai soggetti di cui al comma 2 è disposta dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di cui all'articolo 11, secondo i principi e le finalità previsti nella presente legge e di quanto previsto nel capo IV, nonché nel rispetto degli indirizzi fissati nel programma triennale degli interventi di cui all'articolo 9 e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

5. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici rientranti nelle categorie di soggetti di cui ai commi 1 e 2 usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al capo IV secondo le vigenti disposizioni di legge.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 21/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori)

1. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori **[, già istituita con l'articolo 41 della legge regionale 16/2012,]** è costituita con decreto del Presidente della Regione **[, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario]** ed è composta da:

- a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;
- c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;
- d) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;

d bis) i Presidenti degli ITS Academy;

d ter) il Presidente dell'Accademia di belle arti di Udine;

e) due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a);

f) tre rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste, uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine e uno iscritto all'Accademia di belle arti di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);

g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste di cui al Comitato degli studenti dell'articolo 16, comma 1, lettera c);

g bis) un rappresentante degli studenti **iscritti agli ITS Academy** individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c bis);

h) i Presidenti dei Consorzi universitari o loro delegati e i rappresentati degli enti nei cui territori di riferimento sono ospitate sedi decentrate degli Atenei e che operano in materia di diritto allo studio universitario o loro delegati.

2. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, una rappresentanza dei gestori delle strutture convittuali regionali e i rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.

2 bis. Per i criteri di riparto e per gli interventi di sostegno del diritto allo studio presso le sedi decentrate, partecipano alle sedute, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni ospitanti le sedi decentrate.

3. Il Direttore dell'ARDIS e il Direttore centrale competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato partecipano alle riunioni della Conferenza con funzioni consultive.

4. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti.

5. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura ed è ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.

6. Ai fini del rinnovo dei rappresentanti degli studenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 9.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 21/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11
(Agenzia regionale per il diritto allo studio)

1. L'ARDIIS, istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 16/2012, assume la denominazione di Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) e, di conseguenza, nella presente legge ovunque ricorrono le parole <<Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDIIS)>> e le parole <<ARDIIS>>, queste sono sostituite con: <<Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)>> e <<ARDIS>>.

2. ARDIS provvede al perseguitamento delle finalità previste dalla presente legge e all'attuazione dell'articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

3. ARDIS, ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. Ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.

4. Spetta all'ARDIS:

- a) predisporre lo schema del programma secondo le modalità di cui all'articolo 9;
- b) attuare gli interventi previsti dal programma;
- c) gestire e amministrare il patrimonio, le risorse funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) e il personale assegnato;
- d) attuare gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dagli articoli 5, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis e 31 della legge regionale 13/2018.

5. L'ARDIS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario, nonché attività funzionali alla compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale). Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.

5 bis. L'ARDIS può avvalersi degli Enti di decentramento regionale per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), della progettazione, affidamento, esecuzione, direzione lavori, collaudo e rendicontazione dei lavori pubblici di propria competenza.

6. L'ARDIS si riferisce al sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 21/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16
(Comitato degli studenti)

1. Il Comitato degli studenti è costituito con decreto del Presidente della Regione **[, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario]** ed è composto da:

- a) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;
- b) tre rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste, uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine e uno iscritto all'Accademia di belle arti di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;**
- c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima;
- c bis) un rappresentante degli studenti **iscritti agli ITS Academy** eletto dagli studenti stessi secondo modalità previste dagli ordinamenti degli Istituti;
- c ter) un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte.

1 bis. Il Comitato si intende validamente costituito con la nomina di almeno cinque dei suoi componenti.

2. Spetta al Comitato degli studenti:

- a) esprimere l'intesa sul programma di cui all'articolo 9 e sulla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
- b) esprimere parere sul bilancio sociale di cui all'articolo 15, comma 8, lettera c), e sui regolamenti di cui all'articolo 15, comma 8, lettera e);
- c) collaborare con il Direttore generale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro eventualmente distinti per sedi territoriali, alla predisposizione degli atti relativi alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, ai bandi di concorso per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 15, comma 8, lettera f), nonché alla gestione delle strutture abitative e degli interventi destinati agli studenti universitari;
- d) formulare proposte al Direttore generale volte a migliorare l'efficacia e a innovare le modalità di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22;
- e) verificare la qualità dei servizi attraverso il controllo degli standard definiti dalle linee guida di cui all'articolo 8 e dalla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
- f) individuare tra i componenti del Comitato stesso i rappresentanti in seno alla Conferenza regionale per

il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6, comma 2, lettere e), f) e g).

2 bis. Il Comitato degli studenti può realizzare in collaborazione con ARDIS progetti su tematiche riguardanti il diritto allo studio nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le Linee Guida di cui all'articolo 8.

3. L'istituzione di gruppi di lavoro di cui al comma 2, lettera c), è obbligatoria per la trattazione di argomenti in materia edilizia per le case dello studente e di servizi di ristorazione.

4. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma triennale degli interventi e la Carta dei servizi di cui all'articolo 36 sono sottoposti al preventivo parere della Conferenza.

5. Il Comitato degli studenti ha sede presso l'ARDIS, la quale assicura l'attività di supporto.

6. Il Comitato degli studenti rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate. Ai fini del rinnovo dei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applica il disposto di cui al comma 9.

7. La partecipazione al Comitato degli studenti dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza pari a 30 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali, con oneri a carico del bilancio dell'ARDIS.

8. Il Comitato degli studenti si riunisce almeno tre volte nell'anno solare.

9. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione sono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 21/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37
(*Tassa regionale per il diritto allo studio universitario*)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolata in tre fasce.

2. La misura delle fasce è stabilita con legge finanziaria regionale con decorrenza dall'anno accademico avente inizio nell'anno di riferimento della legge stessa.

3. Le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle università, agli istituti superiori di grado universitario, alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale **e agli ITS Academy**, con sede legale in Friuli Venezia Giulia.

4. Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e i soggetti di cui al comma 3 sono disciplinate:

a) le modalità di corresponsione della tassa;

- b) i criteri e le modalità per la rilevazione periodica delle somme riscosse;
- c) le modalità per lo svolgimento da parte dei soggetti di cui al comma 3 dei controlli relativi al pagamento della tassa;
- d) le modalità e i termini per il versamento all'ARDIS delle somme riscosse.

5. La convenzione è stipulata sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.

6. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono riversati dai soggetti di cui al comma 3 direttamente all'ARDIS, con vincolo di utilizzo per la copertura dei livelli essenziali delle prestazioni agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, di cui alla vigente normativa nazionale.

7. Entro i termini stabiliti nella convenzione, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate nell'anno precedente all'ARDIS. Quest'ultimo allega al rendiconto una relazione con i dati concernenti le entrate derivanti dal pagamento della tassa e le modalità del loro impiego.

- Il testo degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres., è il seguente:

Art. 5
(*Verifica contenimento rette*)

1. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui all'articolo 4, comma 2, i soggetti richiedenti dichiarano, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo, gli importi delle rette applicate per l'anno educativo in corso e per quelle previste per l'anno educativo successivo.

2. Il contenimento deve essere attribuito a ogni tipologia di retta mensile applicata, pena l'esclusione dal contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, per i servizi gestiti da Comuni o di servizi per il quale l'accesso è regolato dai Comuni.

Art. 6
(*Criteri e modalità di riparto del Fondo*)

1. Le risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono ripartite tra i soggetti indicati all'articolo 3, ammessi al contributo a seguito degli esiti dell'istruttoria sulla base del criterio del numero dei bambini accolti, calcolato come media aritmetica semplice delle rilevazioni effettuate alle date indicate nel comma successivo, tenuto conto dei mesi di effettivo funzionamento del servizio, fino a un massimo di euro 2.000,00 annui per bambino.

1 bis. Il parametro di riparto ottenuto dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 è maggiorato di 1 punto percentuale per i nidi ubicati nei comuni appartenenti alle aree interne individuate dalla strategia regionale; per tali strutture si prescinde dal massimale annuo per bambino previsto al comma 1.

2. Per ogni nido d'infanzia va indicato il numero dei bambini accolti alla data del 1° ottobre o alla data di

effettivo avvio del servizio, se successiva, e alla data del 30 aprile dell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda.

3. Ai fini del riparto, il numero dei bambini accolti indicato ai sensi del comma 1 non può superare il numero massimo stabilito per la ricettività del nido d'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), maggiorato in misura non superiore a quanto stabilito dall'articolo articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).

Art. 7

(Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda per accedere al contributo di cui al presente regolamento è presentata dai soggetti di cui all'articolo 3, alla Direzione competente in materia di politiche per la famiglia, a pena di inammissibilità, dal 1º maggio ed entro il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e degli articoli 64 e 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), con modalità on line mediante applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione.

2. La domanda, unitamente alla dichiarazione di contenimento delle rette, redatta, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante del richiedente di cui all'articolo 3 oppure, nel caso in cui la domanda sia presentata da un ente pubblico, dal responsabile dell'ufficio competente secondo il rispettivo ordinamento.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) deve essere allegata alla domanda, a pena di inammissibilità la delega redatta in conformità all'Allegato B al presente regolamento.

4. Per ogni nido d'infanzia può essere presentata una sola domanda di contributo, fatto salvo il caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altro soggetto, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

- Il testo degli articoli 8 e 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 è il seguente:

Art. 8

(Partecipazione al costo dei servizi)

1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.

1 bis. La partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi di cui alla presente legge è stabilita dai soggetti di cui al comma 1 mediante la definizione di un piano tariffario, che può essere articolato in funzione dell'intensità d'uso dei servizi. Gli enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali, ponendo a carico dei rispettivi bilanci il costo derivante dalle agevolazioni previste. È escluso che la tariffa possa essere definita, anche in modo indiretto, in relazione agli eventuali contributi destinati agli utenti dei servizi per l'abbattimento della tariffa medesima.

1 ter. Le modifiche di cui al comma 1 bis hanno effetto dall'anno educativo 2023/2024.

2. La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.

3. L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.

3 bis. I gestori dei servizi comunicano alla Regione entro l'1 di gennaio di ogni anno, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 gennaio, esclusivamente mediante modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, i piani tariffari per l'anno educativo successivo a quello in corso, con evidenza degli incrementi eventualmente applicati rispetto all'anno educativo in corso.

- Omissis -

Art. 15
(Fondo per l'abbattimento delle rette)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle misure nazionali per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

2.1 Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere di modulare l'intensità del beneficio in relazione al periodo di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale da parte di almeno un genitore componente del nucleo familiare.

2 bis. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati. A partire dall'anno scolastico 2010/2011 il Fondo è finalizzato anche all'accesso agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

2 ter. Qualora, all'esito della rendicontazione del Fondo da parte degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sul Fondo destinato all'anno scolastico successivo.

- Il testo dell'articolo 8 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2024, n. 056/Pres., è il seguente:

Art. 8
(*Riparto del fondo per l'abbattimento delle rette*)

1. Il Fondo per l'abbattimento delle rette, costituito dalle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso, maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse allocate nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo, viene ripartito entro 60 giorni dalla data della deliberazione di cui all'articolo 6, comma 1, tra SSC sulla base delle domande accolte e approvate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, come segue:

- a) il 90 per cento in relazione al rispettivo fabbisogno di ciascun SSC e tenuto conto delle intensità di beneficio stabilite con la deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 1;
- b) il 10 per cento a titolo di maggiorazione in misura proporzionale al fabbisogno di ciascun SSC finalizzata a supportare le esigenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere da b) a d).

2. Il riparto, l'assegnazione, l'impegno, la liquidazione e il pagamento dei fondi a favore dei SSC sono disposti con atti del Direttore del Servizio competente relativamente all'esercizio finanziario di competenza.

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27
(*Promozione dell'attività sportiva nelle scuole*)

1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita, avendo attenzione a una offerta formativa inclusiva a favore di tutti

gli alunni, anche con bisogni educativi speciali e con disabilità.

2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua:

a) nell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia statali e nel primo anno delle scuole primarie statali, nell'ambito di un progetto unitario a livello regionale, impiegando operatori in possesso di una delle seguenti lauree:

1) laurea in Scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

2) laurea magistrale in Scienze dello Sport, o diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF);

3) laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;

4) laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle attività Motorie preventive e adattate;

b) nelle classi seconde e terze delle scuole primarie statali attraverso l'integrazione e il potenziamento dell'offerta promossa dal Ministero competente in materia di istruzione e realizzata **anche** attraverso "Sport e Salute SpA", di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

c) nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie statali e nelle scuole secondarie statali per favorire l'integrazione dell'offerta formativa attraverso l'avvio alla pratica sportiva, **in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione, relativamente all'insegnamento dell'educazione motoria;**

d) nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado statali, nell'ambito di protocolli d'intesa sottoscritti dalla Regione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, attraverso l'incremento della dotazione oraria di personale docente di scienze motorie e sportive, finalizzato al potenziamento dell'offerta formativa, **senza oneri a carico dello Stato;**

e) nei licei a indirizzo sportivo attraverso il potenziamento dell'offerta didattica inerente l'avvio alla pratica sportiva.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a), b), c), ed e), la Regione è autorizzata a sottoscrivere un'apposita convenzione quadro con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI, con "Sport e Salute SpA", con il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con l'Università degli Studi di Udine, con l'Università degli Studi di Trieste, nonché con altri soggetti pubblici e privati con particolari competenze nel settore.

4. Lo schema di convenzione di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di sport, e disciplina, in particolare, le modalità di attuazione degli interventi mediante specifici finanziamenti.

- Il testo dell'articolo 7, commi da 56 a 60, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(*Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia*)

- Omissis -

56. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini che siano residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

57. Ai fini di cui al comma 56, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, per contribuire alle spese per l'iscrizione a corsi di formazione, attuati da soggetti formatori autorizzati con sede in Friuli Venezia Giulia, per il conseguimento del Brevetto di Assistente Bagnanti, per l'esercizio della professione di assistente bagnanti in piscina, nelle acque interne e al mare, riconosciuto dal Ministero dell'interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (brevetto P, brevetto IP, brevetto MIP), previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi e le modalità di erogazione.

58. Possono proporre la domanda di contributo di cui al comma 57, coloro che abbiano i seguenti requisiti:

a) età ricompresa tra i 16 anni e i 50 anni;

b) stato di disoccupazione;

b bis) residenti in Friuli Venezia Giulia.

59. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando pluriennale, da pubblicarsi entro il 30 settembre 2025 per il triennio 2025-2027.

60. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 è il seguente:

Art. 4
(*Bilancio di previsione finanziario*)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è il seguente:

Art. 3
(*Persona con disabilità avente diritto ai sostegni*)

1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

- Il testo dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2025, n. 091/Pres., modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(*Ambito di applicazione*)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture sanitarie pubbliche afferenti agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) **nonché alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), e alle strutture private** che assumono la configurazione di Ospedale di Comunità.

2. Il procedimento disciplinato dal presente regolamento, tenuto conto delle competenze individuate all'articolo 3, è finalizzato:

a) per **le strutture sanitarie pubbliche afferenti agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)**, al rilascio di un provvedimento unico, con cui vengono concessi contestualmente l'autorizzazione e l'accreditamento, con le modalità specificate all'articolo 11, comma 3, lettera a);

b) per le strutture **diverse da quelle di cui alla lettera a)**, prima al rilascio dell'autorizzazione e successivamente dell'accreditamento, con le modalità specificate, rispettivamente, all'articolo 5 e all'articolo 11, comma 3, lettera b).

3. I requisiti di autorizzazione e di accreditamento, individuati nell'allegato 1 del presente regolamento, vengono valutati contestualmente per **le strutture sanitarie pubbliche afferenti agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e separatamente per le altre strutture**, in coerenza con le competenze individuate all'articolo 3.

4. I requisiti di autorizzazione si distinguono in due categorie:

a) i requisiti di avvio attività, necessari per l'apertura della struttura, che devono essere verificati prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

b) i requisiti di operatività, che presuppongono l'inizio e lo svolgimento dell'attività e che devono essere verificati entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, fatta salva la proroga prevista all'articolo 5, comma 9.

5. I requisiti di accreditamento si distinguono in due categorie:

a) i requisiti di avvio di attività in regime di accreditamento, che devono essere verificati prima del rilascio dell'accreditamento;

b) i requisiti di operatività, che presuppongono l'inizio e lo svolgimento dell'attività in regime di accreditamento e che devono essere verificati entro tre mesi dal rilascio dell'accreditamento.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Direzione strategica aziendale e funzioni del direttore dei servizi sociosanitari)

1. La direzione strategica degli enti di cui all'articolo 3 è costituita come di seguito:

- a) per l'Azienda regionale di coordinamento per la salute, dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dai direttori di struttura individuati nel relativo atto aziendale. In relazione all'attribuzione di funzioni sanitarie accentrate, la direzione strategica è costituita anche dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociosanitari;
- b) per l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale e per le Aziende sanitarie universitarie, dal direttore generale, dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociosanitari;
- c) per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dal direttore generale, dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore scientifico.

2. Al direttore dei servizi sociosanitari si applicano, con riferimento al trattamento giuridico, economico e previdenziale, le norme previste per il direttore amministrativo o per il direttore sanitario in quanto compatibili.

3. Il direttore dei servizi sociosanitari, nominato previo parere della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7, partecipa, unitamente al direttore amministrativo, al direttore sanitario e al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda sanitaria e assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza, con particolare riferimento alle decisioni relative al processo di pianificazione aziendale strategica in materia sociosanitaria, al fine di garantire, anche tramite l'individuazione degli assetti organizzativi più adeguati, risposte integrate ai bisogni di salute complessi dei cittadini.

4. Il direttore dei servizi sociosanitari, in particolare:

- a) coadiuva il direttore generale nell'esercizio del proprio mandato in relazione alle funzioni e alle attività di carattere sociosanitario concorrendo, anche tramite la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale;
- b) coordina le attività di rilievo sociosanitario, come definite dalla normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento a quelle a soddisfazione dei bisogni delle persone non autosufficienti o in condizione di fragilità con patologie in atto o esiti delle stesse, delle persone con disabilità, dei minori con disturbo in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, delle persone con problemi di dipendenze patologiche o di disturbi mentali;
- c) assicura il costante raccordo e coordinamento con la direzione sanitaria, anche al fine di orientare la persona con bisogni complessi nella rete dei servizi;

d) garantisce la realizzazione dei percorsi di integrazione sociosanitaria, con particolare riferimento ai processi di presa in carico della persona con bisogni complessi, curando i rapporti con i Servizi sociali dei Comuni, di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

e) svolge, per gli aspetti di competenza e in coordinamento con le altre direzioni, funzioni di indirizzo dei rapporti con i soggetti pubblici e privati e con gli enti del Terzo settore, parte della rete dell'offerta sociosanitaria, al fine di perseguire il costante miglioramento della qualità dei servizi offerti;

f) tiene costantemente i rapporti con la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7;

g) assicura funzioni di direzione delle attività e dei servizi socio-assistenziali, qualora l'Azienda sanitaria regionale ne assuma la gestione su delega dei Comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 502/1992;

h) favorisce il raccordo e il coordinamento delle funzioni garantite a livello di assistenza distrettuale.

5. Gli incarichi di direttore generale, amministrativo, sanitario e dei servizi sociosanitari sono conferiti ai sensi del decreto legislativo 171/2016.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Divieti e prescrizioni)

1. È vietato:
 - a) abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, lasciarli in luoghi isolati rispetto alla dimora del detentore nonché lasciarli incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso;
 - b) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio;
 - c) vendere animali a minorenni;
 - d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;
 - e) detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
 - f) detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;

g) cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli;

g bis) il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli;

g ter) nella custodia di animali di affezione presso il luogo di detenzione e dimora e nei luoghi isolati di cui alla lettera a), l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, compreso il collare a scorrimento, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante, garantendo comunque un facile accesso a cibo, acqua e riparo.

1.1 Il divieto previsto dal comma 1, lettera a), non si applica ai cani occupati al seguito di greggi o impiegati in aziende agricole o zootecniche, custoditi presso giardini zoologici o altri stabilimenti autorizzati dalle aziende sanitarie, coinvolti in attività didattiche, nonché a guardia di aziende agricole, commerciali, industriali o artigianali, purché sia garantita la presenza umana quotidiana anche negli eventuali giorni di chiusura delle strutture. Al fine di consentire agli organismi di controllo e vigilanza di cui all'articolo 32 la verifica di tali esenzioni e comunque il rispetto delle condizioni di benessere animale, i cani devono essere regolarmente registrati nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC), domiciliati presso una delle strutture sopra elencate e dichiarati, ove ricorra il caso, come cani da guardiania. A tali fini, il proprietario o il detentore del cane presenta al Comune competente per territorio una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

1 bis. (ABROGATO)

2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate. Se per uno stesso detentore tale caso si ripete più di una volta nell'arco temporale di due anni, al medesimo detentore viene sospesa per cinque anni la possibilità di detenere animali di affezione. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono disciplinate le eventuali modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore.

2 bis. Nel caso di ricusazione di cani e gatti o di detenzione incompatibile con la loro natura a seguito di verbale sottoscritto dagli organismi di controllo e vigilanza di cui all'articolo 32, il detentore non potrà più detenere cani e gatti per un tempo non inferiore a due anni decorrenti dalla data dell'avvenuta presa in carico degli animali da parte del Comune che, valutati i motivi e le circostanze della ricusazione o della detenzione incompatibile, potrà stabilire un tempo superiore.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4.

4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario

o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 20/2012, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27
(*Identificazione e registrazione dei cani*)

1. All'atto dell'identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco; contestualmente all'identificazione si provvede alla registrazione **al SINAC-FVG** nei termini e con le modalità stabiliti dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante il codice di riconoscimento di cui al comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 36 può prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione.
3. Al detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip o del diverso contrassegno di identificazione.
4. L'operazione di identificazione e di registrazione **al SINAC-FVG** è eseguita dall'Azienda per i servizi sanitari che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.
5. I veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, accertano che l'animale sia provvisto del codice di identificazione. Qualora l'animale ne risulti sprovvisto, i veterinari ne danno comunicazione al Comune di residenza del detentore per i provvedimenti di competenza e, se autorizzati, provvedono immediatamente all'identificazione e registrazione **al SINAC-FVG** dell'animale.
6. I veterinari liberi professionisti espongono nei locali dove esercitano l'attività professionale tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani previsti dal presente Capo e le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 33.

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 20/2012, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33
(*Sanzioni*)

1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 36 e dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 14, comma 4;

b) da 150 euro a 900 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, 26, 27, commi 5 e 6, 27 bis e 27 ter;

c) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i);

c bis) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f);

d) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), e), f), g bis) e da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3;

e) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 5, comma 1, lettere d) e g), all'articolo 16, comma 6, e all'articolo 18 si applicano le sanzioni previste dalla legge 281/1991 e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);

f) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

f bis) da 1.500 euro a 9.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 bis, e di cui all'articolo 13, comma 1;

f ter) da 500 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e g ter), commi 2 e 2 bis.

1 bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1, lettera b), non è dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario o il detentore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto agli articoli 26 e 27 bis, sempreché la violazione non sia stata già contestata.

2. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), secondo le modalità previste dalla medesima legge.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20/2012 è il seguente:

Art. 6

(Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede legale o operativa nella regione, le cui

finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge.

1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 è il seguente:

Art. 6
(Finalità)

1. Le finalità della presente legge, in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), sono:

- a) garantire il rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni individuo, secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, solidarietà e pari opportunità;
- b) diffondere una concezione di disabilità intesa come parte della diversità umana e dell'umanità stessa e quale risultato dell'interazione tra le persone con menomazioni durature e le barriere di diversa natura che possono ostacolarne la piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di uguaglianza, nonché promuovere attività di sensibilizzazione finalizzate ad accrescere la consapevolezza sui diritti umani e sulle libertà fondamentali di cui ogni persona con disabilità gode, in quanto persona, a valorizzare l'apporto che le persone con disabilità possono dare alla società tutta e a contrastare qualsiasi forma di pregiudizio e di stereotipo;
- c) contrastare ogni forma di discriminazione, con particolare attenzione alla situazione delle donne e dei minori con disabilità, e impedire, anche fornendo adeguati interventi di prevenzione e protezione sociale, che si verifichino o che si protraggano situazioni di violenza, isolamento o segregazione nei confronti di tutte le persone con disabilità;
- d) promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e di pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità, ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), e dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori);
- e) promuovere il massimo livello di autodeterminazione possibile, l'esercizio della responsabilità e dei doveri, la capacità di autorappresentanza, nonché agire per favorire il più alto grado di autonomia delle persone con disabilità;
- f) favorire la vita indipendente delle persone con disabilità, sostenere il loro diritto di scegliere il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere, senza essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione, nonché attuare meccanismi volti a facilitare la deistituzionalizzazione e a prevenire forme di

istituzionalizzazione non appropriata;

- g) garantire alle persone con disabilità, tenuto conto dei principi della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole, la piena accessibilità, da intendersi - in coerenza con quanto previsto dalla Strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030 di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2021) 101 final - quale fattore abilitante dei diritti, necessario al superamento di tutte le barriere e di tutti gli ostacoli che si frappongono tra la persona con disabilità e il suo pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché prerequisito per garantire alla stessa di partecipare alla società e di fornire un contributo attivo a favore della comunità di appartenenza;
- h) sostenere, in coerenza con quanto stabilito dal Pilastro europeo dei diritti sociali e anche attraverso l'utilizzo di idonei sostegni e metodologie finalizzati alla costruzione di un'identità adulta, l'effettiva partecipazione e inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale, in quella scolastica e in quella lavorativa, con particolare riferimento al tema delle pari opportunità e dell'equo accesso al mercato del lavoro;
- i) garantire servizi pubblici accessibili e semplificati, promuovendo a tale scopo l'utilizzo di tecnologie digitali inclusive e di altri strumenti, in grado di garantire l'accesso alle informazioni e alle comunicazioni;
- j) porre in essere forme di protezione, di valorizzazione e di partecipazione, anche in forma associativa, delle famiglie delle persone con disabilità, garantendo loro forme di sostegno, anche psicologico;
- k) promuovere azioni volte a riconoscere l'importanza e la centralità dell'operato che la rete familiare della persona con disabilità svolge, con particolare riferimento alle persone con bisogni assistenziali elevati;
- l) garantire la consultazione e il coinvolgimento delle persone con disabilità, anche attraverso le loro organizzazioni rappresentative;
- m) sostenere e diffondere una cultura della responsabilità condivisa, tale per cui la promozione e l'osservanza dei diritti e delle libertà del singolo individuo siano considerate una priorità per la sua comunità di appartenenza;
- n) promuovere programmi e politiche unitari, uniformi e coordinati, orientati alla creazione di un welfare comunitario;
- o) promuovere la formazione dei professionisti e degli operatori che lavorano al fianco delle persone con disabilità, al fine di diffondere la conoscenza dei diritti riconosciuti alle persone con disabilità, valorizzare l'apporto che le persone con disabilità possono dare alla società tutta e contrastare qualsiasi forma di pregiudizio e di stereotipo.

- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 è il seguente:

Art. 57
(Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici)

1. Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo

3, commi 1 e 2, è erogato come segue:

a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte, limitatamente a quanto previsto dal cronoprogramma della spesa del contributo concesso, certificate dal responsabile unico del progetto dell'ente beneficiario;

b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità può essere disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso. In alternativa, su richiesta del beneficiario, l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale può essere disposta, con successivi provvedimenti, con le modalità previste dalla lettera a).

b bis) per gli enti locali quando il contributo è destinato a sollievo delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del ruolo di spesa fissa è disposta sulla base e in coerenza con il piano di ammortamento.

1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziate nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 32
(*Vincolo di destinazione dei beni immobili*)

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

1 bis. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49, comma 1.

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

4. I regolamenti e i bandi di settore possono prevedere, anche in considerazione della natura dei soggetti beneficiari, vincoli di durata minore.

5. Per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

5 bis. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 8, commi da 112 a 115, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(*Salute e politiche sociali*)

- Omissis -

112. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Rigolato un contributo straordinario per interventi, anche edilizi se necessari, volti al completamento dell'area verde della Casa di riposo "Cjaso Rigulat".

113. La domanda di contributo è presentata entro **il 10 novembre 2025** alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.

114. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della legge regionale 14/2002.

115. Per le finalità di cui al comma 112 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 29 bis della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 è il seguente:

Art. 29 bis
(*Abitare inclusivo*)

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla legge 33/2023, sostiene lo sviluppo di nuove forme sperimentali di domiciliarità e coabitazione denominate "Abitare Inclusivo", in grado di riprodurre le caratteristiche abitative e relazionali della casa familiare, integrate nel contesto comunitario, destinate a persone anziane fragili o non autosufficienti, volte a ridurre e prevenire l'istituzionalizzazione, evitando l'isolamento sociale, l'esclusione e lo sradicamento dalla comunità di appartenenza, nonché ad assicurare la personalizzazione della risposta ai bisogni. Tali soluzioni abitative, sviluppate secondo modelli gestionali flessibili, possono prevedere la convivenza e la coabitazione anche di persone con problematiche e bisogni diversi, anche a carattere sociale.

2. La Regione, al fine di supportare le forme di "Abitare Inclusivo" di cui al comma 1, svolge le seguenti funzioni:

a) pianifica, a favore delle persone non autosufficienti, una rete di servizi integrata, anche con il supporto degli enti del Terzo settore, volta a fornire adeguati interventi, servizi e supporti sanitari, sociosanitari e sociali, sostenuti tramite budget personale di progetto e budget di salute di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006);

b) programma lo sviluppo delle forme sperimentali di "Abitare Inclusivo", anche attraverso interventi su immobili già destinati o da destinare alle forme sperimentali di cui al comma 1.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, in coerenza con la programmazione regionale e locale, i fabbisogni e le aree di intervento e sono definiti i contenuti di innovazione e le caratteristiche delle sperimentazioni di cui al comma 1, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, organizzativi e gestionali delle stesse.

4. Con regolamento, previa informativa alla Commissione consiliare competente, sono definite le procedure di ammissione alla sperimentazione, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio dei progetti elaborati dai soggetti interessati, nonché la loro durata e le condizioni per la messa a regime.

- Il testo dell'articolo 4 bis della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 bis

(Misure per fronteggiare la solitudine degli anziani tramite il sostegno alle spese mediche degli animali d'affezione)

1. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone anziane, riconosce un contributo economico a sostegno delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, riferite agli animali da compagnia regolarmente censiti al momento di presentazione della richiesta di contributo o, in caso di felini non censiti, purché l'età indicata sul libretto sanitario sia superiore agli otto anni.

2. Al fine di sensibilizzare la comunità sui contenuti dell'iniziativa proposta e al contempo informare gli aventi diritto delle forme di sostegno previste, la Regione, con la collaborazione degli Enti locali e delle Aziende sanitarie, con il coinvolgimento e la partecipazione degli enti del Terzo settore, dei sindacati dei pensionati e delle associazioni, promuove iniziative di informazione e orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative alle modalità di accesso al contributo.

3. Per accedere al contributo, cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno delle persone anziane e/o sole, è necessario essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, purché titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell'articolo

41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche e integrazioni.

4. Possono presentare richiesta di contributo i titolari di ISEE inferiore a **30.000 euro** di età superiore a 65 anni; l'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare previa pubblicazione di apposito bando con cadenza almeno annuale. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento per un massimo di 1.000 euro per anno, per singolo animale, prevedendo una soglia minima di spesa per singola domanda pari a 50 euro.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), definisce la ripartizione degli stanziamenti previsti e destinati ai Comuni, per il tramite dei Comuni capoluogo delle ex province della regione.

- Il testo dell'articolo 8, commi da 68 a 71, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(*Salute e politiche sociali*)

- Omissis -

68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dei Comuni capoluogo delle ex province della regione, un contributo in via sperimentale a tutti i Comuni, da destinare al rimborso delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, nella misura massima di 1.000 euro per anno, per singolo animale d'affezione regolarmente censito al momento di presentazione della richiesta di contributo o, in caso di felini non censiti, purché l'età indicata sul libretto sanitario sia superiore agli otto anni.

69. Hanno diritto al rimborso di cui al comma 68, tramite bonifico bancario, i cittadini proprietari di animali d'affezione, residenti nei Comuni destinatari del contributo, titolari di un ISEE inferiore a **25.000 euro**.

70. L'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare, previa pubblicazione di apposito bando. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento, prevedendo una soglia minima di spesa per singola domanda pari a 50 euro.

71. Per le finalità di cui al comma 68 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 8, commi da 137 a 139, della legge regionale 12/2025 è il seguente:

Art. 8
(*Salute e politiche sociali*)

- Omissis -

137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Casarsa della Delizia per l'acquisto e gli eventuali interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia, di un immobile volto a fornire un alloggio, per un tempo determinato, a donne, anche con figli minori, in condizione di fragilità, vulnerabilità sociale e a rischio emarginazione, al fine di favorire un percorso di autonomia e di inclusione sociale e lavorativa di tali persone.

138. In attuazione di quanto previsto al comma 137, il Comune di Casarsa della Delizia, entro **il 10 novembre 2025**, presenta istanza alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata della documentazione relativa all'immobile da acquistare e della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, comprensiva del quadro economico della spesa e del cronoprogramma. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, in via anticipata e senza prestazione di garanzie. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

139. Per le finalità di cui al comma 137 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 8, commi da 122 a 125, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(*Salute e politiche sociali*)

- Omissis -

122. Al fine di sostenere le aree interne del territorio regionale, caratterizzate da bassa densità abitativa, e di promuovere la presa in carico della persona basata su un approccio preventivo, proattivo, condiviso e partecipato, anche nelle more della piena operatività delle Case della comunità, come definite dall'articolo 15, comma 7 ter, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vito d'Asio, quale soggetto capofila dei Comuni del comprensorio della Val d'Arzino e della Val Cosa, in raccordo con l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), un contributo per la realizzazione di un progetto pilota avente a oggetto interventi innovativi, attuati anche attraverso l'utilizzo della digitalizzazione, che avvicinino i servizi socioassistenziali, sociosanitari e sociali ai cittadini,

riducendo distanze e disuguaglianze, e assicurando modalità di intervento integrate.

123. In attuazione di quanto previsto dal comma 122, il Comune di Vito d'Asio presenta, entro **il 10 novembre 2025**, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, il progetto pilota corredata di apposita relazione illustrativa e del preventivo delle spese, nonché documentazione che lo identifichi come soggetto capofila di cui al comma 122.

124. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono individuati i criteri di concessione e le modalità di rendicontazione del contributo di cui al comma 122, nonché le modalità di monitoraggio del progetto. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, in via anticipata e senza prestazione di garanzie.

125. Per le finalità di cui al comma 122 è destinata la spesa di 93.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 60.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.

- Omissis -

- Il testo degli articoli 5 e 7 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 è il seguente:

Art. 5
(*Interventi di valorizzazione e sostegno del caregiver familiare*)

1. I Servizi sociali dei Comuni e le Aziende sanitarie, nell'ambito della propria attività istituzionale, assicurano ai caregiver familiari:

- a) informazione e orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi;
- b) consulenza e supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver familiare nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress psicofisico durante e al termine dell'attività di assistenza;
- c) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori sociosanitari o socioassistenziali, ai quali devono essere garantiti momenti formativi sui temi del caregiver familiare e della relazione e comunicazione con gli stessi;
- d) interventi di sostegno e sollievo, di emergenza o programmati, nelle situazioni di bisogno segnalate;
- e) supporto di reti solidali e di gruppi di auto mutuo aiuto a integrazione dei servizi garantiti dalle reti di sostegno istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di favorire confronto e scambio di esperienze;

f) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche dell'assistito nei casi di difficoltà di spostamento, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati direttamente o di concerto e con il concorso degli enti del Terzo settore, anche attraverso progetti specifici volti ad accompagnare e sostenere il caregiver familiare nel suo impegno di cura e assistenza.

- Omissis -

Art. 7

(Piano triennale regionale degli interventi per la valorizzazione del caregiver familiare)

1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione socio economica regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari.

2. Il piano di cui al comma 1 è un provvedimento generale attuativo di durata triennale con il quale la Giunta regionale:

a) definisce le linee programmatiche di azione e fissa gli obiettivi specifici da perseguire nell'ambito degli interventi e delle iniziative regionali di cui agli articoli 4, 5 e 6;

b) stabilisce le modalità e i tempi di realizzazione delle azioni programmate e definisce le risorse ad esse dedicate;

c) definisce le attività e gli indicatori per il monitoraggio e per la verifica e la valutazione dei risultati.

- Il testo dell'articolo 8, commi da 97 a 99, della legge regionale 12/2025 è il seguente:

Art. 8

(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di azioni di sistema, a supporto delle persone anziane fragili o non autosufficienti, nell'ambito di un approccio integrato e multidisciplinare che caratterizza il modello organizzativo delle Case della comunità, volto anche a valorizzare l'amministrazione condivisa con gli ambiti socioassistenziali e con il Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

98. I contributi sono ripartiti alle Aziende sanitarie regionali in parti uguali e trasferiti in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

99. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani)

- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 41

(Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine)

1. La Regione istituisce il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine, rivolto a persone residenti in regione che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

2. Tramite il Fondo si provvede al finanziamento di prestazioni e servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1, con priorità per gli interventi diretti al sostegno della domiciliarità.

3. Il Fondo è formato con risorse regionali e nazionali, nonché con risorse provenienti dalla fiscalità generale ed eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati. Alla ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con regolamento regionale, tenendo conto dei dati demografici e dei fabbisogni espressi dal territorio.

3 bis. La Regione, con la ripartizione di cui al comma 3, garantisce pari condizione agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni attraverso livelli standard uniformi e omogenei.

4. Le modalità di gestione del Fondo, la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2, nonché le modalità e la misura della rendicontazione degli interventi da parte dei beneficiari sono disciplinate con regolamento regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

- Il testo dell'articolo 8, commi da 165 a 168, della legge regionale 12/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

165. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore della Cooperativa sociale Davide, con sede a Tolmezzo, per lo svolgimento delle attività a sostegno dell'inserimento lavorativo del personale sia **con disabilità** sia svantaggiato ivi occupato. **Il contributo è finalizzato, in particolare, a coprire le spese relative all'attività istituzionale della Cooperativa, ai servizi, alle**

spese di personale e alle spese per acquisto di beni di consumo e beni di investimento non iscritti a cespiti necessari e funzionali alle citate attività ed è concesso a fondo perduto in regime "de minimis", nel rispetto delle condizioni e dei massimali contributivi temporalmente concedibili quali previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.

166. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro il **31 ottobre 2025**, corredata di relazione illustrativa delle attività, nesso con i materiali da acquistare e preventivo di massima. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

167. Sono ammesse a contribuzione le spese di cui al **comma 165** relative all'anno 2025, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo.

168. Per le finalità di cui al comma 165 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

(Criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, per importi al netto di IVA inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria per l'affidamento di contratti pubblici, sono stipulate con le cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative.

1 bis. La cooperativa che esegue il servizio deve essere iscritta alla sezione b) dell'Albo regionale delle cooperative.

1 ter. Sono ammessi i raggruppamenti temporanei d'impresa e i consorzi purché **ciascuna cooperativa** esecutrice del servizio sia iscritta alla sezione b) dell'Albo regionale delle cooperative.

2. (ABROGATO)

3. I Comuni, nella scelta del contraente con cui concludere le convenzioni di cui al presente articolo, possono tenere conto del luogo di residenza delle persone svantaggiate coinvolte.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo sono espressamente finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991.

5. Al fine di promuovere, attraverso la continuità, elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonché di supportare coerenti programmi di inserimento lavorativo e sociale delle persone svantaggiate, le convenzioni a esecuzione periodica o continuativa possono avere durata pluriennale.

6. Al fine di garantire l'equilibrio economico della convenzione deve essere inserita una clausola di revisione periodica del prezzo da determinarsi in base alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

7. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 è il seguente:

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 è il seguente:

Art. 18

(Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge 38/2001, è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i fondi statali secondo la ripartizione determinata ai sensi dell'articolo 18 ante della presente legge.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa.

3. Come enti che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena la Regione riconosce i seguenti enti:

a) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste;

- b) Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia;
- c) Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD);
- d) Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste;
- e) Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD);
- f) Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste.

4. Come enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di produzione e di offerta di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, delle arti cinematografiche, delle attività museali e di conservazione del patrimonio storico la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste;
- b) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste;
- c) Associazione "Združenje Kinoatelje" di Gorizia;
- d) Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone.

4 bis. Come enti che operano con una propria attività di produzione e di offerta nei settori del teatro e dello spettacolo con l'organizzazione di stagioni teatrali, rassegne di eventi e manifestazioni culturali la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste;
- b) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia;
- c) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia.

5. Come organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno di ambito ex provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia;
- b) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste;
- c) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia;
- d) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste.

6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;
- b) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;
- c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;
- d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia;
- e) Associazione Mladinski dom di Gorizia;
- f) Taborniki sloveni in Italia - Slovenski taborniki v Italiji Rod modrega vala Trieste-Gorizia;
- g) Associazione scout sloveni in Italia - Slovenska zamejska skavtska organizacija (SZSO);
- h) Istituto per l'istruzione slovena - Zavod za slovensko izobraževanje di San Pietro al Natisone.

6 bis. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività sociali, educative e ricreative di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Sklad Mitja Čuk di Trieste;
- b) Circolo di attività culturali, sportive ed assistenziali - Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste;
- c) Centro studi - Študijski center Melanie Klein.

7. La Regione sostiene l'attività degli enti indicati con riferimento alle categorie di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 6 bis. A tal fine con la legge di stabilità regionale sono stabilite per ciascuna categoria le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del fondo di cui al comma 1. L'entità del sostegno finanziario, definito in percentuale nell'ambito del finanziamento per ciascuna categoria, destinato a ciascun ente riconosciuto di rilevanza primaria è determinato a seguito di una valutazione del programma di attività e iniziative per la tutela e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'identità della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia che ogni ente presenta a cadenza biennale.

7 bis. Con apposito regolamento sono stabiliti le modalità e i parametri in base ai quali sono valutati, nell'ambito delle diverse categorie di appartenenza, i programmi presentati dagli enti riconosciuti di rilevanza primaria da realizzarsi nell'arco di un biennio. La valutazione va effettuata da un'apposita commissione istituita per ciascuna delle categorie indicate ai commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 6 bis con la presenza di esperti proposti dalla Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8.

8. Per gli organismi a carattere associativo o federativo di cui al comma 5, nell'ambito della percentuale complessiva spettante a ciascuno di essi, è espressamente indicata la quota destinata al sostegno dei

programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti ai medesimi organismi a carattere associativo o federativo, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive. Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che beneficiano del suddetto sostegno dei propri programmi di attività, devono essere iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5.

9. Una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata a sostenere gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. La percentuale di cui al presente comma è parimenti indicata in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.

10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 anche in collaborazione tra loro.

11. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla legge finanziaria regionale, sulla proposta di suddivisione delle percentuali spettanti agli enti e alle categorie sopra individuate, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8. Sulla medesima proposta, la Commissione competente del Consiglio regionale dispone l'audizione dei componenti la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.

12. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

- Il testo della tabella Q, riferita all'articolo 9, comma 91, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

TABELLA Q RIFERITA ALL'ARTICOLO 9, COMMA 91 "CONCERTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO DEGLI ENTI LOCALI ANNI 2024-2026									
N° int	Ente	Intervento	Risorse 2024	Risorse 2025	Risorse 2026	Totale risorse 2024-2026	M	P	T
34	MOGGIO UDINESE	Ristrutturazione dell'edificio denominato "ex segheria", ubicato in via Ermolli, da destinare alla locale Stazione dei Carabinieri	300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	8	1	2

- Omissis -

34	MOGGIO UDINESE	Ristrutturazione dell'edificio denominato "ex segheria", ubicato in via Ermolli, da destinare alla locale Stazione dei Carabinieri	300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	8	1	2
----	----------------	--	------------	------------	------------	------------	---	---	---

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 9, commi da 52 a 56, della legge regionale 12/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omission -

52. In occasione del trentesimo anniversario dell'entrata in vigore della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), la Regione promuove e sostiene iniziative celebrative, divulgative e culturali legate alla lingua friulana. A tal fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025 a favore dell'Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane (ARLeF), che provvede al coordinamento generale **[e alla concessione di contributi a sportello ai Comuni del territorio regionale che presentano domanda per la realizzazione di iniziative locali legate al trentennale]**.

53. Le risorse di cui al comma 52 sono trasferite d'ufficio all'ARLeF dal Servizio competente in materia di lingue minoritarie.

[54. I contributi di cui al comma 52 sono concessi da ARLeF, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse disponibili, e nel limite massimo di 5.000 euro per ciascun Comune richiedente. Le domande possono essere presentate entro il termine del 30 novembre 2025, secondo le modalità definite da un apposito avviso pubblico predisposto e gestito da ARLeF, d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie.]

55. Con il decreto di concessione **[dell'ARLeF]** è disposta l'erogazione anticipata in un'unica soluzione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.

56. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.

- Omission -

- Il testo della tabella M, riferita all'articolo 9, comma 90, della legge regionale 12/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

**TABELLA M RIFERITA ALL'ARTICOLO 9, COMMA 90
"CONCERTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO DEGLI ENTI LOCALI
ANNI 2025-2027"**

- Omissis -

72	COMUNE DI TOLMEZZO	Lavoro di restauro e ristrutturazione di Villa Linussio all'interno del più ampio ambito della caserma Cantore di Tolmezzo [- Lotto 2]	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8	1	2
----	--------------------	--	--------------	------	------	--------------	---	---	---

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 9, commi da 90 a 93, della legge regionale 12/2025 è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omissis -

90. Per la realizzazione di nuove opere o di lotti e per il completamento di opere già finanziate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), le risorse di cui all'articolo 9, comma 89, della legge regionale 13/2024 sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella M "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2025-2027", allegata alla presente legge, per complessivi 94.957.464 euro per il triennio 2025-2027, di cui 39.957.464 euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.

91. Le risorse di cui al comma 90 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, da presentarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale che cura l'istruttoria. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata nel decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione.

92. L'importo indicato nella Tabella M in relazione a ogni intervento costituisce la quota massima concedibile; l'importo spettante a ciascun beneficiario è definitivamente quantificato nel decreto di concessione.

93. Per le finalità di cui al comma 90 è destinata la spesa complessiva di 94.957.464 euro per il triennio 2025-2027, di cui 39.957.464 euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 indicati nella Tabella M e con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 254.

- Omissis -

- Il testo della tabella M, riferita all'articolo 9, comma 90, della legge regionale 12/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

TABELLA M RIFERITA ALL'ARTICOLO 9, COMMA 90 "CONCERTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO DEGLI ENTI LOCALI ANNI 2025-2027"									
N° int	Ente	Intervento	Risorse 2025	Risorse 2026	Risorse 2027	Totale risorse 2025-2027	M	P	T
60	COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO	Riqualificazione della sede municipale	100.000,00	200.000,00	290.000,00	590.000,00	8	1	2

- Omissis -

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 9, commi da 103 a 104, della legge regionale 12/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali
all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omissis -

103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Sappada per ristrutturazione **e costruzione** rifugi. Le risorse sono impegnate e contestualmente liquidate su domanda dell'ente locale, da presentare alla struttura competente in materia di turismo, entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa recante anche l'indicazione del costo complessivo dell'investimento, nonché integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale istruttore. Con il decreto di impegno e liquidazione sono stabilite le modalità di attestazione, da parte del Comune beneficiario, dell'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione per l'operazione economica del partenariato pubblico privato.

104. Per le finalità previste dal comma 103 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 9, commi da 114 a 117, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omissis -

114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di Commercio della Regione un finanziamento straordinario di 3 milioni di euro, suddivisi in ragione di 500.000 euro a favore del territorio del Comune di Pordenone, 1.500.000 euro a favore del territorio del Comune di Udine e 1 milione di euro a favore del territorio del Comune di Trieste, per la concessione di contributi per l'impiego, d'intesa con le competenti autorità, anche presso le aree esterne ai locali, di addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nel rispetto della disciplina statale vigente.

114 bis. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 114:

- a) i gestori di pubblici esercizi, in forma singola o associata, anche sulle spese già sostenute nell'anno 2024;
- b) i soggetti privati che, nell'ambito di intese con le competenti autorità, hanno sostenuto spese nell'anno 2024.

115. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine e la Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia presentano la domanda di finanziamento al Servizio competente in materia di sicurezza.

116. Il contributo di cui al comma 114 è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

117. Per le finalità previste dal comma 114 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi da 66 a 69, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e dello sport)

- Omissis -

66. Nel quadro dell'azione regionale per la tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica, l'Amministrazione regionale promuove l'istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, **patrimoniale e finanziaria**, avente i seguenti compiti:

- a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;
- b) svolgere funzioni di indirizzo per l'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione agli interventi per la tutela della lingua friulana;
- c) (ABROGATA)
- d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e promuovere la costituzione di un Albo dei soggetti riconosciuti per l'attività culturale e scientifica svolta in tale ambito;
- e) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;
- f) promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana.
- f bis) svolgere un'attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto dell'Amministrazione regionale per la candidatura della Regione a sede dell'Agenzia europea delle lingue;
- f ter) sostenere con appositi contributi le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo, della ricerca scientifica e in altri ambiti della vita sociale rilevanti per la politica linguistica;
- f quater) sostenere le produzioni teatrali di qualità in lingua friulana anche attraverso la partecipazione, in qualità di socio, a soggetti pubblici o privati aventi tale finalità istituzionale;

f quinques) sostenere con appositi contributi le spese di investimento dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), per l'attuazione dell'articolo 10 della medesima legge;

f sexies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento degli operatori economici e sociali aventi sede nel territorio di cui all'articolo 5 della legge regionale 15/1996, finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attività economiche e sociali;

f septies) sostenere con appositi contributi le attività di studio e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte da Università o enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea.

67. Il Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri, di cui tre proposti dall'Assessore regionale competente in materia di tutela della lingua friulana, fra cui il presidente, uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelto al proprio interno dai rappresentanti degli enti locali ricompresi nell'area di tutela della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e uno designato dall'Università degli Studi di Udine. Ogni altro aspetto inerente all'ordinamento dell'organismo medesimo è disciplinato dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto è definito in conformità alla normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti regionali e recepisce espressamente gli obiettivi indicati al comma 66.

67 bis. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 sono immediatamente esecutive, fatto salvo per le deliberazioni aventi a oggetto l'adozione del piano dei fabbisogni di personale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo dell'organismo, le quali sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

68. Gli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 15/1996 sono soppressi a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui al comma 66.

69. Per l'attività dell'istituto regionale di cui al comma 66 è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 42
(Rendicontazione semplificata)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, presentano, nei termini

previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

- Il testo dell'articolo 9, commi da 81 a 102, della legge regionale 7/2024 è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omissis -

81. Per favorire la ripresa dell'economia regionale e migliorare il benessere dei suoi cittadini, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di investimenti che rivestono un ruolo strategico nello sviluppo del territorio in ambito locale finanziando gli interventi di cui ai commi da 82 a 101, realizzati tramite il partenariato pubblico privato.

82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per il recupero e la rigenerazione urbana dell'ex Fabbrica macchine. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di rigenerazione urbana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

83. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.

84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione della piscina San Giovanni. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

85. Per le finalità previste dal comma 84 è destinata la spesa di 3.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.

86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per la copertura della piscina comunale Bruno Bianchi. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

87. Per le finalità previste dal comma 86 è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.

88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Muggia per la realizzazione di un training center per il calcio e la realizzazione di un distretto urbano sportivo. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa di 6.543.215 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.

90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pontebba per la valorizzazione e lo sviluppo dei terreni di proprietà comunale a Passo Pramollo con finalità turistico ricettive. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

91. Per le finalità previste dal comma 90 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.

92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Sutrio per la realizzazione di una struttura con funzioni sociosanitarie. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di servizi sociali e assistenza sociosanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

93. Per le finalità previste dal comma 92 è destinata la spesa di 3.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.

94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Aquileia per la riqualificazione del compendio immobiliare denominato Ostello di Aquileia. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

95. Per le finalità previste dal comma 94 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e rigenerazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.

96. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Cordenons per l'adeguamento e l'ampliamento della struttura residenziale per non autosufficienti. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di servizi sociali e assistenza sociosanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

97. Per le finalità previste dal comma 96 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.

98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Udine per il potenziamento del Palazzetto dello sport "Carnera". Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale

istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

99. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.

100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pasian di Prato per la realizzazione di un asilo nido. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di infrastrutture entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

101. Per le finalità previste dal comma 100 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.

102. Per le assegnazioni di cui ai commi da 82 a 101, il Comune attesta entro la data indicata nel decreto regionale di concessione l'avvenuta valutazione preliminare di convenienza e fattibilità di cui all'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), a pena di revoca con recupero a bilancio regionale dell'intero importo concesso e liquidato.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 è il seguente:

Art. 4
(*Bilancio di previsione finanziario*)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla

funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 11, commi da 23 a 24, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11
(*Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi*)

- Omissis -

23. Al fine di contenere gli effetti anche di tipo finanziario conseguenti agli eventi **catastrofali o agli eventi atmosferici**, l'Amministrazione regionale promuove azioni dirette a incentivare il ricorso all'assicurazione per i danni causati dagli stessi.

24. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 5.500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 30.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 10, commi da 15 a 18, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10
(*Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi*)

- Omissis -

15. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 23, della legge regionale 16/2023 volte ad assicurare le unità immobiliari a uso residenziale presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia dai danni sulle coperture, sui cappotti, sugli infissi e sugli impianti fotovoltaici installati a servizio dell'unità abitativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere un incentivo sul premio assicurativo versato a copertura degli eventi catastrofali ed eventi atmosferici.

15 bis. Per gli eventi catastrofali l'incentivo è quantificato nella misura dell'80 per cento in caso di ISEE inferiore a 50.000 euro e nella misura del 50 per cento in caso di ISEE pari o superiore a 50.000 euro, fino a un massimo di 1.500 euro nel caso di condomini e fino a un massimo di 650 euro negli altri casi.

15 ter. Per gli eventi atmosferici l'incentivo è quantificato forfettariamente nella misura fissa di 200 euro in caso di condomini e di 50 euro negli altri casi.

16. Possono accedere al contributo le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili assicurati ai sensi del comma 15.

17. A seguito della pubblicazione di apposito bando, il contributo viene concesso con la procedura automatica di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In assenza dell'ISEE valido per l'intero anno solare, verrà considerato un ISEE pari a euro 50.000.

17 bis. Le quietanze a copertura delle polizze di cui al comma 15 versate dal 7 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 potranno essere richieste a rimborso nel bando 2025.

[17 ter. Le domande presentate nel 2024 senza l'indicazione dell'intensità del contributo o della franchigia sono ammesse di diritto a contributo nell'anno 2025 con precedenza.]

18. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5.500.000 euro per il 2024 e 4.500.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia pubblica e piani di edilizia economico - popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11
(Concessioni di breve durata)

1. È ammesso il rilascio di concessioni per l'occupazione temporanea di beni del demanio idrico regionale fino a un periodo massimo di trentasei mesi, per la realizzazione di opere dichiarate urgenti, provvisorie o destinate a essere assunte in concessione da un soggetto diverso dal loro realizzatore, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e al rilascio del parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione, e al pagamento del canone determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 bis, è ammesso il rilascio di concessioni per la mera occupazione, anche con strutture di facile rimozione, di beni del demanio idrico regionale per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi, fermo restando l'obbligo di acquisire il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e delle biodiversità, subordinatamente al pagamento di un canone riconitorio di 100 euro.

2 bis. È ammesso da parte dei comuni territorialmente competenti, per promuovere iniziative senza fini di lucro finalizzate alla valorizzazione e promozione dei territori su cui insistono i fiumi regionali, il rilascio di concessioni di durata non superiore a dodici mesi per la mera occupazione, anche con strutture di facile rimozione, e per il transito, anche con mezzi a motore ove consentito dalle norme vigenti, di beni del demanio idrico regionale, fermo restando l'obbligo di acquisire il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e delle biodiversità, subordinatamente al pagamento di un canone ricognitorio di 100 euro mensili introitato direttamente dall'Amministrazione concedente.

3. È ammesso il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale a titolo gratuito per la realizzazione di interventi di recupero o ripristino idraulico o ambientale per un periodo massimo di sessanta mesi, subordinatamente all'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 10, comma 3.

3 bis. Le concessioni rilasciate ai sensi del comma 3 nell'ambito del "Progetto life Magredi" finalizzato al ripristino, alla conservazione e alla valorizzazione delle praterie aride nei quattro siti di importanza comunitaria (SIC) dell'alta pianura friulana "Magredi del Cellina", "Greto del Tagliamento", "Valle del Medio Tagliamento" e "Confluenza dei fiumi Torre e Natisone" e nella Zona Speciale di Conservazione (ZPS) "Magredi di Pordenone" rientrano nell'esercizio dell'attività agricola.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 è il seguente:

Art. 4
(*Bilancio di previsione finanziario*)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

Al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori, che si recano fuori **dal territorio regionale** per ragioni del loro ufficio, è dovuto il rimborso delle spese sostenute, per i viaggi in ferrovia o **su nave**, nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi (escluso il supplemento per il vitto), nonché per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Spetta pure il rimborso, entro lo stesso limite, della spesa sostenuta per viaggi effettuati in aereo o con altri servizi di linea; nonché delle spese di alloggio, comprensivo della prima colazione, di vitto, nel limite di due pasti giornalieri, e di quelle eventualmente sostenute per **parcheggi**, pedaggi autostradali, aerobus e, in mancanza di autovetture di servizio, per i percorsi compiuti con **autoservizi pubblici non di linea e con autovetture noleggiate e condotte in autonomia**. Qualora il Presidente della Regione o gli assessori siano mutilati o invalidi civili totalmente inabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e successive modifiche, a decorrere dall'1 gennaio 2009 è altresì riconosciuto il rimborso delle medesime spese sostenute dall'accompagnatore che abbia garantito l'assistenza durante la permanenza fuori sede.

Per i percorsi compiuti con autovetture proprie **[o noleggiate]**, in mancanza di autovetture di servizio, la relativa spesa è rimborsata nella misura forfettaria di 1/5 del costo di un litro di benzina <<super>> vigente nel tempo per chilometro.

- Il testo dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 è il seguente:

Art. 11

(Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell', e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell', e successive modificazioni.
6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20.
7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.
10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 è il seguente:

Art. 28
(*Fondi mutualistici delle Associazioni*)

1. Le Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'articolo 11 della legge 59/1992, al fine di promuovere e finanziare nuove imprese, nonché iniziative tese allo sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione. I fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Associazioni, qualora non possiedano la personalità giuridica, nonché le associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, devono essere riconosciute dall'Amministrazione regionale.
3. I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati anche da contributi erogati da enti pubblici o da

privati.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati:

- a) i criteri e le modalità per il riconoscimento delle Associazioni regionali e per l'approvazione dei relativi statuti, per l'approvazione degli statuti delle società e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi;
- b) i criteri e le modalità per la vigilanza sulle società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.

- Il testo degli articoli 2545 decies e 2545 undecies del codice civile è il seguente:

Art. 2545 decies
(Trasformazione)

Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.

Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

Art. 2545 undecies
(Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione)

La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.

L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.

- Il testo degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è il seguente:

Articolo 107
(ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 108
(ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati

che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 27/2007, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 29]

(Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

1. (ABROGATO)

2. (ABROGATO)

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

[6. L'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a sostenere interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27, nonché a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa. Con regolamento

regionale sono determinati le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati.]

7. (ABROGATO)]

- Il testo dell'articolo 1 septies della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 septies
(**Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria**)

1. Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.

1 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno il Difensore civico predisponde il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

1 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria. La relazione è trasmessa ai consiglieri regionali ai fini dell'esame da parte del Consiglio regionale.

2. Il Difensore civico può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.

3. Il Consiglio regionale pubblicizza, attraverso il proprio sito istituzionale, le attività e i risultati dell'Ufficio del Difensore civico.

4. I consiglieri regionali hanno nei riguardi del Difensore civico titolo a richiedere notizie e informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.

- Il testo dell'articolo 12, commi da 9 a 18, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 è il seguente:

Art. 12
(*Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersetoriali e contabili*)

- Omissis -

9. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere l'importanza dell'emittenza locale che costituisce una risorsa preziosa per il pluralismo informativo e garantisce un presidio indispensabile per il territorio, promuove e sostiene il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale prevedendo misure a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive con sede legale e operativa sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

10. Per le finalità di cui al comma 9 è istituito un Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione

dell'informazione radiotelevisiva locale pari a 1.737.900 euro per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione al fine di valorizzare il ruolo delle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede legale e operativa sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, consentendo loro di svolgere il servizio informativo di interesse generale sul territorio attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini della regione.

11. I contributi di cui al comma 10, per una somma pari a 1.657.900 euro per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione, sono concessi alle emittenti radiotelevisive con sede legale e operativa sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, inserite nelle graduatorie, con punteggio superiore a 0, approvate per l'anno precedente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali). Le emittenti televisive devono altresì essere risultate assegnatarie di capacità trasmissiva per l'area tecnica Ato6 Friuli Venezia Giulia in esito al bando di gara, pubblicato il 23 luglio 2021, con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha indetto la procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA).

12. I contributi di cui al comma 10, per una somma pari a 80.000 euro per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, in attività, con sede legale e operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 11.

13. La presente misura a sostegno delle attività delle emittenti radiotelevisive locali e di cui al Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale, si configura come finanziamento integrativo e cofinanziamento di linea contributiva già erogata dallo Stato (Ministero delle Imprese e del Made in Italy - MIMIT).

14. Ciascun soggetto beneficiario può presentare, a pena di inammissibilità, un'unica domanda di contributo.

15. La ripartizione del fondo di cui al comma 11 avviene come di seguito indicato:

- a) 1.550.800 euro riservati ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale aventi carattere commerciale;
- b) 30.600 euro riservati ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale aventi carattere comunitario;
- c) 76.500 euro riservati ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 33 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario.

16. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore centrale competente, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare della concessione dei contributi di cui ai commi 11 e 12, le modalità e i termini di presentazione delle domande.

17. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 937.500 euro, suddivisa in ragione di 312.500 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 31.

18. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 31.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 è il seguente:

Art. 4
(*Bilancio di previsione finanziario*)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

Art. 73
(*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni*)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di

cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

Art. 10
(*Bilanci di previsione finanziari*)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 62

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 23 settembre 2025;
- assegnato, ai sensi dell'articolo 124 bis del regolamento interno, alla II, III, IV, V e VI Commissione per l'esame delle parti di rispettiva competenza e alla I Commissione, oltre che per l'esame della parte di competenza, anche per il coordinamento del testo e la nomina dei relatori per l'Assemblea;
- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, nelle parti di rispettiva competenza, dalle Commissioni V e IV nelle rispettive sedute dell'1 ottobre 2025 e dalle Commissioni II, III e VI nelle rispettive sedute del 2 ottobre 2025;
- esaminato e approvato dalla I Commissione a maggioranza, senza modifiche, nelle parti di competenza e nel testo coordinato, nella seduta del 3 ottobre 2025 con relazioni di maggioranza dei consiglieri Maurmair, Cabibbo, Calligaris e Di Bert e di minoranza dei consiglieri Capozzi, Carli (sost. Moretti) e Moretuzzo;
- esaminato dall'Aula nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 9 e 10 ottobre 2025 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 8312/P del 16 ottobre 2025.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1º gennaio 2010
 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente applicando le sottoriportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
 PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
 I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito preciseate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
 logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc.

CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)

- per acquisto fascicoli B.U.R.

CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula